



## AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE di PESARO e URBINO

**SERVIZIO 4.2 SUOLO - ATTIVITA' ESTRATTIVE -  
ACQUE PUBBLICHE - SERVIZI PUBBLICI LOCALI**



### **P**ROGRAMMA **P**ROVINCIALE **A**TTIVITA' **E**STRATTIVE

Approvato con Delibera di Consiglio Provinciale n. 109 del 20/10/2003  
così come modificato con Delibera di Consiglio Provinciale n. 19 del 22/03/2004  
(ai sensi dell'art. 8, Legge Regionale n. 71/97)

### **P**ROGRAMMA **E**SECUTIVO

(Art. 10 delle N.T.A. del P.P.A.E.)  
Approvato con Delibera di Consiglio Provinciale n. 20 del 22/03/2004

## **VARIANTE GENERALE**

Approvata con Delibera di Consiglio Provinciale n. 89 del 27/09/2010

#### **OGGETTO:**

**A2.1) Determinazione n. 2228 del 02/09/2010 inerente  
alla conclusione della procedura di  
Valutazione Ambientale Strategica -  
Parere motivato ai sensi dell'art. 15  
del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i.**

#### **GRUPPO DI LAVORO:**

Arch. Stefano GATTONI - Dirigente Servizio 4.2 - Suolo - Attività Estrattive - Acque Pubbliche - Servizi Pubblici Locali  
Geom. Fabio LANDINI - Servizio 4.2 - Suolo - Attività Estrattive - Acque Pubbliche - Servizi Pubblici Locali  
Dott. ssa Geol. Maria Elde FUCILI - Servizio 4.2 - Suolo - Attività Estrattive - Acque Pubbliche - Servizi Pubblici Locali  
Dott. Biol. Roberto GATTONI - Servizio 4.2 - Suolo - Attività Estrattive - Acque Pubbliche - Servizi Pubblici Locali  
Dott. Ing. Francesco COLUCCI - Servizio 4.2 - Suolo - Attività Estrattive - Acque Pubbliche - Servizi Pubblici Locali  
Dott. Agr. Fabrizio FURLANI - Servizio 4.2 - Suolo - Attività Estrattive - Acque Pubbliche - Servizi Pubblici Locali  
Sig.ra Teresa GIRALDI - Servizio 4.2 - Suolo - Attività Estrattive - Acque Pubbliche - Servizi Pubblici Locali

#### **DATA:**

Settembre 2010





Prot. N. 59323/ 2010

## **Determinazione n. 2228 del 02/09/2010**

**OGGETTO: PROCEDURA DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) PER "VARIANTE GENERALE AL PROGRAMMA PROVINCIALE ATTIVITA' ESTRATTIVE (PPAE) ED AL PROGRAMMA ESECUTIVO DELLE ATTIVITA' ESTRATTIVE (PPAE) , PARERE MOTIVATO AI SENSI DELL'ART. 15 D.LGS 152/06 E S.M.I. .**

**AREA 4 - URBANISTICA - TERRITORIO - AMBIENTE - AGRICOLTURA**

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 4.1 - URBANISTICA,  
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - V.I.A. - V.A.S. –  
AREE PROTETTE  
ARCH. BARTOLI MAURIZIO**

**Visto** il D.Lgs. 152/2006 concernente le norme in materia ambientale e nella parte seconda recante le disposizioni relative alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica;

**Visto** il D.Lgs. 4/2008 recante ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.lgs. 152/06, di seguito denominato D.lgs. 152/06 s.m.i;

**Vista** la L.R. n. 6 del 12 giugno 2007, Capo II, concernente la disciplina della procedura di Valutazione Ambientale Strategica;

**Vista** la D.G.R. n.1400 del 20/10/2008, con la quale la Regione Marche ha approvato le “linee guida regionali per la valutazione ambientale strategica”;

**Vista** la Determina Dirigenziale n. n. 844 del 01/04/2010 con la quale si è conclusa la fase di consultazione preliminare (scoping), di cui ai comma 1 e 2 dell’art. 13 del D.Lgs 152/06 s.m.i.,

## **Determinazione n. 2228 del 02/09/2010**

relativamente alla Valutazione Ambientale Strategica della “variante generale al Programma Provinciale delle Attività Estrattive (PPAE) ed al Programma Esecutivo delle Attività Estrattive (PEAE)”;

**Vista** la documentazione trasmessa dal Servizio 4.2 Suolo - Attività Estrattive – Acque pubbliche – Servizi pubblici locali di questa Amministrazione Provinciale, (autorità procedente), con note prot. 29597 del 30/04/2010 e prot. n. 39181 del 10/06/2010, comprendente gli elaborati costitutivi della proposta di variante, il rapporto ambientale e la sintesi non tecnica dello stesso;

**Visti** i pareri espressi dagli SCA, tutti depositati presso questa Amministrazione Provinciale e riportati nel parere rif. prot. 30991/10 del 01/09/2010, allegato come parte integrante e sostanziale alla presente determina;

**Visto** e condiviso il parere istruttorio rif. prot. 30991/10 del 01/09/2010, a firma del Responsabile del Procedimento, Arch. Marzia Di Fazio, e del Responsabile della Posizione Organizzativa Urbanistica - V.A.S. - Coordinamento S.U.A.P. del Servizio Urbanistica, Ing. Mario Primavera, che si allega come parte integrante e sostanziale alla presente determina.

**Visto** l’art. 19 della L.R. n. 06/07;

**Visto** l’art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. del 18/08/2000 n. 267;

**Visto** l’art. 6 della legge n. 241/90;

### **D E T E R M I N A**

**I) Di esprimere, ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs 152/06 s.m.i., parere positivo circa la compatibilità ambientale della “variante generale al Programma Provinciale delle Attività Estrattive (PPAE) ed al Programma Esecutivo delle Attivita' Estrattive (PEAE)” a condizione che sia ottemperata la seguente prescrizione:**

**l’autorità procedente dovrà provvedere alla revisione della Variante in oggetto, come previsto all’art. 15 comma2 del D.Lgs. 152/06 s.m.i, prima dell’approvazione definitiva della Variante stessa al fine di recepire le prescrizioni espresse dagli SCA e gli esiti della Valutazione d’Incidenza .**

**II) Di stabilire le condizioni ed indicazioni seguenti:**

## **Determinazione n. 2228 del 02/09/2010**

- l'autorità procedente dovrà ottemperare ai successivi adempimenti previsti agli artt. 16, 17 e 18 del D.Lgs. 152/06 s.m.i. e ai paragrafi 2.6.2, 2.6.3, 2.6.4 e 3 delle linee guida regionali approvate con D.G.R. 1400/08.
- III) Di trasmettere la presente determinazione al Servizio 4.2 Suolo - Attività Estrattive – Acque pubbliche – Servizi pubblici locali di questa Amministrazione Provinciale, (autorità procedente), per i successivi adempimenti di approvazione della variante in oggetto;
- IV) Di trasmettere la presente determinazione, in formato digitale, a tutti i soggetti competenti in materia ambientale (SCA) coinvolti nella procedura di VAS in oggetto, qui di seguito elencati:
- Corpo Forestale dello Stato;
  - Regione Marche - Servizio Ambiente e Paesaggio;
  - Regione Marche - Servizio Energia, Fonti Rinnovabili, Risparmio Energetico ed Attività Estrattive;
  - Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio delle Marche;
  - Soprintendenza per i Beni Archeologici delle Marche;
  - Provincia Pesaro e Urbino - Servizio 4.3. Ambiente – Agricoltura -Tutela della Fauna;
  - Provincia Pesaro e Urbino - Servizio 3.2 – Viabilità;
  - Comunità Montana AMBITO 1 (per il Comune di Lunano);
  - Comunità Montana AMBITO 2B (per i Comuni di Piobbico, Frontone, Cagli);
  - Comune di Piobbico;
  - Comune di Frontone;
  - Comune di Cagli;
  - Comune di Lunano;
  - ASUR - Zona territoriale n. 2 Urbino (per i Comuni di Piobbico, Cagli, Lunano);
  - ASUR - Zona territoriale n. 3 Fano (per il Comune di Frontone);
  - Autorità di Bacino delle Marche.
  - Provincia Pesaro e Urbino - Servizio 4.1 - P.O. Compatibilità delle previsioni urbanistiche con le condizioni geomorfologiche del territorio.
- V) Di provvedere alla pubblicazione della presente determinazione sul sito web del Servizio Urbanistica di questa Amministrazione.
- VI) Di dare atto che il presente provvedimento non sostituisce nessun altro parere o autorizzazione richiesto dalle vigenti norme e che viene emesso fatti salvi eventuali diritti di terzi.
- VII) Di dare atto che il presente provvedimento non comporta per sua natura impegno di spesa.

## **Determinazione n. 2228 del 02/09/2010**

- VIII) Di dare atto che il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 5, 1° comma, della legge 241/90 è l'Arch. Marzia Di Fazio e che la documentazione concernente la presente fattispecie può essere visionata presso lo scrivente Servizio.
- IX) Di rappresentare ai sensi dell'articolo 3 comma 4 della legge 241/90 che la presente determinazione può essere impugnata dinanzi al TAR entro 60 giorni con ricorso giurisdizionale oppure entro 120 giorni con ricorso straordinario amministrativo al Capo dello Stato.

MDF/MP/up  
1421/10VAS\10ZZ20106

Dirigente Servizio 4.1  
ARCH. BARTOLI MAURIZIO



**ALLEGATO alla Determinazione Dirig. N.2228 del 02/09/2010**

Rif. prot. n. 30991 del 06/05/2010

Class. 009-2-4/1

Cod. proc. VS10ZZ201

Pesaro, lì 01/09/2010

**OGGETTO: PROCEDURA DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) PER "VARIANTE GENERALE AL PROGRAMMA PROVINCIALE DELLE ATTIVITA' ESTRATTIVE (PPAE) ED AL PROGRAMMA ESECUTIVO DELLE ATTIVITA' ESTRATTIVE (PEAE)" - PARERE MOTIVATO AI SENSI DELL'ART. 15 D.Lgs. 152/06 e s.m.i.**

## **1. PREMESSA**

- Con Determina Dirigenziale n. 844 del 01/04/2010 si è conclusa la fase di consultazione preliminare (scoping), di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 13 del D.Lgs 152/06 e s.m.i., relativamente alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) della "variante generale al Programma Provinciale delle Attività Estrattive (PPAE) ed al Programma Esecutivo delle Attività Estrattive (PEAE)";
- La Valutazione Ambientale Strategica (VAS) si applica ai Piani ed ai Programmi, e loro modifiche, che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale. In particolare, ai sensi dell'art. 6, comma 1 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., la Valutazione Ambientale Strategica si applica per tutti i Piani ed i Programmi:
  - a) *"che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV del presente decreto"*;
  - b) *"per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, si ritiene necessaria una valutazione d'incidenza ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 e successive modificazioni"*.
- La Variante Generale al PPAE ed al PEAE in oggetto è sottoposta al processo di VAS in quanto rientra nelle fattispecie previste alle precedenti lettere a) e b) del comma 1 al D.Lgs 152/2006 e s.m.i., ovvero:
  - definisce il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione di progetti sottoposti alle procedure di VIA ai sensi della normativa vigente;
  - individua poli estrattivi ricadenti all'interno di siti Natura 2000 (SIC, ZPS) per i quali si rende necessaria la valutazione d'incidenza.
- Il Servizio 4.2 Suolo - Attività Estrattive – Acque pubbliche – Servizi pubblici locali di questa Amministrazione Provinciale, in qualità di autorità procedente, con nota prot. 29597 del 30/04/2010, ha trasmesso all'autorità competente e ai soggetti competenti in materia ambientale (SCA), coinvolti nella preliminare fase di scoping, la documentazione inerente la proposta di variante in oggetto comprendente il rapporto ambientale e la sintesi non tecnica, in base a quanto previsto all'art. 13, comma 5 del D.Lgs 152/06 e s.m.i..

MDF\MP

C:\Documents and Settings\difazio\_m\Desktop\varie cave\controdeduzioni serv 4\_2\10ZZ20105.doc



- Gli SCA individuati dall' autorità competente in collaborazione con l' autorità procedente, nell' ambito della fase di consultazione preliminare (scoping), sono i seguenti :
  1. Corpo Forestale dello Stato;
  2. Regione Marche - Servizio Ambiente e Paesaggio;
  3. Regione Marche - Servizio Energia, Fonti Rinnovabili, Risparmio Energetico ed Attività Estrattive;
  4. Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio delle Marche;
  5. Soprintendenza per i Beni Archeologici delle Marche;
  6. Provincia Pesaro e Urbino - Servizio 4.3. Ambiente – Agricoltura -Tutela della Fauna;
  7. Provincia Pesaro e Urbino - Servizio 3.2 – Viabilità;
  8. Comunità Montana AMBITO 1 (per il Comune di Lunano);
  9. Comunità Montana AMBITO 2B (per i Comuni di Piobbico, Frontone, Cagli);
  10. Comune di Piobbico;
  11. Comune di Frontone;
  12. Comune di Cagli;
  13. Comune di Lunano;
  14. ASUR - Zona territoriale n. 2 Urbino (per i Comuni di Piobbico, Cagli, Lunano);
  15. ASUR - Zona territoriale n. 3 Fano (per il Comune di Frontone);
  16. Autorità di Bacino delle Marche.
  17. Provincia Pesaro e Urbino - Servizio 4.1 - P.O. Compatibilità delle previsioni urbanistiche con le condizioni geomorfologiche del territorio.
  
- Gli elaborati trasmessi, tutti depositati presso il Servizio 4.1 – Urbanistica – Pianificazione Territoriale – V.I.A. – V.A.S. – Aree protette di questa Amministrazione Provinciale, sono elencati qui di seguito:
  1. A1) Relazione Tecnico-Illustrativa Generale, corredata da:
  2. A1.1) Schede tecniche e cartografie di dettaglio dei poli estrattivi oggetto di variante
  3. A2) Rapporto ambientale di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) (D.Lgs. n.152/2006 – L.R. n. 6/2007)
  4. A2) Allegato: Sintesi non tecnica;
  5. A3) Relazione sulla valutazione di incidenza ai sensi del D.P.R. 357/97;
  6. A4) Aggiornamento e modifica delle Norme Tecniche di Attuazione del PPAE;
  7. A5) Carta dello stato di fatto delle attività estrattive (scala 1:100.000);
  8. A6) Carta delle cave di materiali di difficile reperibilità attive alla data di approvazione del PRAE (scala 1:100.000);
  9. A7) Schede di analisi e cartografia della vincolistica interessante i poli estrattivi oggetto di variante;
  10. Tav. n. 7 - Carta delle aree di possibile esenzione per i materiali di difficile reperibilità (scala 1:100.000);
  11. Tav. n. 7A - Carta delle aree esenti per i materiali di difficile reperibilità (scala 1:50.000);
  12. Tav. n. 7B - Carte di dettaglio delle aree esenti per i materiali di difficile reperibilità (scala 1:10.000).
  
- Contestualmente alla trasmissione della documentazione sopra elencata, l' autorità procedente, ha comunicato la data di pubblicazione dell' avviso sul B.U.R., per gli adempimenti di cui all' art. 14, del D.Lgs 152/06 e s.m.i..



- Il Servizio scrivente di questa A.P., in qualità di autorità competente, con nota prot. n. 30991 del 06/05/2010, ha comunicato l'avvio del procedimento di VAS in oggetto;
- L'autorità procedente e l'autorità competente, in base a quanto previsto dall'art. 14 comma 2 del D.Lgs 152/06 e s.m.i., hanno messo a disposizione del pubblico la documentazione inerente la proposta di variante, il rapporto ambientale e la sintesi non tecnica, mediante deposito presso i propri uffici e pubblicazione nei propri siti web per 60 giorni interi e consecutivi, dal 06/05/2010 al 04/07/2010, affinché chiunque potesse prendere visione della documentazione e presentare proprie osservazioni, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi;
- Con nota prot. n. 39181 del 10/06/2010, ricevuta da questo Servizio in data 14/06/2010 l'autorità procedente, a seguito di un incontro tecnico tenutosi in data 01/06/2010 presso la regione Marche, ha trasmesso una nota contenente alcune considerazioni generali di approfondimento e chiarimento delle argomentazioni discusse durante l'incontro. Inoltre è stata avanzata la proposta di una nuova perimetrazione del polo estrattivo di Frontone;
- Con nota prot. 57244 del 24/08/2010, ricevuta da questo Servizio in data 25/08/2010, l'autorità procedente ha trasmesso le proprie considerazioni e controdeduzioni alle osservazioni e ai pareri formulati dagli SCA, che si allega come parte integrante e sostanziale al presente parere (**Allegato 1**);
- Con nota prot. 58483 del 31/08/2010, ricevuta da questo Servizio in data 31/08/2010, l'autorità procedente ha trasmesso le proprie considerazioni e controdeduzioni al parere espresso dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici delle Marche, che si allega come parte integrante e sostanziale al presente parere (**Allegato 2**).



## 2. OSSERVAZIONI E PARERI PERVENUTI A SEGUITO DELLA FASE DI PUBBLICAZIONE E CONSULTAZIONE

A seguito della fase di consultazione prevista per la V.A.S., di cui all'art. 14 del D.Lgs 152/06 e s.m.i., sono pervenute n.18 osservazioni-pareri dai seguenti soggetti:

n. oss.	Soggetto	protocollo	Data di arrivo	Protocollo di acquisizione
1	Soprintendenza per i Beni Archeologici delle Marche	4622 del 11/05/2010	13/05/2010	34129 del 19/05/2010
2	ASUR n.2 – Zona Territoriale di Urbino	1419 del 11/06/10	14/06/2010	41671 del 19/06/2010
3	Comune di Piobbico	3622 del 14/06/10	16/06/2010	41773 del 21/06/2010
4	Provincia Pesaro e Urbino - Servizio 4.3. Ambiente, Agricoltura, Energia e sviluppo fonti rinnovabili e Pianificazione Ambientale	Rif.prot.n. 29597/10	29/06/2010	50902 del 28/07/2010
5	Comunità Montana AMBITO 2B	3043 del 01/07/10	01/07/2010	45651 del 07/07/2010
6	ASUR n. 3 - Zona territoriale di Fano	1936 del 02/07/10	02/07/2010	47207 del 13/07/2010
7	Cave del Metauro S.r.l.	-	02/07/2010	46901 del 12/07/2010
8	Comune di Frontone	2365 del 02/07/10	03/07/2010	46592 del 10/07/2010
9	* Provincia Pesaro e Urbino - Servizio 3.2 - Viabilità	-	-	45290 del 06/07/2010
10	* Regione Marche - Servizio Ambiente e Paesaggio	438835	07/07/2010	48388 del 17/07/2010
11	* Comunità Montana AMBITO 1	2831 del 15/07/10	15/07/2010	48028 del 16/07/2010
12	* Corpo Forestale dello Stato	3709 del 14/07/10	16/07/2010	50321 del 26/07/2010
13	* Autorità di Bacino delle Marche	463475 del 16/07/10	16/07/2010	50762 del 27/07/2010
14	* Comune di Cagli	1475/69 del 16/07/10	20/07/2010	49425 del 21/07/2010
15	* Regione Marche - Servizio Energia, Fonti Rinnovabili, Risparmio Energetico ed Attività Estrattive	476668 del 23/07/10	23/07/2010	50214 del 24/07/2010
16	* Comune di Lunano	Delibera C.C. n. 33 del 19/07/2010	24/07/2010	50241 del 24/07/2010
17	* Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio delle Marche	6797 del 30/08/10	30/08/2010	58393 del 30/08/2010
18	* Provincia Pesaro e Urbino - Servizio 4.1 - P.O. Compatibilità delle previsioni urbanistiche con le condizioni geomorfologiche del territorio	58417 del 30/08/2010	01/09/2010	58417 del 30/08/2010

\* osservazioni-pareri pervenute fuori termine di pubblicazione

Le osservazioni e i pareri pervenuti in data posteriore a quella stabilita come termine per le consultazioni (04/07/2010), sono stati comunque tenuti in considerazione.



L'autorità procedente ha espresso le proprie considerazioni e controdeduzioni alle osservazioni e ai pareri formulati dagli SCA, con nota prot. 57244 del 24/08/2010 e con nota prot. 58483 del 31/08/2010, che si allegano come parte integrante e sostanziale al presente parere (**Allegato 1 e Allegato 2**).

Lo scrivente Servizio, in qualità di autorità competente, prende atto dei documenti sopra individuati condividendo sostanzialmente le conclusioni derivanti dalle controdeduzioni formulate nell'Allegato 1, dalle quali si evince che le prescrizioni espresse dagli SCA verranno recepite attraverso la revisione della variante prima della definitiva approvazione.

Per quanto riguarda invece le controdeduzioni di cui all'Allegato 2 relative al Parere della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici delle Marche, la scrivente autorità competente ritiene, come evidenziato anche dall'autorità procedente, che il parere della Soprintendenza, pur esprimendo in via sommaria una valutazione negativa sulla variante in oggetto come tra l'altro già espressa nella fase di scoping, contiene degli elementi contraddittori in base ai quali è possibile sostenere, all'interno del presente parere motivato, le seguenti conclusioni:

- La Soprintendenza nei suoi pareri non ha mai fatto riferimento alle sue specifiche competenze di SCA (Soggetto con competenze in materia ambientale) ai sensi del D.lgs. 152/06 e s.m.i e delle linee guida regionali di cui alla DGR 1400/2008 ma si è espressa ai sensi del D.lgs. 42/2004 e s.m.i. Nel esprimere un parere negativo sulla variante in oggetto ribadisce comunque la necessità di sottoporre i progetti degli interventi, interessati da aree soggette a tutela paesaggistica, all'esame preventivo della competente Soprintendenza intendendo pertanto la possibilità di demandare la valutazione di competenza alla fase progettuale relativa all'attività di coltivazione di cava, come previsto dall'art. 146 comma 14 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i. Pertanto, a giudizio della scrivente autorità competente, la Soprintendenza non è stata in grado di valutare esaustivamente la variante sotto il profilo dell'impatto paesaggistico demandando ad uno specifico progetto attinente le opere di recupero e sistemazione ambientale come evidenziato con parere 6797 del 30.08.2010.

Essendo il PPAE e il PEAE strumenti di pianificazione settoriale come previsto dalla vigente legislazione, che non contengono il livello di dettaglio specifico dei progetti di attività di coltivazione che verranno presentati successivamente all'approvazione dei programmi sopra richiamati e in conformità agli stessi, si ritiene che quanto richiesto dalla Soprintendenza sia compiutamente valutabile all'interno delle procedure di VIA sui singoli progetti che verranno attivati.

Si fa rilevare, inoltre, che l'autorità procedente, nei documenti allegati al presente parere, non ha controdedotto l'osservazione pervenuta da parte della Ditta "Le Cave del Metauro S.r.l.", nonché il parere espresso dalla P.O. - Compatibilità delle previsioni urbanistiche con le condizioni geomorfologiche del territorio di questa A.P., riportate rispettivamente ai successivi punti 7) e 18) del presente paragrafo.

In merito all'osservazione della Ditta "Le Cave del Metauro S.r.l.", visto il contenuto della richiesta formulata dalla Ditta osservante, che corrisponde a quanto già richiesto dal Comune di Frontone con nota pot. 2365 del 02/07/10, di cui al successivo punto 8) del presente paragrafo, in quanto si richiede la ripermimetrazione del polo estrattivo MAI001 secondo quanto indicato nella Delibera della Giunta Comunale n.40 del 22/03/10, si ritiene che tale osservazione possa considerarsi opportunamente controdedotta dall'autorità procedente nell'ambito della risposta fornita al parere del Comune di Frontone e condivisa dalla scrivente autorità.

In merito al parere espresso dalla P.O. - Compatibilità delle previsioni urbanistiche con le condizioni geomorfologiche del territorio di questa A.P., con nota lo stesso non risulta essere stato



valutato e controdedotto nei documenti redatti dall'autorità precedente e allegati al presente parere, in quanto pervenuto in data successiva. Visti i contenuti del parere sopra citato la scrivente autorità competente, ha valutato che le prescrizioni formulate dalla P.O. - Compatibilità delle previsioni urbanistiche con le condizioni geomorfologiche del territorio di questa A.P., relativamente ai temi ambientali "suolo" e "acqua", dovranno essere recepite attraverso la revisione della variante in oggetto prima della definitiva approvazione.

Qui di seguito si riportano i contenuti delle osservazioni pervenute e sopra elencate, tutte depositate agli atti presso la scrivente Amministrazione Provinciale:

**1) La Soprintendenza per i Beni Archeologici delle Marche** ha espresso il proprio parere con nota prot. 4622 del 11/05/2010, acquisita agli atti con prot. 34129 del 19/05/2010, che si riporta qui di seguito:

**"omissis....."**

*preso atto di quanto comunicato con nota n° 2313 del 23 mar 2010 della Direzione Regionale per i Beni culturali e Paesaggistici delle Marche, si conferma, per quanto di competenza, il parere espresso con nota n° 2370 del 10 mar 2010."*

**Con la nota prot. 2370 del 10/03/2010 la Soprintendenza per i Beni Archeologici delle Marche, esprimeva le seguenti valutazioni:***"...Qualsiasi autorizzazione riguardante la coltivazione di cave, per quanto di competenza di questa Soprintendenza, potrà essere rilasciata previa la presentazione della relazione concernente la verifica archeologica preventiva, effettuata secondo quanto previsto dall'art. 95 del Codice dei Contratti (D.to L.vo. 12 Aprile 2006 n°163)."*

**2) L'ASUR n.2 – Zona Territoriale di Urbino** ha espresso il proprio parere con nota prot. 1419 del 11/06/10, acquisita agli atti con prot. 41671 del 19/06/2010, che si riporta qui di seguito:

**"omissis....."**

*si ribadisce il parere espresso con le condizioni riportate nella nota n. 799 in data 19.03.2010."*

**Con la nota prot. 799 del 19/03/2010 l'ASUR n.2** comunicava l'impossibilità di partecipare alla Conferenza dei Servizi conferenza dei servizi svoltasi per la consultazione preliminare di scoping per la procedura di VAS, riservandosi comunque le valutazioni di loro competenza nelle fasi istruttorie che interesseranno i poli estrattivi presenti nell'ambito della zona territoriale di competenza.

**3) Il Comune di Piobbico** ha espresso il proprio parere con nota prot. 3622 del 14/06/10, acquisita agli atti con prot. 41773 del 21/06/2010, che si riporta qui di seguito:

*"....., con la presente si esprime parere favorevole alla variante in oggetto.*

*Si ribadisce quanto già espresso nella conferenza di servizi per la consultazione preliminare di scoping per la procedura di VAS."*

Nella suddetta conferenza del 10/03/2010, i rappresentanti del comune di Piobbico avevano richiesto di *"...Non includere nell'area di bacino l'area del fosso dell'Eremo. Il sito in questione sarà oggetto di intervento di valorizzazione in accordo con la proprietà sulla base di una convenzione con il comune di Piobbico."*

**4) La Provincia Pesaro e Urbino - Servizio 4.3. Ambiente, Agricoltura, Energia e sviluppo fonti rinnovabili e Pianificazione Ambientale** ha espresso il proprio parere con nota rif.



prot.29597/10 del 29/06/10, acquisita agli atti con prot. 50902 del 28/07/2010, che si riporta qui di seguito:

“**omissis**.....

*Si ritiene che, relativamente alla tipologia di variante in oggetto e alle correlate influenze sulle matrici ambientali interessate dalla realizzazione del piano stesso, la tutela delle stesse sia garantita attraverso la verifica dell'avvenuto rispetto della normativa vigente e cioè tramite l'ottenimento – in caso di sussistenza dei presupposti legislativi – delle specifiche autorizzazioni di settore ove necessarie: alle emissioni in atmosfera, allo scarico di acque reflue industriali o urbane in corpo idrico superficiale o su suolo e alla gestione rifiuti (D.lgs 152/06 e s.m.i.).*

*E' competenza dello scrivente, come da prassi consolidata e regolamentata, avviare e portare a termine i relativi procedimenti di cui sopra, presentati dalla Ditta richiedente, avvalendosi del supporto tecnico-scientifico di ARPAM, secondo le funzioni attribuite all'Ente medesimo dall'art. 5 della Legge Regionale 2 settembre 1997, n. 60.*

*Si rimanda pertanto al parere espresso dagli altri Soggetti con Competenze Ambientali coinvolti nel presente procedimento, la Valutazione Ambientale Strategica della variante in oggetto.*

*Si rimette al Responsabile del Procedimento la valutazione dell'eventualità di coinvolgere ARPAM, al fine di acquisirne il supporto tecnico-scientifico necessario per un adeguato approfondimento delle problematiche che hanno comportato la necessità dell'attivazione del procedimento di VAS.”*

**5) La Comunità Montana AMBITO 2B** ha espresso il proprio parere con nota prot. 3043 del 01/07/10, trasmessa con fax del 01/07/2010 e acquisita agli atti con prot. 45651 del 07/07/2010, che si riporta qui di seguito:

“**omissis**.....

*Questo Ente, sia nel corso delle conferenze di servizi svoltesi all'interno della consultazione preliminare del procedimento, che in particolare con nota prot. n. 1623 del 18/03/2010, ha reso note all'autorità procedente le proprie competenze e le informazioni procedurali sugli aspetti relativi alla legge forestale regionale e sugli usi civici. Inoltre, trovandosi alcune aree inserite nella proposta di variante ricadenti nel programma europeo Natura 2000, ha formulato proprie considerazioni in merito alle competenze sulla valutazione di incidenza. Per quest'ultimo aspetto ogni dubbio è stato risolto e l'istruttoria è stata portata avanti, come previsto, dal Servizio ambiente e paesaggio della Regione Marche.*

*Lo studio della proposta di variante nei suoi diversi elaborati, ha consentito di formulare alcune osservazioni e di fornire, come richiesto, nuovi elementi conoscitivi soprattutto per quanto riguarda l'argomento degli usi civici che, sebbene già fatto notare nella precedente corrispondenza, non ha trovato sviluppo in nessuno degli elaborati prodotti.*

#### **A) Legge Forestale Regionale (L.R. n. 6 del 23.02.2005).**

*Sugli aspetti legati alla Legge forestale, si rimanda a quanto già scritto da questo Ente con la citata nota prot. 1623/2010, essendo al momento ritenuto esaustivo. Infatti, gli approfondimenti specifici attraverso i quali poter valutare l'interferenza del piano proposto con le singole unità vegetazionali presenti in loco tutelate dalla legge, potranno essere analizzati solo in fase di progettazione esecutiva.*

*Si ritiene comunque doveroso segnalare, tenuto conto che il fine che dovrebbe perseguire l'intervento è quello del “recupero” delle cave ed anche alla luce degli ultimi documenti prodotti*

MDF\MP

C:\Documents and Settings\difazio\_m\Desktop\varie cave\controdeduzioni serv 4\_2\10ZZ20105.doc



*dall'autorità precedente (vedi in particolare le schede tecniche allegate), quanto sia opportuno salvaguardare, per quanto possibile, quelle aree già in passato oggetto di interventi di recupero oltre a quelle aree ove si sono già innescati e sviluppati spontaneamente alcuni processi di rinaturalizzazione (ossidazione e sviluppo di licheni sulle superfici rocciose da più tempo rimaste integre, crescita di vegetazione lungo i gradoni, riporti di terreno e conoidi, ecc.) che andrebbero esclusi da attività di scavo.*

**B) Usi civici. (L.R. n. 13/2004; L.R. n. 18/2008; L.R. n. 37/2008).**

*In base alla documentazione pervenuta e in particolare dalle cartografie tematiche allegate, si evince chiaramente che i poli estrattivi localizzati a Rave della Foce (Frontone) e Gorgo a Cerbara (Piobbico) interessano in parte aree di dominio collettivo, ovvero soggette ad uso civico, che obbligano a più complesse ed articolate argomentazioni. Le proprietà collettive interessate appartengono, rispettivamente, alle Università degli Uomini Originari di Frontone e di Rocca Leonella (Piobbico).*

**.....Omissis.....**

*E' chiaro che in entrambi i siti di Frontone e Piobbico, gravati da diritto di uso civico, il procedimento di competenza di questo Ente, che dovrà in primo luogo accertare la consistenza della proprietà collettiva interessata all'intervento e successivamente autorizzarne il mutamento di destinazione d'uso (laddove l'autorizzazione non sia già stata rilasciata ed efficace), potrà concludersi positivamente ed avere efficacia se il piano e gli interventi conseguenti siano compatibili e rispettosi di tutte le norme europee, statali e regionali in materia di vincolo paesistico e di conservazione dell'ambiente.*

*Infine, nel ribadire che la Comunità Montana è stata individuata con Legge Regionale n. 37/08 quale ente preposto in materia di usi civici e quindi come soggetto deputato anche alla loro tutela in termini di legge, non può non essere fatto rilevare come, alla luce della documentazione esaminata dallo scrivente e citata in narrativa, il recupero ambientale di queste aree più volte prescritto e ricorrente in diversi atti ed obblighi contrattuali precorsi, di fatto sia stato realizzato solo parzialmente nel sito in Comune di Piobbico e quasi per niente nel sito in Comune di Frontone.*

*In quest'ultimo caso, l'interessamento del nuovo fronte in direzione della frazione Caprile di Frontone, così come appare dalle schede allegate al Piano, non farebbe altro che accrescere ancor di più un'area già fortemente compromessa nelle sue connotazioni paesistico-ambientali, aumentandone ulteriormente la visibilità da alcuni punti di osservazione privilegiati (massiccio monte Catria, castello di Frontone). Di conseguenza gli unici interventi che allo stato attuale appaiono ragionevolmente attuabili anche in termini di escavazione per entrambi i siti, sono quelli di dare effettivo compimento ai piani di recupero già prodotti anche attraverso un arretramento della parte sommitale delle pendici già interessate al fine di ridurre la pendenza delle scarpate, senza apertura di nuovi fronti di escavazione, nella misura tale da rendere possibile un reale recupero naturalistico delle pareti rocciose.*

*Per questo, anche alla luce di un orientamento giuridico prevalente negli ultimi anni e proprio "nell'interesse della collettività generale alla conservazione degli usi civici nella misura in cui essa contribuisce alla salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio" (corte costituzionale sent. n. 133/1993), si chiede di riconsiderare i quantitativi di materiali estraibili (1.300.000 m<sup>3</sup> ciascuno su base decennale), i cui volumi risultano essere stati ripartiti per le tre aree ricadenti in questo comprensorio, più in base ad un mero calcolo matematico di quanto assegnato dal PRAE, che in relazione alle specifiche caratteristiche ed alle reali necessità di recupero di ognuno dei siti,*



*ribadendo che la situazione vincolistica in essere e la salvaguardia degli ambiti considerati nei loro aspetti ambientali e paesaggistici, rendono le aree di tale elevato pregio per cui la tutela dell'integrità dei luoghi debba essere considerata preponderante rispetto al ritorno economico dell'attività da porre in essere (si consideri quanto affermato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 151 del 27 giugno 1986: "Per altro verso, è proprio **la primarietà del valore estetico-culturale** - la quale impedisce di subordinare l'interesse estetico-culturale a qualsiasi altro, **ivi compresi quelli economici**, nelle valutazioni concernenti i reciproci rapporti - a costituire la scelta di fondo della normativa e a manifestarne la rilevanza economico-sociale")"*

**6) L'ASUR n. 3 - Zona territoriale di Fano** ha espresso il proprio parere con nota prot. 1936 del 02/07/10, trasmessa con fax del 02/07/2010 e acquisita agli atti con prot. 47207 del 13/07/2010, che si riporta qui di seguito:

*"In riferimento alla Vs. nota del 30/04/2010 Prot. 29597, questo Servizio ribadisce, in riferimento della cava di cui all'oggetto(cava della Foce) quanto già espresso con precedente nota del 19/03/2010:*

*il rispetto delle norme di carattere ambientale costituisca il presupposto per la tutela della salute. Nella fattispecie si raccomanda particolare attenzione alla tutela delle risorse idriche ad uso umano e al contenimento di polveri e rumore in relazione agli insediamenti abitativi presenti nella zona.*

*Si resta a disposizione del Sindaco di Frontone per eventuali e ulteriori valutazioni che riterrà opportuno richiedere."*

**7) Le Cave del Metauro S.r.l.** ha espresso le proprie osservazioni con nota trasmessa in data 02/07/10, acquisita agli atti con nota prot. 46901 del 12/07/2010, che si riporta qui di seguito:

*"omissis....."*

*Considerato che la ricostruzione del perimetro proposto dal Comune di Frontone permette di garantire un rilevante interesse pubblico ambientale, qualificato per legge (L.R. n. 30/09), nonché la conformità all'art. 6, comma 4 della Direttiva 92/43/CEE ribadito nelle linee guida regionali per la valutazione di incidenza di cui alla Del. 220 del 09/02/10 (pag.ne 22-23), alla L.R. 71/97 così come modificata dalla LR. 30/09 ed al D.M. Ambientale 17/10/07 al D.P.R. 357/97, nonché alle direttive CEE in materia di sicurezza negli interventi di cava (Direttiva artt. 5 e 6, 92/91/CEE e 92/104/CEE)*

*Si Chiede che la variante generale al PPAE ed al PEAE preveda per il Polo estrattivo MAI004 la perimetrazione e la superficie proposte ed indicate dal Comune di Frontone con la Del. n. 40 del 22/03/10."*

**8) Il Comune di Frontone** ha espresso il proprio parere con nota pot. 2365 del 02/07/10, acquisita agli atti con prot. 46592 del 10/07/2010, che si riporta qui di seguito:

*"omissis....."*

*L'amministrazione comunale di Frontone chiede a codesta Autorità procedente di ripristinare (anche per ciò che concerne il lato sud) il limite del polo estrattivo proposto con nota prt. N. 1365 del 15/04/2010 e allegato alla presente nota, rimarcando in particolare, come evidenziato nella Deliberazione di G.C. n. 40/2010, che tale perimetrazione consentirà il definitivo ed efficace riambientamento della cava di Rave della Foce, permettendo la valorizzazione e fruizione della zona nell'ambito di un progetto integrato che esalti le potenzialità ambientali e turistiche dell'intera vallata che unisce il Castello di Frontone e gli impianti sciistici del massiccio del Monte Catria.*



*Si concorda infine con la previsione di un lago in una porzione dell'attuale piazzale di cava che possa, oltre a valorizzare paesaggisticamente il sito, anche avere una finalità di riserva idrica ad uso idropotabile per le emergenze incendi e per esigenze di protezione civile.”*

**9) La Provincia Pesaro e Urbino - Servizio 3.2 - Viabilità** ha espresso il proprio parere con nota prot. 45290 del 06/07/2010, che si riporta qui di seguito:

“**omissis**.....

*PARERE FAVOREVOLE. Nulla osta alla variante di cui trattasi, confermando il parere le indicazioni già espresse in occasione della seconda conferenza dei Servizi del 24.03.2010 e precisamente:*

*Nulla osta alla variante. Parere favorevole. In fase di attuazione dei singoli interventi dovranno essere presentati progetti che tengano conto del sistema degli accessi, della viabilità e delle problematiche ad essa legate. Le soluzioni progettuali esecutive andranno autorizzate da quest'Ufficio che potrà impartire specifiche prescrizioni, ivi comprese la eventuale convenzione tra le parti e la Provincia per la manutenzione della strada e/o tratti di strade pavimentate interessate dall'attività di estrazione.”*

**11) La Regione Marche - Servizio Ambiente e Paesaggio** ha espresso il proprio parere con Decreto n.80 del 02/07/2010, acquisito agli atti con prot. 48388 del 17/07/2010, che si riporta qui di seguito:

“**omissis**.....

**- DECRETA -**

***DI ESPRIMERE** in qualità di Soggetto con Competenze Ambientali (SCA) ai sensi del paragrafo 1.3 della DGR n.1400/2008, nell'ambito delle consultazioni di cui all'art. 14 del D.lgs 152/2006 e di cui al paragrafo 2.5 della DGR 1400/2008, il proprio **contributo istruttorio** per la Variante Generale al Programma Provinciale Attività Estrattive della Provincia di Pesaro e Urbino come di seguito specificato: la Variante in oggetto comporta effetti significativi su diversi aspetti ambientali e principalmente sulle componenti ecologiche e paesaggistiche; si prende tuttavia atto della improrogabile necessità espressa dall'Amministrazione Provinciale di realizzare tale Variante per finalità di carattere economico legate a pubblico interesse; per le mitigazioni e le compensazioni necessarie a ridurre gli impatti prevedibili, si fa riferimento a quanto di seguito riportato per la Valutazione di Incidenza.*

***DI ADOTTARE** per la Variante Generale al Programma Provinciale Attività Estrattive della Provincia di Pesaro e Urbino – in relazione alle previsioni per i poli estrattivi di Cagli e Piobbico – a causa della significatività delle incidenze sui Siti Natura 2000 interessati, le seguenti misure di mitigazione e compensazione ai sensi dell'art. 5, comma 9 del DPR n. 357/97 applicabile in assenza di soluzioni alternative e in relazione sia al carattere di interesse pubblico della Variante, così come stabilito dalla L.r. 71/97, sia al suo rilevante interesse economico.*

**Misure di mitigazione:**

- 1. in sede di progettazione occorrerà adottare modalità di escavazione finalizzate principalmente al recupero morfologico-naturalistico, necessario per ricorrere alla deroga di cui all'art. 5 comma 1) lettera n) del Decreto Ministeriale 17 ottobre 2007, mediante il raggiungimento di pendenze compatibili con la stabilità dei versanti dal punto di vista del substrato, del terreno vegetale da riportare e del soprassuolo che su di esso si dovrà insediare (ad esempio la tecnica dello splatemento su gradone unico a scendere dall'alto verso il basso con la creazione di microgradonature in grado di supportare un soprassuolo stabile);*



2. *in sede di progettazione, mediante opportune modalità di escavazione, si dovranno altresì affrontare e risolvere in maniera definitiva le problematiche dei raccordi morfologici con le aree esterne a quelle di cava in modo tale che, al termine dell'attività estrattiva, il carattere antropico delle pendici sia percepibile il meno possibile;*
3. *in aggiunta a quanto stabilito al precedente punto 1, in sede di progettazione si potranno adottare, ad integrazione, modalità di escavazione finalizzate anche alla variabilità prospettica del fronte di cava, in funzione della quale possono essere ipotizzate diverse profondità di avanzamento dei fronti per simulare la conformazione irregolare delle pendici montane; potranno inoltre essere mantenute porzioni con pareti sub verticali qualora le stesse siano compatibili con il contesto ecologico e funzionali al raggiungimento degli obiettivi di cui ai precedenti punti 1 e 2;*
4. *non dovranno essere effettuate escavazioni nei piazzali di cava sia per evitare interferenze con le acque di falda sia per evitare interferenze con le prescrizioni di cui ai punti precedenti; non è ammissibile la realizzazione di laghetti per uso idropotabile, prevista nella Variante, in quanto ciò presupporrebbe un utilizzo di acqua di falda; potranno essere previsti bacini per l'accumulo di acque superficiali soltanto evitando le suddette interferenze e a condizione che siano funzionali all'incremento della biodiversità e ad eventuali motivate esigenze antincendio e che siano alimentati esclusivamente attraverso le acque di deflusso superficiale del bacino di cava;*
5. *per la sorgente perenne caratterizzata da chimismo sulfureo rilevata nell'area estrattiva di Piobbico, la realizzazione del progetto è condizionata all'assenza di eventuali implicazioni che l'escavazione potrebbe arrecare all'area di ricarica ed alimentazione della sorgente, implicazioni che andranno preventivamente valutate in fase progettuale;*
6. *per il polo estrattivo di Gorgo a Cerbara (Piobbico) il perimetro dovrà essere modificato, possibilmente riducendolo, in relazione alle effettive esigenze di recupero naturalistico e possibilmente salvaguardando l'intervento di ripristino già effettuato; occorrerà pertanto che:*
  - *lungo i lati ovest e sud-ovest dell'attuale perimetro di cava il perimetro proposto venga ridotto salvaguardando le guglie e i crinali presenti che costituiscono emergenze geologiche inserite nel sistema ecologico e paesaggistico; è opportuno che, tra le emergenze geologiche e il nuovo perimetro, venga lasciata una fascia di rispetto di sufficiente ampiezza per assicurare le funzioni ecotonali;*
  - *nei lati sud, sud-est ed est dovrà essere proporzionalmente e consequenzialmente ridotto, anche tenendo conto delle esigenze di materiale dichiarate;*
  - *una parte del fronte di cava dovrà essere messo in sicurezza (zona detritica);*
7. *in sede di progettazione si dovrà prevedere il deposito dello strato fertile superficiale soprastante le aree da scavare in cumuli separati; tali cumuli dovranno essere di piccole dimensioni, affinché sia possibile il proseguimento dell'attività biologica del terreno e quindi il suo reimpiego in loco per poter facilitare l'attecchimento e lo sviluppo di nuova vegetazione, anche spontanea.*

**Misure di compensazione:**

8. *dovranno essere individuate aree di superficie almeno pari a quelle sottratte, anche in zone non contigue a quelle interessate dalla Variante ma comunque funzionalmente connesse ai Siti Natura 2000 interessati, sulle quali effettuare impianti vegetazionali che possano sostituire gli habitat e gli habitat di interesse comunitario perduti o, comunque, che possano costituire habitat validi da realizzare tenuto conto degli obiettivi di conservazione dei Siti Natura 2000 interessati;*



9. *dovranno essere individuate aree di superficie sufficientemente vasta, tenuto conto delle incidenze contestualmente determinate in sede di valutazione di incidenza dei progetti, sulle quali effettuare il miglioramento degli habitat di interesse comunitario quale compensazione immediata supplementare per far fronte alle perdite di habitat di interesse comunitario;*
10. *dovranno essere previste azioni volte alla realizzazione e al miglioramento dei siti di nidificazione dell'avifauna, in funzione delle diverse esigenze delle diverse specie;*
11. *dovrà essere effettuato un monitoraggio delle linee elettriche locali finalizzato alla previsione di azioni di messa in sicurezza nei confronti dei rischi di collisione ed elettrocuzione per l'avifauna;*
12. *in sede di progettazione, per assicurare la riuscita degli impianti vegetazionali e dei miglioramenti degli habitat di interesse comunitario occorrerà predisporre appositi progetti, redatti da professionisti competenti in materia agronomico-forestale ed ecologico-naturalistica, che definiscano:*
  - *le caratteristiche degli impianti, con particolare riferimento alla creazione di habitat utili all'avifauna e alla fauna segnalata per i Siti Natura 2000 interessati, definendone quindi opportunamente i vari parametri dimensionali;*
  - *le necessità pedoclimatiche e le interazioni inter e intraspecifiche delle specie da mettere a dimora;*
  - *le fonti di approvvigionamento dei materiali vegetali che dovranno essere esclusivamente autoctoni;*
  - *le lavorazioni da prevedere per assicurare l'attecchimento e il miglior sviluppo delle piante e le cure colturali da prestare successivamente alla messa a dimora;*
  - *oppure, nel caso dei miglioramenti, che definiscano e motivino opportunamente gli interventi previsti;*
13. *in sede di progettazione, per assicurare la riuscita degli interventi necessari alla realizzazione e al miglioramento dei siti di nidificazione dell'avifauna occorrerà predisporre appositi progetti, redatti da professionisti competenti in materia ecologico-naturalistica.*

**DI PRESCRIVERE** *che per la Variante Generale al Programma Provinciale Attività Estrattive della Provincia di Pesaro e Urbino – in relazione alle previsioni per il polo estrattivo di Frontone – il perimetro dovrà essere modificato al fine di rendere possibile un effettivo raccordo morfologico-naturalistico e la diminuzione delle pendenze, quale condizione necessaria per ricorrere alla deroga di cui all'art. 5 comma 1) lettera n) del Decreto Ministeriale 17 ottobre 2007, in quanto il perimetro proposto non permette tecnicamente di ottenere il previsto “recupero finale delle aree a fini naturalistici”; tale modifica implica necessariamente l'interessamento di habitat prioritario; per tale motivo e a causa della significatività delle incidenze sui siti Natura 2000 interessati occorrerà attivare la procedura di cui all'art. 5, comma 10 del DPR n. 357/97 applicabile in assenza di soluzioni alternative e in relazione sia al carattere di interesse pubblico della Variante, così come stabilito dalla L.r. 71/97, sia al suo rilevante interesse economico; la previsione di cui trattasi potrà essere realizzata, previo parere della Commissione Europea, attuando le seguenti misure di mitigazione e compensazione.*

**Misure di mitigazione:**

14. *non dovranno essere effettuate escavazioni nei piazzali di cava sia per evitare interferenze con le acque di falda sia per evitare interferenze con le prescrizioni di cui ai punti precedenti; non è ammissibile la realizzazione di laghetti per uso idropotabile, prevista nella Variante, in quanto ciò presupporrebbe un utilizzo di acqua di falda;*



*potranno essere previsti bacini per l'accumulo di acque superficiali soltanto evitando le suddette interferenze e a condizione che siano funzionali all'incremento della biodiversità e ad eventuali motivate esigenze antincendio e che siano alimentati esclusivamente attraverso le acque di deflusso superficiale del bacino di cava;*

15. *in sede di progettazione occorrerà adottare modalità di escavazione finalizzate principalmente al recupero morfologico mediante il raggiungimento di pendenze compatibili con la stabilità dei versanti dal punto di vista del substrato, del terreno vegetale da riportare e del soprassuolo che su di esso si dovrà insediare (ad esempio la tecnica dello splateamento su gradone unico a scendere dall'alto verso il basso con la creazione di microgradonature in grado di supportare un soprassuolo stabile);*
16. *in sede di progettazione, mediante opportune modalità di escavazione, si dovranno altresì affrontare e risolvere in maniera definitiva le problematiche dei raccordi morfologici con le aree esterne a quelle di cava in modo tale che, al termine dell'attività estrattiva, il carattere antropico delle pendici dovrà essere percepibile il meno possibile;*
17. *in aggiunta a quanto stabilito al precedente punto 15, in sede di progettazione si potranno adottare, ad integrazione, modalità di escavazione finalizzate anche alla variabilità prospettica del fronte di cava, in funzione della quale possono essere ipotizzate diverse profondità di avanzamento dei fronti per simulare la conformazione irregolare delle pendici montane;*
18. *in sede di progettazione si dovrà prevedere il deposito dello strato fertile superficiale soprastante le aree da scavare in cumuli separati; tali cumuli dovranno essere di piccole dimensioni, affinché sia possibile il proseguimento dell'attività biologica del terreno e quindi il suo reimpiego in loco per poter facilitare l'attecchimento e lo sviluppo di nuova vegetazione, anche spontanea.*

**Misure di compensazione:**

19. *dovranno essere individuate aree di superficie almeno pari a quelle sottratte, anche in zone non contigue a quelle interessate dalla Variante ma comunque funzionalmente connesse ai Siti Natura 2000 interessati, sulle quali effettuare impianti vegetazionali che possano sostituire gli habitat e gli habitat di interesse comunitario perduti o, comunque, che possano costituire habitat validi da realizzare tenuto conto degli obiettivi di conservazione dei Siti Natura 2000 interessati;*
20. *dovranno essere individuate aree di superficie sufficientemente vasta, tenuto conto delle incidenze contestualmente determinate in sede di valutazione di incidenza dei progetti, sulle quali effettuare il miglioramento degli habitat di interesse comunitario quale compensazione immediata supplementare per far fronte alle perdite di habitat di interesse comunitario;*
21. *dovranno essere previste azioni volte alla realizzazione e al miglioramento dei siti di nidificazione dell'avifauna, in funzione delle diverse esigenze delle diverse specie;*
22. *dovrà essere effettuato un monitoraggio delle linee elettriche locali finalizzato alla previsione di azioni di messa in sicurezza nei confronti dei rischi di collisione ed elettrocuzione per l'avifauna;*
23. *in sede di progettazione, per assicurare la riuscita degli impianti vegetazionali e dei miglioramenti degli habitat di interesse comunitario occorrerà predisporre appositi progetti, redatti da professionisti competenti in materia agronomico-forestale ed ecologico-naturalistica, che definiscano:*



- *le caratteristiche degli impianti, con particolare riferimento alla creazione di habitat utili all'avifauna e alla fauna segnalata per i Siti Natura 2000 interessati, definendone quindi opportunamente i vari parametri dimensionali;*
- *le necessità pedoclimatiche e le interazioni inter e intraspecifiche delle specie da mettere a dimora;*
- *le fonti di approvvigionamento dei materiali vegetali che dovranno essere esclusivamente autoctoni;*
- *le lavorazioni da prevedere per assicurare l'attecchimento e il miglior sviluppo delle piante e le cure colturali da prestare successivamente alla messa a dimora;*
- *oppure, nel caso dei miglioramenti, che definiscano e motivino opportunamente gli interventi previsti;*

24. *in sede di progettazione, per assicurare la riuscita degli interventi necessari alla realizzazione e al miglioramento dei siti di nidificazione dell'avifauna occorrerà predisporre appositi progetti, redatti da professionisti competenti in materia ecologico-naturalistica.*

**DI DISPORRE** *che le prescrizioni di cui ai precedenti punti 4, 6, 8, 9, 10, 11, 14, 19, 20, 21 e 22 siano inserite nei documenti di variante, prevedendone, ove necessario, soggetti attuatori nonché tempi e modalità di attuazione affinché tali compensazioni siano realizzate antecedentemente o contestualmente all'attuazione della Variante.*

**DI PRESCRIVERE** *che i progetti relativi a ciascuna previsione di Variante dovranno essere sottoposti alla procedura di valutazione di incidenza secondo quanto disposto dalla normativa di riferimento e dalla DGR n. 220 del 9 febbraio 2010 "Adozione delle linee guida regionali per la valutazione di incidenza di piani ed interventi" e tenendo conto delle prescrizioni contenute nel presente decreto.*

**DI TRASMETTERE** *copia conforme del presente atto, concernente la Variante Generale al Programma Provinciale Attività Estrattive della Provincia di Pesaro e Urbino – per le previsioni relative ai poli estrattivi di Cagli e Piobbico, al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5, comma 9 del DPR n. 357/1997.*

**DI TRASMETTERE** *copia conforme del presente atto, concernente la Variante Generale al Programma Provinciale Attività Estrattive della Provincia di Pesaro e Urbino – per la previsione relativa al polo estrattivo di Frontone, alla Commissione europea per il tramite del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5, comma 10 del DPR n. 357/1997."*

**11) La Comunità Montana AMBITO 1** ha espresso il proprio parere con nota prot. 2831 del 15/07/2010, trasmesso con fax del 15/07/2010 e acquisito agli atti con prot. 48028 del 16/07/2010, che si riporta qui di seguito:

**"omissis.....**

*con la presente si conferma quanto già espresso come contributo nella fase di Scoping con nota prot. n. 1234 del 23/03/2010, e precisamente:*

*non condividiamo la previsione del Piano di inserire i siti del Logo e di Lupaiolo quali siti suscettibili di attività estrattiva e chiediamo che gli stessi, in ragione all'alta valenza ambientale e naturalistica, siano esclusi dalla variante almeno fino al pronunciamento del Consiglio di Stato – riguardo al sito di Lupaiolo Basso condividiamo l'inserimento a patto che l'attività estrattiva abbia veramente fini di recupero e bonifica del sito."*



**12) Il Corpo Forestale dello Stato** ha espresso il proprio parere con nota prot. 3709 del 14/07/2010, acquisita agli atti con nota prot. 50321 del 26/07/2010, che si riporta qui di seguito:

*“In riferimento alla nota n. 29597 del 30/04/2010, con la quale codesto Servizio ha trasmesso il Rapporto Ambientale di VAS per la Variante Generale al Programma in oggetto specificato, quest’ufficio non può che confermare quanto già comunicato con nota n. 2644 del 30/03/2010.”*

**Con nota prot. 2644 del 30/03/2010 il Corpo Forestale dello Stato - Coordinamento Provinciale di Pesaro, esprimeva le seguenti valutazioni:** *“.....Si evidenzia l’altissima valenza ambientale e paesaggistica delle aree circostanti i siti estrattivi individuati ed oggetto appunto della variante di cui trattasi. Ogni valutazione in tal senso pertanto potrà essere espressa sulla base di adeguate e precise analisi floristico vegetazionali, faunistiche, ecc.”*

**13) L’Autorità di Bacino delle Marche** ha espresso il proprio parere con nota prot 463475 del 16/07/2010, acquisita agli atti con prot. 50762 del 27/07/2010, che si riporta qui di seguito:

*“omissis.....*

*Nel Rapporto Ambientale sono state trattate, per il tema acqua e suolo-sottosuolo, le tematiche indicate in sede di procedura di scoping e fornite alcune valutazioni e prescrizioni per considerare tali aspetti nelle successive fasi progettuali.*

*A seguito dell’analisi della documentazione presentata si ritiene importante precisare alcuni aspetti e fornire opportune modifiche/integrazioni alle misure e prescrizioni indicate nel Rapporto Ambientale e negli elaborati della variante.*

*Circa la verifica di conformità “urbanistica” del PPAE con le previsioni del PAI non è previsto dalla normativa vigente il rilascio di uno specifico parere da parte dell’Autorità di bacino regionale.*

*In ogni caso:*

- per le aree a pericolosità P2 le N.A. del PAI non prevedono una preclusione particolare per l’esecuzione di qualsiasi intervento ma la compatibilità di ogni intervento deve essere dimostrata con la verifica tecnica da allegare al Progetto di intervento (art 12, comma 5 N.A. del PAI);*
- per le aree a pericolosità P3 le N.A. specificano quali sono gli interventi esclusivamente ammessi e tra questi non vi ricade l’attività estrattiva (art. 12 , comma 3); sono ovviamente permessi, gli interventi di monitoraggio e bonifica dei dissesti e di sistemazione dei versanti;*
- per le aree inondabili le N.A. specificano quali sono gli interventi esclusivamente ammessi e tra questi non vi ricade l’attività estrattiva (artt 7 e 9).*

*Precisato quanto sopra si ritiene che non sia possibile concludere che qualsiasi tipologia di uso-intervento con varia finalità, che determini in via incidentale l’eventuale bonifica di un dissesto sia ammissibile ai sensi delle N.A. del PAI e rientri all’art. 12, comma 3, lett. a); tale interpretazione, in qualche modo assunta nel Rapporto Ambientale, non è evidente ed esplicita nelle N.A. del PAI e richiederebbe quanto meno una apposita valutazione e condivisione da parte del Comitato Tecnico dell’Autorità di bacino, definendone accuratamente i limiti di applicazione.*

*Pertanto, l’intervento di bonifica potrà configurarsi come tale qualora presenti tutte le caratteristiche dello stesso: finalità primaria di bonifica del dissesto (in genere perchè interferisce con manufatti o impedisce determinati usi antropici), adeguate indagini per la caratterizzazione del dissesto, verifiche e definizione del progetto di sistemazione-bonifica secondo le tecniche adeguate alla tipologia di dissesto, monitoraggio per verificare l’efficacia dell’intervento; successivamente alle suddette fasi sarà possibile proporre una riclassificazione del dissesto, secondo la procedura prevista all’art. 19 delle N.A. del PAI, e ridurre i vincoli normativi; nelle N.A. del PAI i casi in cui*



*vi è la possibilità teorica di effettuare determinate tipologie di interventi-opere-usi contestualmente alla realizzazione di interventi di bonifica, senza necessità di riclassificare o ripерimetrare formalmente il dissesto, sono limitati ad alcuni casi espressamente specificati (es: realizzazione o ampliamento infrastrutture viarie pubbliche o di interesse pubblico).*

*In definitiva si ritiene che, allo stato attuale, non sia possibile eseguire delle attività estrattive all'interno delle aree mappate nel PAI a pericolosità P3, senza una preventiva riclassificazione-riperimetrazione dei dissesti.*

*Considerando quanto indicato, per i poli estrattivi all'interno o in stretta prossimità dei quali siano presenti dissesti mappati nel PAI (Ponte Alto di Cagli e Lupaiolo basso di Lunano), a pericolosità P3 o P2, si ritiene opportuno specificare che:*

- *dovrà essere effettuata una caratterizzazione geologico-geomorfologica e geotecnica dei movimenti franosi individuati nel PAI (o altri riscontrabili in sito) e valutare se le limitrofe attività estrattive possano determinare peggioramento delle condizioni di dissesto, prevedendo eventuali interventi per mitigare le interferenze negative e gli opportuni monitoraggi;*
- *le attività e gli usi consentiti nelle aree mappate nel PAI sono limitati a quelli espressamente specificati all'art. 12, 7 e 9 delle relative N.A. e tra questi non sono previsti le attività estrattive;*
- *eventuali interventi di bonifica dovranno essere contenuti in specifico separato progetto, prevedendo le opportune misure di monitoraggio per verificare l'efficacia degli stessi;*
- *a seguito dell'esecuzione di indagini o degli interventi di bonifica potrà essere presentata istanza di riclassificazione o ripерimetrazione dei dissesti ai sensi dell'art. 19 delle N.A. del PAI (es: nel caso della situazione di Ponte Alto di Cagli, là dove il perimetro del PAI dovesse corrispondere al piazzale di cava o ai fronti di cava, potrà essere chiesta la ripерimetrazione ai sensi dell'art. 19 delle N.A. del PAI);*
- *l'autorizzazione all'attività estrattiva e/o la commercializzazione del materiale eventualmente asportato in quanto funzionale all'intervento di bonifica - realizzato secondo criteri, modalità ed obiettivi sopra definiti - potrà essere attuata solo a seguito di provvedimento di riclassificazione o ripерimetrazione dell'area interessata dal medesimo intervento di bonifica.*

*Tra gli indicatori di monitoraggio potranno essere previsti, per la componente suolo, ad integrazione di quelli indicati:*

- *estensione delle aree in dissesto (mq);*
- *movimenti del suolo-sottosuolo (mm);*
- *livelli piezometrici (cm)*

*Per quanto riguarda la componente Acqua si ritiene opportuno indicare che:*

- *per il polo di Gorgo a Cerbara e di Lupaiolo basso siano redatti appositi studi idrogeologici per determinare se ricadono nell'area di ricarica delle sorgenti presenti nelle vicinanze e caratterizzare le sorgenti (es: tipologia, portata, chimismo, curve di esaurimento); in tal caso valutare l'entità dell'eventuale interferenza dell'attività estrattiva sul loro regime; siano approfonditi gli aspetti relativi all'utilizzo e concessione delle sorgenti in questione;*
- *per il polo di Ponte Alto sia redatto una analisi/studio idrogeologico per valutare l'eventuale interferenza con i pozzi di prelievo idropotabile di Ponte Alto di Marche Multiservizi, escludendo l'attività estrattiva nella porzione eventualmente ricadente all'interno della zona di rispetto (il perimetro del polo estrattivo potrebbe ricadere, sia pure marginalmente, entro un raggio di 200 m dal punto di prelievo);*



- *per i nuovi prelievi di acque superficiali o di subalveo ai fini delle attività estrattive e per l'eventuale realizzazione di bacini idrici si ricorda le necessità dell'acquisizione del parere vincolante dell'Autorità di bacino ai sensi dell'art. 7 del R.D. 1775/1933.*

*Tra gli indicatori di monitoraggio potranno essere previsti, per la componente acqua, ad integrazione di quelli indicati:*

- *portate delle sorgenti (l/s e mc).*

*Per quanto riguarda il monitoraggio, con riferimento all'indicazione nel rapporto ambientale che gli indicatori andranno elaborati su base annua, si ritiene che alcuni indicatori di tipo ambientale/risposta dovranno essere elaborati su base temporale inferiore all'anno (almeno mensile o trimestrale) e che almeno nelle successive fasi di approvazione dei progetti (V.I.A.), dovranno essere definiti le frequenze e le modalità dei monitoraggi.*

*Per quanto sopra esposto per la variante in oggetto non emergono attualmente preclusioni sicuramente ostative, ma nelle successive fasi di attuazione andranno adeguatamente valutati in dettaglio alcuni impatti sulle componenti ambientali per la definizione ed estensione dei progetti di coltivazione, tenendo conto delle indicazioni sopra esposte.*

**14) Il Comune di Cagli** ha espresso il proprio parere con nota prot. 1475/69 del 16/07/2010 acquisita agli atti con prot. 49425 del 21/07/2010, che si riporta qui di seguito:

**“omissis.....**

*questo Comune ribadisce il proprio PARERE FAVOREVOLE alla proposta di variante come espresso con delibera di Giunta Comunale n° 31/2010 già in Vs. possesso.”*

Con la suddetta Delibera n.31/2010 il Comune di Cagli deliberava:

**“.....omissis.....**

- *di concordare con le previsioni dell'Amministrazione Provinciale in relazione sia all'individuazione di un nuovo sito estrattivo in Loc. Ponte Alto che ai volumi utili complessivi estraibili su base decennale;*
- *che il recupero dell'area abbia le seguenti destinazioni finali e pertanto le modalità dell'intervento tengano conto di tali destinazioni:*

**Parco archeologico:**

- *i fronti di cava dovranno avere pareti con adeguate pendenze al fine di rendere stabili i fronti e dovranno essere rese accessibili mediante la realizzazione di una rete di sentieri. Inoltre i fronti di cava dovranno essere ricoperti da adeguata vegetazione, in particolare delle specie già presenti nella zona, al fine di ricreare un ambiente compatibile dal punto di vista ambientale con la zona interessata dall'intervento.*

**Area turistico ricreativa:**

- *nei piazzali dovranno essere realizzate strutture atte a favorire la sosta delle numerose persone che normalmente transitano lungo la strada Provinciale n. 3 Flaminia. In particolare l'area di sosta dovrà essere adeguatamente ombreggiata tramite la messa a dimora di essenze botaniche autoctone nonché attrezzata con servizi vari quali parcheggi ben delimitati, tavoli, panchine punto di ristoro, servizi igienici, etc. ed un lago artificiale per pesca sportiva nonché ulteriori attrezzature a servizio del pubblico al fine di rendere piacevole la sosta.”*



**15) La Regione Marche - Servizio Energia, Fonti Rinnovabili, Risparmio Energetico ed Attività Estrattive** ha espresso il proprio parere con nota prot. 476668 del 23/07/2010, acquisita agli atti con prot. 50214 del 24/07/2010, che si riporta qui di seguito:

“omissis.....

*Tale sopralluogo congiunto e la successiva istruttoria hanno portato questo ufficio alle seguenti valutazioni:*

- *Il sito di **Piobbico** (località Gorgo a Cerbara) unitamente a quello di **Cagli** (località Ponte Alto) con opportune precauzioni, possono prestarsi allo scavo del materiale calcareo come previsto dalla Variante Generale al P.P.A.E. di P.U. ed al successivo recupero ambientale;*
- *Per quanto riguarda il sito di **Frontone** (località Rave della Foce), il recupero ambientale sembrerebbe piu' difficile rispetto ai due siti sopraccitati, soprattutto per motivi morfologici e di vincolistica e pertanto una ottimale soluzione i recupero naturalistico-ambientale dovrà essere attentamente valutata in sede progettuale;*
- *Per quanto riguarda il sito di **Lunano** (località Lupaiolo Basso), in cui si intende scavare i c.d. “conglomerato a5” per un quantitativo decennale di circa 848.000 m<sup>3</sup>, la sua scelta appare valida senza criticità.”*

**16) Il Comune di Lunano, con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 33 del 19/07/2010**, acquisita agli atti con prot. 50241 del 24/07/2010, ha deliberato il seguente parere:

“omissis.....

1. *di esprimere parere favorevole in ordine alla variante parziale del Programma Provinciale delle Attività Estrattive (PPAE), e del PEAE (Programma Esecutivo delle Attività Estrattive), approvata dalla Provincia di Pesaro e Urbino con delibera del Consiglio provinciale n. 80/2010;*
2. *di esprimere parere favorevole alla attivazione del nuovo polo in località Lupaiolo Basso a prescindere dal trasferimento delle quantità già previste nei siti di Logo di Sassocorvaro e Lupaiolo Alto di Lunano;*
3. *di confermare la richiesta alla Regione Marche e quindi alla Provincia di Pesaro e Urbino di ribadire la necessità di modificare il Programma Provinciale delle Attività Estrattive (PPAE), e del PEAE (Programma Esecutivo delle Attività Estrattive) eliminando il polo estrattivo sito in località Lupaiolo Alto per le motivazioni già espresse da questo Comune con deliberazione n. 27/2005;*

.....”

**17) La Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici delle Marche** ha espresso il proprio parere con nota prot. 6797 del 30/08/10, trasmesso con fax del 30/08/2010 e acquisito agli atti con prot. 58393 del 30/08/2010, che si riporta qui di seguito:

“ omissis.....,questa Soprintendenza per quanto di specifica competenza fa presente quanto segue.

*Il programma in questione è stato già esaminato con nota prot. 3636 del 16.03.2010 che per brevità di riferimento si allega in copia.*

*Nelle controdeduzioni (pag. 21) del Rapporto Ambientale si precisa che la Variante al PPAE ed al PEAE, in conformità alla Legge Regionale 30/2009 è “espressamente finalizzata la definitivo recupero ambientale di cave attive...e compromesse da precedenti rilevanti attività estrattive”*

*Inoltre a pag. 103 del predetto Rapporto Ambientale vengono evidenziate le misure di mitigazione, compensazione ed orientamento per ridurre gli effetti negativi dell’attuazione dei Piani in questione.*

MDF\MP

C:\Documents and Settings\difazio\_m\Desktop\varie cave\controdeduzioni serv 4\_2\10ZZ20105.doc



*Tenuto conto di quanto sopra riportato, questa Soprintendenza nel confermare il precedente parere negativo sul programma di cui alla nota prot. 3636, ritiene necessario, al fine di una esaustiva valutazione dello stesso, di poter esaminare un progetto attinente le opere di recupero sistemazione ambientale delle aree già compromesse dalle attività estrattive e di poter valutare sotto il profilo dell'impatto paesaggistico le eventuali nuove proposte di siti estrattivi.*

*Si rimane a disposizione per eventuali ulteriori delucidazioni su quanto sopra riportato."*

**18) Il Servizio 4.1 - P.O. Compatibilità delle Previsioni urbanistiche con le condizioni geomorfologiche del territorio della Provincia di Pesaro e Urbino**, con nota prot. 58417 del 30/08/2010, ha espresso il seguente parere:

*"In riferimento alla nota del 05 maggio 2010 con la quale l'Autorità Competente ha trasmesso il Rapporto ambientale relativo al piano in oggetto, ai fini dell'espressione del parere previsto nell'ambito della Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) di cui al D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.*

***Premesso** che in base agli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di Valutazione Ambientale Strategica, questa Posizione Organizzativa è stata individuata da parte dell'Autorità Competente, fra i Soggetti con competenze in materia Ambientale (SCA) da coinvolgere ai fini dell'espressione del parere sul rapporto ambientale relativo alla Variante Generale al Piano Provinciale Attività Estrattive PPAE ed al programma Esecutivo delle Attività estrattive PPAE.*

***Evidenziato** che gli aspetti ambientali riconducibili alla competenza della scrivente P.O. sono: suolo, sottosuolo, acqua (superficiale e sotterranea), reticolo idrografico superficiale e ambiente ripariale;*

***Preso atto** che l'Amministrazione Provinciale di Pesaro e Urbino con Delibera n.109 del 20/10/2003, ha approvato il Programma Provinciale delle Attività Estrattive (P.P.A.E.), quale strumento di pianificazione di settore al fine di soddisfare il fabbisogno di materiali inerti seguendo le indicazioni del Piano Regionale delle Attività Estrattive (P.R.A.E.) e attuando una politica di valorizzazione paesistico-ambientale dei siti di cava ed ex cave;*

***Posto** che i primi anni di attuazione del PPAE hanno rilevato la problematica e la forte esigenza di reperimento in ambito provinciale di "materiali inerti di qualità" (calcari massicci, maiolica, corniola, ecc.). L'impossibilità di fatto di reperire materiale inerte "di qualità" nel territorio provinciale, deriva essenzialmente dalla presenza, nelle zone di ubicazione dei relativi giacimenti, dei vincoli e divieti imposti dalla L.R. 71/1997 "Norme per la disciplina delle attività estrattive" e dal PPAR, in base ai quali nelle zone in cui è rilevante la presenza di tale materiale (massicci del M.te Nerone, M.te Petrano, Catria, Furlo, ecc.), situate in ambiti dal rilevante valore ambientale e paesaggistico, è stato impossibile prevedere siti estrattivi.*

***Preso atto** che la problematica del reperimento dei cosiddetti "calcari di qualità" è stata risolta dalla Regione Marche con l'approvazione della Legge Regionale 7 dicembre 2009, n. 30 "Nuove norme in materia di attività estrattive e modifiche ed integrazioni alla legge regionale 1° dicembre 1997, n. 71 "Norme per la disciplina delle attività estrattive", che ha consentito l'individuazione di nuovi poli estrattivi per l'estrazione dei "calcari di qualità", in deroga ad alcuni divieti previsti dall'art. 6 della L.R. n. 71/1997.*

***Considerato** altresì che la presente variante Generale del Programma Provinciale è stata redatta con lo scopo di:*

- *riassegnare i quantitativi di materiale di cava non ancora assegnati a conclusione della fase istruttoria dei progetti presentati, ammontanti a circa 5.750.689 mc., inclusi i volumi da assegnare nella 2° fase di attuazione del P.P.A.E., i volumi previsti inizialmente per le argille e in fase successiva esclusi dai livelli produttivi con L.R. n.7/2007, i volumi assegnati*



ai poli estrattivi ubicati nei Comuni della Valmarecchia non ancora estratti al dicembre 2009, i volumi non richiesti inerenti i calcari “di non difficile reperibilità”, i quantitativi non richiesti di arenarie;

- recepire e dare attuazione alle nuove previsioni normative della L.R. n.30/2009, di modifica e integrazione della L.R. n.71/1997;
- dare soluzione alla carenza, in ambito provinciale, di “calcari di qualità”, con riduzione delle importazioni di inerti da extraregione o dall'estero, allo scopo di eliminare o ridurre i disagi ambientali, le problematiche relative al traffico lungo la viabilità provinciale e colmare lo squilibrio venutosi a creare nel mercato di tali materiali;
- formulare indirizzi per il recupero e la valorizzazione ambientale delle aree di cava.

**Rilevato** che la variante interessa 4 poli estrattivi di seguito individuati:

- Comune di Piobbico - Località Gorgo a Cerbara (Materiale: Calcarea Massiccio-Maiolica-Corniola).
- Comune di Frontone - Località Rave della Foce (Materiale: Maiolica).
- Comune di Cagli - Località Ponte Alto (Materiale Corniola-Calcarea Massiccio).
- Comune di Lunano – Località Lupaiolo Basso (Materiale: Conglomerato Messiniano di Pietrarubbia).

**Evidenziato** che, in relazione agli aspetti di competenza della scrivente P.O., dalla documentazione trasmessa risulta quanto segue:

- il sito estrattivo cod.KM001 in località Gorgo a Cerbara nel Comune di Piobbico, identificato come “cava attiva alla data di approvazione del PRAE (09 aprile 2002), ai sensi dell'art. 2, comma1, lettera a) della L.R. n.30/2009 e come “sito compromesso da precedenti rilevanti attività estrattive”, ai sensi dell'art.2, comma 1, lettera b) della L.R. 30/2009, risulta essere parzialmente interessato dalla fascia di rispetto della sorgente sulfurea ubicata in destra idrografica del torrente Candigliano;
- il polo estrattivo cod.COI001, in località Ponte Alto- Comune di Cagli, identificato come “sito compromesso da precedenti rilevanti attività estrattive”, ai sensi dell'art. 2, comma1, lettera b) della L.R. n.30/2009, risulta essere marginalmente interessato ad ovest, in corrispondenza della parte bassa in prossimità del piazzale esistente, da un movimento gravitativo classificato nel P.A.I. Regionale con grado di pericolosità e rischio elevato P3 – R3 (F-05-1546);
- il nuovo sito estrattivo cod. FCOB014-22b, in località Lupaiolo Basso – Comune di Lunano risulta avere all'interno del proprio perimetro una sorgente, oltre ad essere interessato da due movimenti gravitativi, classificati dal P.A.I. Regionale con livello di pericolosità e rischio P3-R1 (F-02-2047) e P2-R1 (F-02-2009);

**Rilevato** altresì, riguardo ai poli estrattivi interessati da perimetrazioni P.A.I. che individuano zone in dissesto con pericolosità elevata, che la variante nell'ambito degli interventi di coltivazione e recupero, prevede anche la bonifica del dissesto interessato dall'intervento di estrazione, con riferimento all'art.12, comma3 delle N.T.A. del P.A.I.;

**Considerato** che, in relazione a quanto sopra, l'attività estrattiva non rientra fra gli usi consentiti nelle suddette aree in dissesto, disciplinati dall'art. 12 delle N.A del P.A.I..

Ne consegue che in linea generale l'intervento proposto, non contemplato dalla norma per tali zone P.A.I., non può legittimarsi quale intervento finalizzato alla messa in sicurezza delle aree a rischio;

**Evidenziato** che, solo a seguito dell'esecuzione di adeguate indagini e verifiche per la caratterizzazione dei dissesti e la conseguente predisposizione del progetto di bonifica, potrà essere presentata istanza di riclassificazione o ripermetrazione dei dissesti, ai sensi dell'art. 19 delle N.A.



*del PAI. Si fa presente che relativamente al polo estrattivo di Ponte Alto di Cagli, qualora il perimetro della zona P3 del PAI corrisponda al piazzale di cava esistente, sussistono validi presupposti per attivare la predetta procedura di ripermimetrazione;*

*Valutato il contenuto del Rapporto Ambientale e della allegata documentazione questa P.O., per gli aspetti di propria competenza, esprime **PARERE POSITIVO** sulla Variante Generale al Programma Provinciale delle Attività Estrattive (P.P.A.E.) ed al Programma Esecutivo delle Attività Estrattive (PEAE), fatte salve le seguenti prescrizioni:*

### **Tema ambientale Suolo**

- *Non rientrando tra gli interventi ammessi dalle N.A. del P.A.I., all'interno delle aree con pericolosità elevata, molto elevata (P3-P4), non potrà attuarsi l'attività di coltivazione, salvo preventiva procedura di riclassificazione o ripermimetrazione ai sensi dell'art. 19 delle medesime Norme di Attuazione.*
- *Il progetto di coltivazione e quello di ricomposizione ambientale, andranno redatti nel pieno rispetto di quanto contenuto all' art.9 Progetto di coltivazione e all'art.11 Ricomposizione ambientale della L.R. Marche 01/12/97 n.71 "Norme per la disciplina delle attività estrattive", segnatamente per quanto concerne la documentazione attinente agli aspetti geologici, geomorfologici, idrologici e idrogeologici.*
- *Per i poli che investono aree in dissesto cartografate dal P.A.I. o limitrofi alle stesse, andrà inoltre predisposta la prescritta verifica tecnica (art.12 N.A. del P.A.I.) attraverso indagini specifiche, volte alla caratterizzazione dei fenomeni. Tali studi, sufficientemente estesi al di fuori degli ambiti di previsione, saranno volti a dimostrare la compatibilità dell'attività di coltivazione con le condizioni di rischio accertato, verificando l'influenza dello scavo sulle condizioni di stabilità generale del pendio, individuando nell'eventualità adeguati interventi di mitigazione. Sui fronti di scavo in progetto andranno condotte le verifiche di sicurezza, secondo il disposto del paragrafo 6.8.6 del D.M. 14/01/2008 Norme Tecniche per le Costruzioni.*
- *Sugli ambiti di intervento andrà avviata la prevista attività di monitoraggio.*

### **Tema ambientale Acqua**

- *Sui poli di Lupaiolo Basso e Gorgo Cerbara andranno condotti specifici studi ideologici-idrogeologici, al fine di determinare puntualmente l'effettiva zona di ricarica delle captazioni, attualmente fissata dal D.Lgs. 152/2006 su base meramente geometrica. Andranno pertanto valutate le possibili interferenze negative dell'attività di coltivazione sul regime delle acque sotterranee, individuando nel caso limitazioni all'attività stessa anche in relazione all'utilizzo e finalità della captazione. Si richiama a tal proposito il franco di rispetto dal tetto della falda, fissato cautelativamente dal P.P.A.E in misura non inferiore a 3.00 m, rispetto al livello misurato di massimo ravvenamento.*
- *Per quanto riguarda la sorgente perenne ricadente all'interno del polo estrattivo di Lupaiolo, non è consentita la possibilità di utilizzo della zona di tutela assoluta, con estensione di almeno 10 m di raggio dal punto di captazione, se non la sua protezione e la possibilità di adibirla esclusivamente ad opere di captazione o presa e ad infrastrutture di servizio, ai sensi del D.Lgs. n.152/2006. Tutto ciò trova peraltro riscontro all'art.36 delle Norme Tecniche di Attuazione del P.P.A.E. In merito si richiama infine quanto contenuto nella dichiarazione di compatibilità della Regione Marche, di cui alla delibera di Giunta 346 del 17/03/2008, che individuava, fra le varie prescrizioni imposte, la recinzione perimetrale dell'area di cava, incluse le superfici accessorie destinate a piste o altre utilità di cantiere, ad una distanza di almeno 200 m dalla sorgente individuata all'interno del perimetro del bacino estrattivo proposto.*



- *Riguardo ai poli estrattivi di Ponte Alto e Rave della Foce, occorre segnalare che le precedenti attività estarttive hanno interessato zone prossime a corsi d'acqua demaniali, compromettendo in parte le fasce di pertinenza fluviale, a cui le norme attribuiscono finalità idrauliche, ambientali, ecologiche nonché di fruizione sociale e naturalistica. Si ritiene pertanto opportuno, quale misura di compensazione, il ripristino a verde delle fasce di pertinenza fluviale, laddove risultino compromesse. Tali ambiti di rispetto, immediatamente adiacenti ai corpi idrici, dovranno avere profondità non inferiore a 10 m. dal ciglio di sponda o dal piede dell'argine del corso d'acqua, ovvero dalla proprietà demaniale. In ogni caso con l'attività di escavazione in progetto andranno sempre rispettate le distanze minime dai corsi d'acqua, fissate R.D. 523/1904.*
- *Sia il progetto di coltivazione che di ricomposizione ambientale dovrà prevedere un adeguato sistema di regimazione delle acque superficiali, in particolare delle acque di ruscellamento dai settori di monte, da approntare anche in via provvisoria durante le fasi di escavazione.*
- *In relazione alla possibilità di realizzare laghi di accumulo nell'ambito del progetto di ricomposizione ambientale, si ritiene che tale scelta vada valutata con attenzione, tenuto conto delle possibili interferenze con la falda in massima ricarica e le captazioni esistenti, della disponibilità della risorsa idrica, in relazione al DMV dei corpi idrici, fermo restando il rispetto delle distanze imposte dal R.D. 523/1904."*



### **3. DESCRIZIONE DELLA VARIANTE**

Il Programma Provinciale delle Attività Estrattive (PPAE), approvato dall'Amministrazione Provinciale di Pesaro e Urbino con Delibera n. 109 del 20/10/2003, rappresenta lo strumento di pianificazione settoriale avente l'obiettivo, a livello provinciale, sia di soddisfare il fabbisogno di materiali inerti nel rispetto delle indicazioni del P.R.A.E. (Piano Regionale delle Attività Estrattive), che di attuare una politica di recupero e valorizzazione paesistico-ambientale dei siti di cava e di ex cave. Il PPAE ha efficacia decennale a decorrere dalla data di approvazione, con possibilità di adeguamenti o varianti a seguito di apposite verifiche biennali riguardo la sua applicazione e il raggiungimento o scostamento degli obiettivi prefissati.

Nel mese di dicembre 2009 il Servizio 4.2 di questa Amministrazione Provinciale (autorità procedente) ha ultimato la verifica circa lo stato di attuazione del PPAE e del PEAE, approvata dalla Giunta Provinciale con Deliberazione n. 406 del 22/12/2009, in base alla quale è stato valutato il trend estrattivo per le varie tipologie di materiali di cava.

La verifica effettuata ha permesso di evidenziare alcuni scostamenti in difetto tra i quantitativi massimi di materiali utili estraibili nell'arco decennale di efficacia del PPAE e i volumi assegnati e/o in fase di assegnazione sulla base dei progetti di sfruttamento pervenuti per i diversi poli estrattivi.

In particolare rispetto ai 16.084.000 mc da assegnare nella 1° fase di attuazione del PPAE, risultano tuttora non ancora assegnati 3.471.544 mc (corrispondenti ad una percentuale del 21,5%), con i maggiori scostamenti in termini volumetrici riferiti ai calcari, ai conglomerati e alle ghiaie.

Oltre ai dati sopra riportati, riferiti ai volumi residui non assegnati e ai rispettivi scostamenti, i primi anni di attuazione del PPAE hanno evidenziato la problematica e la forte esigenza di reperimento in ambito provinciale di "materiali inerti di qualità" (calcari massicci, maiolica, corniola, ecc.). L'impossibilità di fatto di reperire materiale inerte "di qualità" nel territorio provinciale, deriva essenzialmente dalla presenza, nelle zone di ubicazione dei relativi giacimenti, dei vincoli e divieti imposti dalla L.R. 71/1997 "Norme per la disciplina delle attività estrattive" e dal PPAR, in base ai quali nelle zone in cui è rilevante la presenza di tale materiale (massicci del M.te Nerone, M.te Petrano, Catria, Furlo, ecc.), situate in ambiti dal rilevante valore ambientale e paesaggistico, è stato impossibile prevedere siti estrattivi.

Tale situazione ha indotto le imprese estrattive presenti in ambito provinciale ad importare i quantitativi necessari dalle coste croate o da altre province o regioni, (Umbria, Abruzzo, Puglia) con inevitabili ripercussioni sul sistema dei trasporti e dalla movimentazione dei materiali. I calcari di buona qualità, con caratteristiche per certi versi assimilabili a quelli provenienti dalla costa croata, dalle province di Macerata e Ancona, o dall'Umbria, sono unicamente riscontrabili nei poli estrattivi individuati dal PPAE, nei comuni di Talamello e Novafeltria (calcari della "Formazione di S. Marino"), ora non più ricadenti nella Provincia di Pesaro e Urbino, ma facenti parte della Provincia di Rimini in attuazione della L. n. 117/2009, e in comune di Pergola – F.sso del Bifolco (calcari della "Formazione della Maiolica"). I quantitativi previsti dal PPAE sono comunque insufficienti, e non riescono quindi a soddisfare il fabbisogno provinciale. Importanti siti estrattivi di pietra calcarea di ottima qualità, e per notevoli volumi di materiale, sono stati invece attivati da tempo in provincia di Macerata, e in provincia di Ancona, con previsione di scavo anche in sotterraneo per diversi milioni di metri cubi; la notevole produzione di materiali inerti di ottima qualità che giunge da tali zone, dove peraltro si riforniscono anche diverse ditte del nostro territorio provinciale, ha creato un evidente squilibrio in ambito regionale nel mercato dei materiali inerti, a tutto vantaggio delle imprese estrattive che operano nei poli estrattivi di calcare del maceratese e della provincia di Ancona, penalizzando quindi gli operatori del settore estrattivo presenti nel nostro territorio provinciale. La problematica del reperimento dei cosiddetti "calcari di qualità" è stata risolta dalla Regione Marche con l'approvazione della Legge Regionale 7 dicembre 2009, n. 30 "Nuove norme in materia di attività estrattive e



modifiche ed integrazioni alla legge regionale 1° dicembre 1997, n. 71 “Norme per la disciplina delle attività estrattive”, che ha consentito l’individuazione di nuovi poli estrattivi per l’estrazione dei “calcarei di qualità”, in deroga ad alcuni divieti previsti dall’art. 6 della L.R. n. 71/1997.

La L.R. n. 30/2009 infatti, tra le modifiche e novità introdotte, all’art. 2, commi 1 e 2, ha disposto, che:  
*“1. Le Province che non abbiano assegnato, a conclusione del procedimento previsto dai rispettivi PPAAE, i quantitativi massimi estraibili stabiliti dal PRAE vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, possono, limitatamente ai quantitativi non assegnati:*

*a) emanare appositi avvisi pubblici che consentano ai soggetti interessati la presentazione di varianti ai progetti già autorizzati o nuovi progetti, comportanti la prosecuzione o l’ampliamento finalizzato al definitivo recupero ambientale di cave attive alla data di approvazione del PRAE;*

*b) prevedere poli estrattivi nei siti compromessi da precedenti rilevanti attività estrattive.*

*2. La disposizione di cui al comma 1 si applica esclusivamente ai materiali di difficile reperibilità individuati dal PRAE.”.*

In recepimento del sopravvenuto disposto della L.R. 30 del 07/12/2009 e in base a quanto previsto dall’articolo 3, comma 2 della Norme Tecniche di Attuazione del PPAAE, che si cita integralmente “*Sono previste delle verifiche biennali sul trend estrattivo dei materiali previsti dal Programma, e al fine del monitoraggio sugli effetti ambientali prodotti. Sulla base di tali verifiche sono possibili adeguamenti o varianti al Programma anche con termini più brevi rispetto alla scadenza.*”, è stata predisposta la presente variante generale, da parte di un Gruppo di Lavoro interno all’Amministrazione Provinciale che ha coinvolto tecnici di varia professionalità ed esperienza appartenenti al Servizio 4.2 - Suolo - Attività estrattive - Acque Pubbliche - Servizi pubblici locali.

Le previsioni della variante generale al PPAAE e al PEAE si basano, dunque, sui dati desunti dalla “Verifica dello stato di attuazione del PPAAE”, nonché sulle nuove disposizioni normative contenute nella modifica di legge sopra citata, con particolare attenzione all’art. 2, che consente, limitatamente ai quantitativi non assegnati dal PPAAE, di procedere alla individuazione di nuovi poli estrattivi di “calcarei di qualità” (materiali di difficile reperibilità) purché localizzati nell’ambito di cave attive alla data di approvazione del Piano Regionale delle Attività Estrattive o in siti già compromessi da precedenti rilevanti attività estrattive, anche in deroga ad alcuni divieti imposti dall’art. 6 della L.R.71/1997.

Le nuove previsioni saranno comunque subordinate al definitivo recupero ambientale dei siti.

La redazione della variante ha tenuto conto delle indicazioni e prescrizioni provenienti dai Comuni interessati dalle nuove previsioni pianificatorie nonché dei contributi forniti dai soggetti competenti in materia ambientale (SCA) coinvolti nella fase di consultazione preliminare di “scoping”.

Alla luce di quanto sopra esposto la variante in oggetto rappresenta lo strumento attraverso il quale l’Amministrazione Provinciale si pone i seguenti obiettivi:

- redistribuire i quantitativi massimi estraibili di materiali di cava non ancora assegnati a conclusione della fase istruttoria dei progetti presentati, ammontanti, considerando tutte le tipologie di materiali, a circa 5.750.689 mc. Tale quantitativo include i volumi da assegnare nella 2° fase di attuazione del PPAAE, i volumi inizialmente previsti per le argille e successivamente esclusi dai livelli produttivi con L.R. n. 7/2007, i volumi assegnati ai poli estrattivi ubicati nei comuni della Valmarecchia non ancora estratti al dicembre 2009, i volumi non richiesti relativi ai calcari “di non difficile reperibilità”, i quantitativi non richiesti di arenarie;
- recepire e dare attuazione alle nuove previsioni normative della L.R. n. 30/2009, di modifica e integrazione della L.R. n. 71/1997, attraverso la localizzazione di nuovi poli estrattivi per l’estrazione anche dei “calcarei di qualità”, “nelle cave attive alla data di approvazione del PRAE e



nei siti compromessi da precedenti rilevanti attività estrattive”, anche in deroga ad alcuni divieti dell’art. 6 della L.R. n. 71/1997;

- dare soluzione alla carenza, in ambito provinciale, di “calcari di qualità”, con riduzione delle importazioni di inerti da extraregione (Umbria, Abruzzo), o dall’estero (Croazia), con eliminazione o riduzione dei disagi ambientali, sociali e dovuti al traffico lungo la viabilità provinciale, ed in special modo al porto di Pesaro a causa dell’importazione di materiale di cava dalla Croazia, riequilibrio del mercato, rilancio del settore con benefici anche a livello occupazionale;
- determinare il quantitativo massimo e annuale di materiale estraibile relativamente ai nuovi poli estrattivi individuati dalla variante generale;
- indicare le modalità di coltivazione delle cave, in relazione alle caratteristiche del polo estrattivo;
- formulare indirizzi per il recupero e valorizzazione ambientale delle aree di cava;
- recepire e dettare eventuali disposizioni e prescrizioni formulate dalle Amministrazioni Comunali.

I poli estrattivi individuati con la variante generale in oggetto e le relative quantità dei volumi estraibili sono riassunti nella seguente tabella:

<b>Schema di riassegnazione dei volumi disponibili con la Variante Generale del PPAE</b>				
<b>Comune</b>	<b>Sito di cava</b>	<b>Materiale (Art. 3, L.R. 71/97)</b>	<b>Codice Polo Estrattivo</b>	<b>Volumi utili complessivi estraibili su base decennale nei nuovi poli estrattivi a seguito della Variante generale (mc)</b>
<b>Piobbico</b>	<b>Gorgo a Cerbara</b> (sito di cava attivo alla data di approvazione del PRA)	<b>a6 - Calcarea Massiccio</b>	<b>KM001</b>	<b>1.300.000</b>
<b>Frontone</b>	<b>Rave della Foce</b> (sito di cava attivo alla data di approvazione del PRAE)	<b>a6 - Maiolica</b>	<b>MAI004</b>	<b>1.300.000</b>
<b>Cagli</b>	<b>Ponte Alto</b> (sito compromesso da precedenti rilevanti attività estrattive)	<b>a6 – Corniola/ Calcarea Massiccio</b>	<b>COI001</b>	<b>1.300.000</b>
<b>Lunano</b>	<b>Lupaiole Basso</b>	<b>A5 - Conglomerati</b>	<b>FCOB 014-22b</b>	<b>848.000</b>
<b>TOTALE</b>				<b>4.748.000</b>
<b>VOLUMI RESIDUI</b> (da riassegnare nell’ambito di una successiva e definitiva Variante al PPAE) <b>(5.750.689 – 4.748.000)</b>				<b>1.002.689</b>



## **4. VALUTAZIONE DEL RAPPORTO AMBIENTALE**

### **4.1 Il Rapporto Ambientale.**

Il Rapporto Ambientale (RA) inerente il processo di Valutazione Ambientale Strategica in oggetto è stato redatto sulla base delle indicazioni metodologiche fornite dall'Allegato I delle linee guida regionali per la V.A.S., approvate con D.G.R. n.1400 del 20.10.2008.

La stesura definitiva del RA, inoltre, ha tenuto conto delle risultanze scaturite durante la fase di consultazione preliminare (scoping), avviata ai sensi del comma 1 dell'art. 13 del D.Lgs 152/06 e s.m.i. e citata in premessa.

Il Rapporto Ambientale ha individuato, descritto e valutato gli impatti significativi che l'attuazione della Variante Generale al PPAE e al PEAE avrà sull'ambiente, nonché le ragionevoli alternative che potevano essere adottate in considerazione degli obiettivi prefissati, ivi compresa l'ipotesi zero.

Le valutazioni eseguite, tenuto conto degli obiettivi di Legge e dello stato di attuazione del PPAE e del PEAE, nonché dei principi che sono alla base della sostenibilità ambientale, hanno dimostrato come la proposta avanzata costituisca l'ipotesi migliore in grado di ottimizzare la dimensione sociale, economica ed ambientale della Variante.

I temi ambientali individuati come pertinenti e potenzialmente interagenti con gli obiettivi della Variante sono i seguenti:

1. Biodiversità;
2. Suolo e Sottosuolo;
3. Acqua;
4. Paesaggio;
5. Aria.

Per ciascuno di essi è stato sviluppato un processo di analisi e di valutazione, evidenziando, con l'ausilio dei dati di letteratura, lo stato ambientale di ciascun aspetto e, ove possibile, la sua dinamica evolutiva.

Per il processo valutativo, in particolare, si è fatto ricorso allo schema metodologico DPSIR (Determinante, Pressione, Stato, Impatto, Risposta), proposto nelle Linee Guida Regionali, attraverso il quale i 5 temi ambientali sono stati rapportati, in modo congiunto, con le due azioni chiave della Variante: sfruttamento della risorsa mediante l'attività di coltivazione e salvaguardia del territorio, dell'ambiente, del paesaggio.

Dopo l'analisi delle principali criticità ambientali derivanti dall'attuazione della Variante sono state descritte le misure di mitigazione e compensazione volte a ridurre gli impatti negativi e a bilanciare la sottrazione di risorsa ambientale.

### **4.2 Analisi delle criticità.**

Il Rapporto Ambientale ha individuato le principali criticità rispetto ai temi ambientali di riferimento, e le relative proposte di mitigazione e compensazione previste dalla Variante, come riassunto nelle tabelle qui di seguito riportate:



Tab. 1)

Aspetto ambientale	Fattore di impatto	Possibile criticità	Descrizione	proposte di mitigazione e compensazione
Biodiversità	Eliminazione di habitat e aree forestali	Interferenza con i siti Natura 2000	L'aspetto certamente più significativo è legato all'interferenza con i siti Natura 2000. I poli estrattivi di Rave della Foce (Frontone), Ponte Alto (Cagli) e Gorgo a Cerbara (Piobbico), sono infatti ricompresi in aree ad alto valore naturalistico, ricadendo all'interno di aree SIC e ZPS. Il perimetro dei poli estrattivi tiene tuttavia conto delle valenze ambientali presenti: l'attività estrattiva è esterna ad habitat prioritari tutelati dalla Direttiva n. 92/43/CEE. Vi sarà inoltre una riduzione di aree boscate, che a norma della L.R. 71/97 dovranno essere compensate.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Durante la coltivazione, dovrà essere prevista la progressiva ricostruzione dell'habitat forestale sottratto, mediante la progettazione e la realizzazione di aree forestali nel rispetto delle modalità stabilite dalla L.R. 71/97. La progettazione dovrà tener conto non solo di aspetti forestali, ma dovrà garantire il rispetto di criteri fitosociologici (cioè assicurare la coerenza con la serie di vegetazione) ed ecologici. Qualora possibile, la creazione di nuove aree forestali dovrà avere come obiettivo il miglioramento delle connessioni ecologico-ambientali di aree frammentate, aumentando i livelli di biopermeabilità del territorio, agendo preferibilmente su contesti territoriali urbanizzati o antropizzati.</li><li>2. Gli interventi di ripristino finale e le modalità di conduzione dell'attività estrattiva dovranno tener conto prioritariamente della necessità di favorire habitat e specie tutelati dalle direttive comunitarie.</li><li>3. Utilizzo di mezzi e macchine silenziati e regolarmente mantenuti.</li></ol>

### Considerazioni e commenti:

L'impatto dell'attività estrattiva sulla biodiversità floristica-vegetazionale e faunistica è ovviamente diretto e permanente. L'attività di coltivazione comporta, infatti, per sua natura, la completa eliminazione di tutta la vegetazione presente nell'area di estrazione del materiale determinando, conseguentemente, forti impatti nei confronti delle specie animali potenzialmente presenti in tali ambiti e nelle aree limitrofe.

In risposta a tali impatti negativi saranno attivate specifiche azioni di compensazione ambientale finalizzate a limitare l'entità di tali impatti. In particolare, verrà effettuata la ricostituzione delle superfici forestali sottratte applicando, per la determinazione del calcolo della superficie da compensare, i criteri stabiliti dalla L.R. 71/97, che determinano rapporti di piantumazione in genere assai più vantaggiosi per il Pubblico. Le aree da sottoporre a rimboschimento compensativo saranno quindi ben più estese rispetto alla superficie forestale che sarà eliminata.

Si rammenta che in base a quanto stabilito dall'art. 6 della L.R. n. 71/97, le modalità e i tempi di attuazione del rimboschimento compensativo, saranno oggetto di apposite prescrizioni, da parte delle Autorità competenti, in fase di approvazione dei singoli progetti di cava. In quella fase, peraltro, dovrà anche essere prodotto l'atto di asservimento dell'area destinata al rimboschimento compensativo.

Qualora non siano disponibili in misura sufficiente terreni da destinare al rimboschimento compensativo, le autorità competenti, sempre in fase esecutiva e in base a quanto normato dalla L.R. n. 71/97, dovranno determinare un indennizzo pari al costo dell'acquisizione della disponibilità dei terreni, dell'esecuzione del rimboschimento e delle cure colturali dei primi cinque anni; dovranno



inoltre stabilire anche i tempi e le modalità per il pagamento dell'indennizzo medesimo. Tali indennizzi confluiranno, con vincolo di destinazione di spesa, nel fondo provinciale istituito a norma dell'articolo 12, comma 5 della L.R. 23 febbraio 2005, n. 6 (Legge Forestale Regionale).

Inoltre, come sottolineato ampiamente nei documenti descrittivi della Variante la normativa di riferimento condiziona la possibilità di riapertura di tali siti estrattivi al definitivo recupero ambientale delle cave medesime. E' fondamentale, pertanto, ai fini della valutazione della Variante garantire le effettive possibilità di recupero ambientale dei siti estrattivi.

L'effettiva possibilità di recupero dei siti estrattivi è stata ampiamente valutata dal Servizio Ambiente e Paesaggio della Regione Marche che, nell'ambito della valutazione di incidenza, espressa con Decreto n. 80 del 02/07/2010, come riportato al precedente paragrafo 2) – punto 11), ha prescritto numerose misure di mitigazione e compensazione ai sensi dell'art. 5, commi 9 e 10 del DPR n. 357/97. E' bene sottolineare che nell'ambito della valutazione di incidenza sopra citata è stata prescritta una modifica al perimetro del sito di Rave della Foce di Frontone al fine di rendere possibile un effettivo raccordo morfologico-naturalistico e la diminuzione delle pendenze, quale condizione necessaria per ricorrere alla deroga di cui all'art. 5 comma 1) lettera n) del Decreto Ministeriale 17 ottobre 2007, in quanto il perimetro proposto non permette tecnicamente di ottenere il previsto "recupero finale delle aree a fini naturalistici". Tale modifica però implica necessariamente l'interessamento di habitat prioritario, pertanto, alla luce della significatività delle incidenze rilevate sui siti Natura 2000 interessati è stata avviata da parte della Regione la procedura di cui all'art. 5, comma 10 del DPR n. 357/97 applicabile in assenza di soluzioni alternative e in relazione sia al carattere di interesse pubblico della Variante, così come stabilito dalla L.r. 71/97, sia al suo rilevante interesse economico; ovvero la previsione di cui trattasi potrà essere realizzata, previo parere della Commissione Europea, attuando una serie di misure di mitigazione e compensazione.

Così anche per il polo estrattivo di Gorgo a Cerbara (Piobbico) il perimetro dovrà essere modificato, possibilmente riducendolo, in relazione alle effettive esigenze di recupero naturalistico e possibilmente salvaguardando l'intervento di ripristino già effettuato.

Tali prescrizioni, come evidenziato nel documento di controdeduzioni redatto dall'autorità procedente, con nota prot. 57244 del 24/08/2010, allegato come parte integrante e sostanziale al presente parere (**Allegato 1**), verranno recepite attraverso la revisione ed integrazione della Variante prima dell'approvazione definitiva della stessa.



Tab. 2)

Aspetto ambientale	Fattore di impatto	Possibile criticità	Descrizione	proposte di mitigazione e compensazione
Acqua	Attività di lavorazione per l'estrazione di materiale	Vicinanza con corsi d'acqua	Tre poli estrattivi si sviluppano in adiacenza a torrenti di elevato valore ambientale e paesaggistico. Non sono pertanto da escludere, a priori, possibili o potenziali forme di interazione tra il polo estrattivo ed il relativo corso d'acqua, sia dal punto di vista qualitativo, che quantitativo. Rispetto alle acque profonde si segnala la presenza, nei pressi del sito di Lunano, di un pozzo ad uso idropotabile, mentre nei pressi del sito di Piobbico vi sono due sorgenti di cui una perenne e caratterizzata da chimismo sulfureo.	1. Adozione dei necessari accorgimenti, che dovranno essere definiti in fase progettuale, atti a evitare o a ridurre, il rischio di inquinamenti, anche di natura accidentale. 2. Interventi di razionalizzazione dei consumi di acqua durante l'attività di cantiere, mediante l'impiego di tecniche di irrorazione a basso consumo. 3. Rispetto del DMV (Minimo Deflusso Vitale), con eventuale previsione di vasche di raccolta delle acque nell'impossibilità di rispettare i suddetti limiti.

### Considerazioni e commenti:

Le risorse idriche rappresentano un aspetto pertinente nell'ambito del processo di VAS, in quanto ben 3 poli estrattivi su 4 si sviluppano in adiacenza, o in prossimità, a corsi d'acqua superficiali dal rilevante interesse ambientale, naturalistico e paesaggistico. Tali poli estrattivi sono:

- Rave delle Foci (Frontone): torrente Cinisco.
- Ponte Alto(Cagli): torrente Burano.
- Gorgo a Cerbara (Piobbico): fiume Candigliano.

Per questi corsi d'acqua vigono le norme di tutela disposte dall'art. 115 del D.Lgs 152/2006, e dall'art. 22 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque della Regione Marche.

Il perimetro dei poli estrattivi è stato tracciato al di fuori degli ambiti di tutela dei corsi d'acqua derivanti dal PPAR.

Il Rapporto Ambientale ha analizzato e valutato le possibili interazioni derivanti dall'attuazione della Variante con i corsi d'acqua sopra indicati, considerando i seguenti aspetti:

- eventuali forme di inquinamento sui corpi idrici superficiali per possibili sversamenti, anche accidentali, di sostanze inquinanti (es. oli, carburanti, ecc.);
- possibili interferenze con la portata dei corpi idrici in relazione all'entità dei prelievi, in particolare durante il periodo estivo;
- interazioni con corpi idrici sotterranei.

In relazione a tali criticità il Rapporto Ambientale descrive in linea generale le misure che verranno adottate per contrastare i possibili effetti negativi derivanti dagli interventi, ovvero:

in relazione al primo aspetto il Rapporto Ambientale prescrive che vengano adottati tutti gli accorgimenti e le misure precauzionali necessarie a evitare o a ridurre il rischio di inquinamenti, rimandando alla fase di progettazione l'individuazione puntuale dei sistemi più idonei (es.: raccolta delle acque di dilavamento dei piazzali, separazione delle frazioni di prima pioggia, ecc.). A tal fine dovrà essere allestito un idoneo sistema di monitoraggio dei corsi d'acqua per assicurare il mantenimento dell'attuale livello qualitativo (giudicato 'buono' dall'Arpam).



Il secondo aspetto, di natura prettamente quantitativa, sottende a possibili rischi sulla portata del corso d'acqua legati a forme eccessive di prelievo. In relazione a tali rischi il Rapporto Ambientale demanda alla realizzazione di opportuni accorgimenti volti a razionalizzare il consumo di acqua prevedendo, se del caso, apposite vasche di raccolta delle acque e/o sistemi in grado di razionalizzare il consumo di acqua. Dovrà comunque essere determinato il Deflusso Minimo Vitale (DMV) e assicurato il suo rispetto, a norma di quanto previsto al Capo V, Sezione I delle NTA del Piano regionale di Tutela delle Acque.

Per quanto riguarda i siti specifici di Lupaiolo Basso e Gorgo a Cerbara, in relazione alla presenza di sorgenti idriche poste in prossimità dei suddetti poli estrattivi, è stato evidenziato quanto segue:

Per LUPAIOLO BASSO la Regione Marche con Delibera di Giunta n 356 del 17/03/2008, ha dichiarato la compatibilità, rispetto alle previsioni della L.R. n. 71/1997 e al Piano Regionale delle Attività Estrattive del polo estrattivo Fcob014-22b sito in loc. Lupaiolo Basso di Lunano, prevedendo apposite prescrizioni per la progettazione, opportunamente recepite dalla Variante, che di seguito si riportano:

*“a) i progetti esecutivi, che verranno presentati ai sensi dell’art. 13 L.R. 71/97:*

*a1) dovranno prevedere la recinzione perimetrale dell’area di cava, incluse le superfici accessorie destinate a piste o altre utilità di cantiere, ad una distanza di almeno 200 metri lineari dalla sorgente individuata all’interno del perimetro del bacino estrattivo proposto;*

*a2) dovranno contenere un’accurata relazione tecnica che dimostri la non interferenza della coltivazione con la medesima sorgente.”*

Per GORGO A CERBARA, lungo il fiume Candigliano, a nord del polo estrattivo, sono state rilevate due sorgenti delle quali una perenne e caratterizzata da chimismo solfureo, che attualmente risulta in concessione per un utilizzo privato. La presenza di tale chimismo è forse legata alla lisciviazione delle acque di circolazione sotterranee all’interno delle formazioni che contengono minerali di solfuri di ferro (Maiolica, Corniola). In relazione ad essa, nell’ambito del progetto di coltivazione, verranno valutate, attraverso accurate indagini, le eventuali implicazioni che l’escavazione potrebbe arrecare all’area di ricarica ed alimentazione della sorgente.

In aggiunta a quanto sopra evidenziato, in merito a tali aspetti, l’Autorità di Bacino Regionale, nel parere espresso, con nota prot. 463475 del 16/07/10, e il Servizio Ambiente e Paesaggio della Regione Marche, nel parere espresso con Decreto n.80 del 02/07/10, così come riportati al precedente paragrafo 2), hanno prescritto ulteriori indagini di approfondimento ed indicazioni per le successive fasi di approvazione dei progetti, volte a garantire l’esclusione di interferenze con le componenti idriche.

Tali prescrizioni, come evidenziato nel documento di controdeduzioni redatto dall’autorità procedente, con nota prot. 57244 del 24/08/2010, allegato come parte integrante e sostanziale al presente parere (**Allegato 1**), verranno recepite attraverso la revisione ed integrazione della Variante prima dell’approvazione definitiva della stessa.



Tab. 3)

Aspetto ambientale	Fattore di impatto	Possibile criticità	Descrizione	proposte di mitigazione e compensazione
Suolo e sottosuolo	Asportazione di suolo e sottosuolo	Presenza di aree in dissesto	Due poli estrattivi interferiscono con aree PAI: Ponte Alto di Cagli: il sito ricade, in parte, in un'area di versante avente un livello di pericolosità P3 (F-05-1546). Vi è inoltre anche il perimetro di un'area inondabile classificata a rischio moderato AIN_R1. Lupaio Basso di Lunano: l'area in cui sarà definito il nuovo polo estrattivo interferisce con un'area di versante distinta dal livello di pericolosità P3 (F-02-2047) e con un'area di versante distinta dal livello di pericolosità P2 (F-02-2009).	1. Interventi di recupero ambientale dei poli estrattivi, che favoriscano la bonifica dei versanti in dissesto ricompresi all'interno delle aree PAI (art. 12 delle N.A. del PAI), o comunque il risanamento geologico, idrologico e idrogeologico delle aree mediante interventi di modificazione morfologica e messa in sicurezza dei siti. 2. La coltivazione dovrà essere articolata prevedendo l'avanzamento dei fronti per stralci operativi, dalle zone a quota più elevata a quelle a quota inferiore, con contestuale recupero delle parti interessate dall'escavazione e ricostituzione dell'assetto morfologico e vegetazionale tipico del paesaggio locale.

### Considerazioni e commenti:

E' evidente che l'attività estrattiva genera un impatto significativo, diretto e permanente, sulla componente ambientale "suolo e sottosuolo". L'entità di tale impatto è strettamente correlato alla entità dei materiali asportabili e alla conseguente modifica permanente dell'assetto morfologico e idrogeologico dell'area di versante.

Come evidenziato nel paragrafo precedente i volumi utili complessivi estraibili su base decennale nei quattro siti individuati con la Variante ammontano a 4.748.000 mc.

L'aspetto più delicato e di maggiore criticità della variante riguarda le interferenze con le aree in dissesto, mappate nel PAI con pericolosità P2 e P3, riscontrabili in due siti di estrazione (Ponte Alto di Cagli e Lupaio Basso di Lunano).

Per tali aree la Variante prescriveva che l'intervento di coltivazione e recupero dovrà prevedere, ai sensi dell'art. 12, comma 3 delle NTA del PAI la bonifica del dissesto interessato dall'intervento di estrazione e la sistemazione definitiva dei versanti. Si fa inoltre presente che per il sito di Ponte Alto, l'area di versante distinta dal livello di pericolosità P3 (F-05-1546) interessa anche superfici pianeggianti caratterizzate dalla presenza di piazzali. Per tali aree il progetto potrà prevedere la verifica dell'effettiva perimetrazione dell'area in frana individuata dal PAI.

In merito alle interferenze con il PAI e a quanto previsto con la variante, l'Autorità di Bacino nel parere espresso con nota. prot. 463475 del 16/07/10, come riportato al precedente paragrafo 2), ha formulato una serie di valutazioni, fornendo apposite prescrizioni ed indicazioni sulle modalità di attuazione degli interventi dei siti interessati.

Tali prescrizioni, come evidenziato nel documento di controdeduzioni redatto dall'autorità procedente, con nota prot. 57244 del 24/08/2010, allegato come parte integrante e sostanziale al presente parere (**Allegato 1**), verranno recepite attraverso la revisione ed integrazione della Variante prima dell'approvazione definitiva della stessa.



**Tab. 4)**

Aspetto ambientale	Fattore di impatto	Possibile criticità	Descrizione	proposte di mitigazione e compensazione
Paesaggio	Fase della cantierizzazione dell'attività estrattiva	Alterazione percettiva dello stato dei luoghi	Gli impatti maggiori sul paesaggio saranno legati alle operazioni di escavazione e di deposito, e in generale alla cantierizzazione, che altera temporaneamente lo stato dei luoghi con effetti visivi piuttosto evidenti.	1.Realizzazione di interventi di ripristino naturalistico, volti a reinsediare elementi di naturalità esteticamente gradevoli in un contesto complessivamente alterato, nel rispetto dell'autoctonia di habitat e specie. 2.Riqualficazione e valorizzazione delle aree attraverso la creazione di siti in grado di svolgere anche funzioni ricreative o multifunzionali (turistico-ricettive, museali, ecc.)

### Considerazioni e commenti:

L'aspetto del Paesaggio è un'altra componente fortemente interessata dall'attività estrattiva con evidenti alterazioni visuali e percettive dello stato dei luoghi.

Ai fini della valutazione degli impatti paesaggistici è bene sottolineare, come anche ribadito più volte nel Rapporto Ambientale, che i 4 poli estrattivi in esame sono siti compromessi da precedenti rilevanti attività di escavazione e che l'attività estrattiva, a norma della L.R. n. 30/2009, sarà finalizzata al recupero ambientale e paesaggistico dei predetti siti.

Le attività estrattive previste, pertanto, pur determinando una inevitabile alterazione dello stato dei luoghi, potrebbero migliorare le attuali connotazioni paesistico-ambientali degli stessi attraverso i prescrittivi interventi di recupero ambientale previsti.

A lungo termine, pertanto, gli interventi di mitigazione derivanti dagli interventi di ripristino naturalistico, produrranno effetti positivi in grado di compensare la significatività dell'impatto sulla componente paesaggistica.

Nel Rapporto Ambientale si riconducono gli impatti maggiori sul paesaggio alle operazioni di escavazione e di deposito, e in generale alla cantierizzazione, che altera temporaneamente lo stato dei luoghi con effetti visivi piuttosto evidenti.

I siti per i quali sono previsti i massimi potenziali ampliamenti dell'area di cava, come si pu vedere nelle tabella di seguito riportata, sono quelli di Ponte Alto di cagli e Gorgo a Cerbara di Piobbico:

Polo estrattivo	Ampliamento massimo del sito (ha)
Rave della foce	8,53
Ponte Alto	22,11
Gorgo a Cerbara	32,41
Lupaiolo basso	11,85

In relazione a tali aspetti si rimanda inoltre a quanto riportato al precedente paragrafo 2) in merito alle considerazioni relative ai pareri espressi dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici delle Marche

Riguardo agli impatti paesaggistici anche il Servizio Ambiente e Paesaggio della Regione Marche, nel parere espresso con Decreto n.80 del 02/07/10, ha prescritto alcune modifiche finalizzate a garantire un effettivo recupero naturalistico che determineranno la riduzione del perimetro del sito di Gorgo a Cerbara di Piobbico e la mitigazione degli impatti sul paesaggio.



Inoltre per il sito di Rave della Foce a Frontone, alla luce del contesto delicato nel quale è inserita l'area e della particolare vocazione turistica della zona, con lo stesso Decreto della Regione Marche sopra citato, è stata avanzata una proposta di modifica in ampliamento della perimetrazione originaria finalizzata a garantire un effettivo raccordo morfologico-naturalistico che, a ripristino terminato, potrebbe ridurre gli impatti visivi visibili dai due principali attrattori della zona: il Castello di Frontone, dal quale l'eventuale ampliamento di cava risulterebbe visibile, e gli impianti di risalita del Monte Catria, per raggiungere i quali è necessario percorrere la strada che fiancheggia la cava.

L'approvazione di tale nuova perimetrazione del sito di Frontone, avanzata dalla Regione, è vincolata al parere che dovrà esprimere la Commissione europea, ai sensi dell'art. 5 comma 10 del D.P.R. 357/97, così come evidenziato nella parte precedente relativa al tema della biodiversità.

**Tab. 5)**

Aspetto ambientale	Fattore di impatto	Possibile criticità	Descrizione	proposte di mitigazione e compensazione
Aria	Attività di lavorazione e trasporto di materiale	Incremento di polveri e di inquinanti	Tale aspetto è legato, in particolare, all'attività di lavorazione e al presumibile incremento di traffico veicolare di mezzi pesanti che si registrerà nelle aree in esame.	Realizzazione di barriere antirumore, qualora si rendessero effettivamente necessarie a seguito di apposite verifiche in sede esecutiva. Rispetto delle disposizioni di legge per la prevenzione acustica, la produzione di polveri, le immissioni gassose e l'incolumità degli addetti e dei non addetti ai lavori. Mezzi e macchinari opportunamente mantenuti e silenziati.

### Considerazioni e commenti:

Il Rapporto Ambientale ha valutato tale aspetto in relazione agli effetti derivanti dalle attività di lavorazione estrattiva che determinano emissioni di polveri e incremento di traffico veicolare locale.

Come effetto contrapposto e positivo si ribadisce l'importanza che avrà la Variante sulla riduzione del traffico veicolare indotto dalla importazione di materiale proveniente prevalentemente dalla Croazia, attraverso il porto di Pesaro, e dalla Provincia di Macerata e Ancona.

Il Rapporto ha inoltre analizzato l'incidenza del presunto incremento di traffico nelle aree limitrofe a ciascuno dei 4 poli estrattivi, prendendo come base di riferimento i dati del censimento dei flussi di traffico realizzato dal Servizio Viabilità e Traffico della Provincia di Pesaro e Urbino negli anni 2003 e 2007.

Dai dati analizzati è stata valutata l'incidenza dell'incremento dei flussi di traffico derivanti dall'attività di cava rispetto al traffico monitorato, distinto per traffico merci e traffico totale. Dalle risultanze dei dati analizzati è emerso che i maggiori incrementi del flusso veicolare di mezzi pesanti derivanti dall'attività di cava rispetto al traffico merci monitorato, si hanno a Rave della Foce a Frontone.

Per quanto riguarda, invece, l'incidenza del flusso di mezzi pesanti sul totale del flusso veicolare giornaliero che transita lungo le strade provinciali interessate, in base ai dati forniti, si può ritenere del tutto trascurabile.

I poli estrattivi sono in gran parte ubicati lungo importanti assi viari e in ambiti privi di significativi nuclei abitativi, come evidenziato nella seguente tabella:



<b>Cava</b>	<b>Strade</b>	<b>Distanza dai nuclei abitati più importanti</b>
Gorgo a Cerbara	in adiacenza alla S.P. 257	3 km da Piobbico
Ponte Alto	in adiacenza alla S.P. 3	5 Km da Cagli
Rave della Foce	in adiacenza alla S.P. 106	0,5 Km da Foce e 1,5 Km da Frontone
Lupaiolo basso	a 1.7 Km circa dalla S.P. 3 bis	1.7 Km circa da Lunano

I siti meno prossimi alle grandi infrastrutture viarie sono quelli di Rave della Foce di Frontone e di Lupaiolo basso.

In relazione al sito di Frontone è bene evidenziare che tale zona risulta servita da una strada, realizzata appositamente all'epoca in cui la cava era stata attivata, che bypassa il vicino abitato di Foce posto a circa 500 metri dalla stessa. Tale strada è in perfette condizioni, con manto stradale interamente asfaltato.

In merito al Lupaiolo basso, l'accesso al sito avviene percorrendo la strada comunale che si innesta sulla S.P. 3 bis, poco prima del paese di Lunano. Un primo tratto è in asfalto, il rimanente è una strada con fondo misto granulare stabilizzato lungo la quale non sono presenti nuclei abitati, così come nei pressi della cava.

In termini generali, considerata l'ubicazione delle cave, si ritiene che gli impatti derivanti dalle polveri sollevati in fase di lavorazione e dai mezzi di trasporto, non siano tali da determinare impatti significativi al sistema antropico e all'ambiente.

Tali valutazioni, tuttavia, deduttive ed empiriche, saranno attentamente verificate e monitorate in fase di attuazione della Variante effettuando, su ogni sito, attraverso puntuali valutazioni che tengano conto delle specifiche condizioni dello stato di fatto. Dovranno essere in ogni caso attivate adeguate misure di mitigazione in riferimento sia all'emissione delle polveri che di sostanze inquinanti dai mezzi di trasporto.

#### **4.3 Il Monitoraggio**

La funzione del monitoraggio è quella di assicurare il controllo degli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione della Presente Variante Generale al PPAE e al PEAE, nonché di verificare il raggiungimento degli obiettivi prefissati. Il monitoraggio ha il fine di valutare gli effetti della Variante Generale prevedendo, se del caso, le eventuali o necessarie misure correttive.

Nel Rapporto Ambientale è stato proposto un set di indicatori che possano essere aggiornati abbastanza frequentemente in modo da poter valutare l'andamento dei risultati delle azioni di piano, suddivisi nelle seguenti categorie:

- indicatori di risultato, volti a verificare l'efficacia della Variante Generale e quindi il perseguimento degli obiettivi prefissati;
- indicatori di tipo ambientale, individuati con lo scopo di valutare gli effetti ambientali prodotti dall'attuazione della Variante Generale ed eventualmente intervenire in modo tempestivo nel caso si manifestassero degli effetti non previsti nel processo VAS.
- indicatori di risposta, che servono a valutare l'efficacia delle misure di mitigazione, compensazione e orientamento adottate in fase attuativa.

Nelle successive fasi di progettazione degli interventi, da sottoporre alle procedure di VIA, tali indicatori potrebbero comunque essere integrati nel caso in cui si rendesse necessario monitorare aspetti puntuali o specifici.



Qui di seguito si riportano gli indicatori proposti e condivisi dal presente Ufficio:

N.	INDICATORI DI RISULTATO	Unità di misura
1	Volumi annui di materiale utile estratto / Volumi totali autorizzati	mc/mc
2	Superficie annua cavata/superficie totale di scavo prevista dal progetto approvato	mq/mq

Aspetto Amb.	N	Indicatore di tipo ambientale e/o di risposta	Unità di misura
<b>Suolo</b>	1	Superficie annua recuperata / superficie totale recuperata come prevista dal progetto approvato	mq/mq
	2	Superficie di ampliamento annuo rispetto alla superficie annua recuperata	mq/mq
<b>Acqua</b>	3	Prelievi di acqua superficiale rispetto a quelle disponibili	mc/mc
	4	Stato ambientale del corso d'acqua	SACA
<b>Aria</b>	5	Misurazione delle polveri	concentrazioni
<b>Paesaggio</b>	6	Superficie forestale ridotta/anno sull'intera superficie forestale del versante	mq, ha
	7	Superficie recuperata e/o valorizzata rispetto alla superficie attuale della cava	mq/mq
<b>Biodiversità</b>	8	Superficie forestale annuale compensata rispetto alla superficie forestale eliminata	mq/mq
	9	Spesa sostenuta dall'Ente rispetto all'entità totale dell'indennizzo	%

Tali indicatori saranno elaborati su base annuale a cura e spese della ditta esecutrice responsabile del progetto di coltivazione della cava.

L'ultimo indicatore proposto, ovvero "Spesa sostenuta dall'Ente rispetto all'entità dell'indennizzo da destinare al rimboschimento compensativo", eventualmente attivato in caso in cui la ditta proponente non potesse effettuare rimboschimenti compensativi, sarà invece gestito direttamente dall'Amministrazione Provinciale.

In aggiunta ai sopra elencati indicatori, l'Autorità di Bacino nel parere espresso con nota. prot. 463475 del 16/07/10, come riportato al precedente paragrafo 2), ha formulato alcune integrazioni, fornendo anche, per alcuni indicatori, apposite prescrizioni di riduzione sulla tempistica del monitoraggio (anziché su base annua, su base mensile o trimestrale) da definire nella successiva fase di VIA.

Tra gli indicatori di monitoraggio per la componente "suolo" vengono suggerite le seguenti integrazioni:

- estensione delle aree in dissesto (mq);
- movimenti del suolo-sottosuolo (mm);
- livelli piezometrici (cm)

Tra gli indicatori di monitoraggio per la componente "acqua", invece, viene suggerita la seguente integrazione:

- portate delle sorgenti (l/s e mc).

Si condividono i suggerimenti sopra riportati relativi agli indicatori finalizzati al monitoraggio in linea a quanto richiesto nel documento di controdeduzioni redatto dall'autorità precedente, con nota prot. 57244 del 24.08.2010, allegato come parte integrante e sostanziale al presente parere (**Allegato 1**).



Pertanto gli stessi dovranno essere integrati nel relativo piano di monitoraggio attraverso la revisione dell'elaborato prima dell'approvazione definitiva della Variante.

#### **4.4 Valutazione finale**

A conclusione di quanto descritto ed analizzato e in base ai contributi forniti dai soggetti competenti in materia ambientale è possibile affermare quanto segue:

- la Variante limita i rilevanti impatti ambientali derivanti dalle attività di cava in quanto non agisce su nuovi siti estrattivi, ma interviene su siti compromessi da precedenti rilevanti attività;
- la Variante è finalizzata al definitivo recupero ambientale dei siti estrattivi;
- la Variante ha definito le misure di mitigazione, di compensazione e di orientamento in risposta agli impatti negativi derivanti dall'attuazione degli interventi;
- l'attivazione della Variante Generale permetterà di contrarre fortemente i quantitativi di materiali che vengono attualmente importati dalla Croazia, dall'Umbria e dalla Province di Ancona e Macerata, che complessivamente dovrebbero ammontare a circa 690.000 mc di materiali annui. La Variante determinerà quindi ricadute positive sia in termini ambientali che sociali (riduzione dei disagi della popolazione legati all'attraversamento di aree urbane da parte dei mezzi pesanti, come ad esempio al porto di Pesaro);
- il recupero definitivo dei poli estrattivi, attuato in sinergia con i Comuni territorialmente interessati, consentirà di migliorare l'efficacia delle previsioni della Variante Generale nel perseguire gli obiettivi di riqualificazione ambientale dei siti degradati imposti dalla L.R. 30/2009, permettendo anche la creazione di siti in grado di svolgere funzioni ricreative o multifunzionali (turistico-ricettive, museali, ecc.);
- la Variante Generale determinerà indubbiamente un miglioramento del contesto socio-economico di settore, in termini occupazionali, di riequilibrio del mercato, di rilancio del settore e di diminuzione dei prezzi dei materiali inerti conseguenti ad una maggiore offerta di mercato;
- le osservazioni e le proposte pervenute dagli SCA in fase di consultazione, verranno recepite contribuendo così ad ampliare le misure atte a ridurre gli effetti negativi della Variante.

**Alla luce di quanto sopra evidenziato si ritiene di poter esprimere parere positivo circa la compatibilità ambientale della variante in oggetto a condizione che sia ottemperata la seguente prescrizione:**

**l'autorità procedente dovrà provvedere alla revisione della Variante in oggetto, come previsto all'art. 15 comma2 del D.Lgs. 152/06 s.m.i, prima dell'approvazione definitiva della Variante stessa al fine di recepire le prescrizioni espresse dagli SCA e gli esiti della Valutazione d'Incidenza .**



**Provincia  
di Pesaro e Urbino**

Servizio Urbanistica - Pianificazione  
Terr.le - V.I.A. - V.A.S. - Aree Protette  
P.O. Urbanistica - V.A.S. - Coordinamento  
S.U.A.P.

I- 61121 Pesaro, viale Gramsci 4  
tel. 0721.359413  
fax 0721.359406  
e-mail: ass.urbanistica@provincia.ps.it  
sportellounico@provincia.ps.it  
internet: www.urbanistica.provincia.pu.it

## 5. CONCLUSIONI

Alla luce di quanto esposto nel precedente paragrafo, visti i pareri degli SCA citati al paragrafo 2; considerato che gli interventi previsti con la variante in esame saranno oggetto di procedura di VIA., questo ufficio **ritiene di poter esprimere, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs 152/06 s.m.i., parere positivo circa la compatibilità ambientale della “variante generale al Programma Provinciale delle Attività Estrattive (PPAE) ed al Programma Esecutivo delle Attività Estrattive (PEAE)” in oggetto, a condizione che siano ottemperate le prescrizioni espresse nel paragrafo precedente.**

Si specifica che l'autorità procedente dovrà ottemperare ai successivi adempimenti previsti agli artt. 16, 17 e 18 del D.Lgs. 152/06 s.m.i. e ai paragrafi 2.6.2, 2.6.3, 2.6.4 e 3 delle linee guida regionali approvate con D.G.R. 1400/08.

Il Responsabile del Procedimento  
**Arch. Marzia Di Fazio**  
f.to

V.sto il Responsabile della P.O. 4.1.2  
Urbanistica – Vas – Coordinamento SUAP  
**Ing. Mario Primavera**  
f.to



**ALLEGATO 1 al parere rif.prot. 30991/10 del 01/09/2010**

Prot. n. 57244  
Class. 10-5-68-1/2006

Pesaro, 24/08/2010

All'Autorità competente: Servizio 4.1 - Urbanistica - Pianificazione  
Territoriale - VIA – VAS – Aree Protette  
Sede

Alla cortese attenzione del Responsabile del  
procedimento Arch. Di Fazio Marzia

**Oggetto: Variante Generale al Programma Provinciale delle Attività Estrattive (PPAE) ed al Programma Esecutivo delle Attività Estrattive (PEAE) - Valutazione Ambientale Strategica, di cui all'art. 6 del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii. Trasmissione considerazioni e valutazioni relative alle osservazioni e pareri formulati dai Soggetti Competenti in materia Ambientale (SCA).**

In relazione a quanto in oggetto si trasmettono di seguito, quale contributo istruttorio, le considerazioni e le controdeduzioni elaborate dal Servizio scrivente, in qualità di Autorità procedente, relativamente alle osservazioni ed ai pareri formulati dai Soggetti Competenti in materia Ambientale (SCA).

**REGIONE MARCHE - SERVIZIO AMBIENTE E PAESAGGIO  
(Decreto n. 80/VAA\_08 del 02/07/2010)**

Dalla lettura del Decreto n. 80/VAA\_08 del 02/07/2010 si ritiene opportuno fornire alcune considerazioni di carattere generale in merito all'approccio valutativo effettuato dal Servizio Ambiente e Paesaggio della Regione Marche sul Rapporto Ambientale e sullo Studio di Incidenza, nell'ambito rispettivamente della processo di VAS (Valutazione Ambientale Strategica) e di VI (Valutazione di Incidenza):

- 1) Occorre rilevare, anzitutto, che l'istruttoria regionale è stranamente incentrata ad esaltare e a ricercare solo gli aspetti ambientalmente negativi della Variante. Nel documento istruttorio, infatti, non si menzionano mai gli aspetti positivi che la Variante è in grado di generare sotto il profilo ambientale, sociale ed economico, nonostante siano funzionali a valutare l'effettiva sostenibilità ambientale della Variante. Tali aspetti sono stati invece debitamente evidenziati nel Rapporto Ambientale (paragrafo 10 "*Sostenibilità ambientale della Variante*").
- 2) L'istruttoria regionale sviluppa un approccio valutativo non pertinente al livello di scala della Variante Generale al PPAE. Gli Uffici regionali, infatti, ritengono che già a questo livello di pianificazione, taluni aspetti ambientali, puntuali e di dettaglio (es.: determinazione del Minimo Deflusso Vitale, entità dei prelievi di acqua, ecc.), andavano indagati e valutati nel



Rapporto Ambientale. Evidentemente, gli istruttori regionali ignorano il fatto che la Variante proposta è uno strumento di pianificazione e che, in quanto tale, ha lo scopo di individuare il perimetro dei nuovi poli estrattivi e definire i quantitativi massimi estraibili, coerentemente e in conformità alla L.R. 30/2010 ed al PRAE. Ne discende che la verifica delle puntuali e locali interferenze dell'attività estrattiva nei confronti della matrice ambientale di riferimento, da effettuarsi sito per sito, non può essere ricondotta a questo livello di pianificazione, bensì alla fase progettuale e, in particolare, alla procedura di verifica di VIA (Valutazione di Impatto Ambientale). Pertanto, si conferma la correttezza dell'impostazione del Rapporto Ambientale, che si ritiene conforme e adeguato al livello di approfondimento richiesto dal Piano.

- 3) Nell'istruttoria sulla Valutazione di Incidenza della Variante Generale al PPAE, gli Uffici regionali avrebbero dovuto debitamente soppesare i seguenti rilevanti aspetti:
- a) per verificare se le previsioni della Variante possono pregiudicare l'integrità dei Siti Natura 2000, la Valutazione di Incidenza andava effettuata, così come previsto all'art. 5, comma 10, del DPR 357/97, rispetto al SIC / ZPS di riferimento e non circoscritta al solo luogo di intervento. In tale ottica, è facile dedurre che l'interferenza complessiva della Variante sui relativi siti, non può che essere lieve e trascurabile. A Rave della Foce di Frontone, ad esempio, l'eventuale interessamento dell'habitat prativo n. 6210 (UMI 2), incide tra lo 0,047% e lo 0,17% sull'estensione complessiva di tale habitat nel SIC "*Monte Catria, Monte Acuto*" e tra lo 0,057% e lo 0,16% nella ZPS "*Monte Catria, Monte Acuto e Monte della Strega*";
  - b) i poli estrattivi sono tutti situati in prossimità del confine dei rispettivi siti SIC/ZPS. Sono ubicati in posizioni dunque periferiche e decentrate, sicuramente non strategiche per le finalità per le quali tali siti sono stati istituiti;
  - c) i poli estrattivi individuati non costituiscono nuove aree di cava, ma sono siti già compromessi da precedenti rilevanti attività estrattive. Pertanto sono ambiti già ambientalmente degradati e alterati, ancora oggi sottoposti a intensi e costanti disturbi antropici (es.: frantoi per la demolizione degli inerti tuttora operanti in due siti su tre, vicinanza di strade provinciali tra le più importanti dell'intera provincia);
  - d) considerato che già la Valutazione di Incidenza individua e definisce puntuali incidenze ambientali sui singoli poli estrattivi, è lecito domandarsi in cosa dovrà sostanziarsi lo Studio di Incidenza e la relativa Valutazione di Incidenza, allorquando verranno redatti i progetti di escavazione.

**Controdeduzioni ai par. 2.2 e 2.3.1 del Documento istruttorio del Decreto del Dirigente della P.F. Valutazioni ed Autorizzazioni Ambientali della Regione Marche n. 80/VAA 08 del 02/07/2010.**

In relazione alle osservazioni e prescrizioni contenute nel Decreto del Dirigente della P.F. Valutazioni ed Autorizzazioni Ambientali della Regione Marche n. 80/VAA\_08 del 02/07/2010 avente ad oggetto "Valutazione Incidenza e Parere VAS (SCA) per Variante Generale al Programma Provinciale delle Attività Estrattive.", con la presente si formulano di seguito le relative considerazioni del Servizio scrivente:



1. Al par. 2.2 del documento istruttorio, (pag. 10) la Regione evidenzia che, tra i principali elementi costitutivi della Variante, non sono stati sviluppati:
  - a) l'indicazione delle modalità di escavazione, in relazione alle caratteristiche del polo estrattivo;
  - b) la formulazione degli indirizzi per il recupero e valorizzazione ambientale delle aree di cava;

rilevando che trattandosi “... di elementi fondamentali che sarebbero dovuti essere trattati compiutamente per rendere la Variante pienamente coerente con la normativa attualmente vigente in materia di cave.”

#### Controdeduzioni:

L'osservazione formulata non è condivisibile in quanto tali aspetti sono già contenuti nell'apposito allegato “F” al P.P.A.E. “*Modalità e schemi per la realizzazione dei progetti di coltivazione, nonché per il recupero finale*”, dove sono compiutamente trattate e descritte le tecniche di coltivazione e le modalità di recupero delle cave in rapporto alle varie tipologie e alle finalità di recupero previste; va inoltre precisato che la scelta della migliore modalità di escavazione in rapporto sia alle condizioni morfologiche del sito che alle finalità di recupero da conseguire, dovrà essere attentamente valutata nell'ambito della fase progettuale, trattandosi di specifiche analisi tecniche di dettaglio che non possono essere riconducibili ad uno strumento di pianificazione.

In ciascuna scheda di analisi dei poli estrattivi oggetto di Variante, sono state inoltre specificati gli indirizzi prescrittivi per il recupero e la valorizzazione ambientale degli stessi, in recepimento anche delle indicazioni appositamente espresse dai comuni interessati.

2. Al par. 2.3 “Principali Criticità emerse” del documento istruttorio, (pag. 12) viene asserito dagli Uffici Regionali che “...la variante si basa su necessità di carattere principalmente economico che hanno portato l'amministrazione provinciale alla volontà di riaprire cave attualmente in disuso ...” precisando a tale riguardo che “...la normativa di riferimento condiziona la possibilità di riapertura al recupero ambientale.”

#### Controdeduzioni:

Il definitivo recupero ambientale dei siti è la condizione e la finalità espressamente definita e richiesta dall'art. 2, comma 1, lettera a) della L.R. n. 30/2009; in conformità a tale disposto normativo, tale aspetto è quindi stato anche uno dei principali principi ispiratori della Variante Generale al P.P.A.E., (vedi Relazione Tecnico-Illustrativa Generale e Rapporto Ambientale) che ovviamente, è stata redatta anche al fine di assegnare i quantitativi massimi estraibili definiti dal P.P.A.E. e recepiti dal P.P.A.E. e non ancora totalmente assegnati, soprattutto, come evidenziato nella Variante, per quanto attiene i “calcarì di qualità”, rientranti tra i materiali di difficile reperibilità definiti dal P.P.A.E.

3. Relativamente all'analisi di VAS, gli Uffici regionali precisano (pag. 12), che “... la tipologia e la portata delle previsioni di Variante avrebbero avuto bisogno di una analisi strategica di impostazione differente rispetto a quella effettuata.” ; vengono inoltre svolte considerazioni circa le scelte dei siti oggetto di variante, ed in merito alle valutazioni su possibili alternative; viene altresì evidenziata l'assenza, nei contenuti, di un confronto con



gli obiettivi strategici della politica provinciale e regionale per settori differenti da quello delle attività estrattive da effettuarsi tramite un'analisi di coerenza esterna.

Si afferma inoltre (pag. 13), che “... sarebbe stata necessaria una più approfondita analisi per le seguenti possibili alternative:

1. riduzione dei quantitativi massimi estraibili;
2. riduzione del numero di siti a parità di quantitativi massimi estraibili;
3. rimodulazione dei quantitativi massimi estraibili stabiliti nei siti individuati.”

Di seguito a tali considerazioni la Regione afferma inoltre che “... si prende atto della volontà dell'Amministrazione Provinciale di procedere con i quantitativi massimi previsti, ma si ribadisce che sarebbe stata opportuna una più attenta analisi economica che giustificasse tale scelta. ... la riapertura dei poli estrattivi individuati per i calcari di qualità comporterà sicuramente incidenze significative sulle risorse ambientali e prima di prendere in considerazione mitigazioni e compensazioni è necessario quindi comprendere la reale necessità dell'estrazione di tali materiali.”

#### Controdeduzioni:

La scelta dei siti era condizionata, così come chiaramente riportato nella Relazione Tecnico-Illustrativa Generale e nel Rapporto Ambientale, dalla presenza in tutti i siti/poli estrattivi oggetto della Variante, del materiale di difficile reperibilità (calcari di qualità), e dalla sussistenza dei requisiti richiesti dalla L.R. n. 30/2009;

la coerenza della Variante Generale al P.P.A.E. e al P.E.A.E., doveva essere verificata in primis rispetto alla normativa regionale di riferimento (L.R. n. 71/1997 e L.R. n. 30/2009), e quindi riguardo allo strumento di indirizzo, programmazione e di pianificazione regionale di settore, ovvero il P.R.A.E.; tale Piano costituisce il riferimento fondamentale su cui la programmazione provinciale deve coerentemente basarsi, con previsione di precisi obiettivi, soprattutto in termini di reperimento dei quantitativi necessari di materiali di cava, per il soddisfacimento dei fabbisogni definiti dallo stesso P.R.A.E. (5.000.000 di mc. annui a livello regionale), e ai quali i vari P.P.A.E. devono attenersi, prevedendo nel caso della Provincia di Pesaro e Urbino, in coerenza alle previsioni imposte dal P.R.A.E., l'estrazione annua di 1.779.000 mc. di materiali inerti di cava. La coerenza della Variante rispetto a tali strumenti è stata analizzata e riscontrata appieno.

Considerazioni e chiarimenti circa la **reale necessità dell'estrazione di tali materiali**, appaiono innanzitutto fuori luogo e non di diretta competenza della P.F. Valutazione e Autorizzazioni Ambientali, in quanto sono aspetti di stretta competenza dell'altro SCA regionale ovvero la P.F. Attività Estrattive che peraltro, nel suo parere prot. n. 476668 del 23/07/2010 non ha ritenuto di osservare alcunché, condividendo e ritenendo sufficientemente esplicitiva su tali aspetti, la Relazione Tecnico-Illustrativa Generale allegata alla Variante.

Non si riesce inoltre a comprendere come mai venga reiterato e manifestato, da parte dei funzionari regionali, il dubbio circa la **reale necessità dell'estrazione di tali materiali**, quando tale aspetto, in risposta ai relativi quesiti, era già stato abbondantemente chiarito nel Rapporto Ambientale (pag. 22-23), e inoltre non appare giustificabile una siffatta richiesta soprattutto in quanto proveniente da funzionari che appartengono all'ente (Regione), che dapprima con legge regionale (L.R. n. 71/1997)



e in seguito con il P.R.A.E., quale strumento di riferimento per la pianificazione regionale nel settore delle attività estrattive, e da ultimo con L.R. n. 30/2009, ha sancito la necessità di estrazione di materiali di cava in ambito regionale e provinciale, stabilendo e attribuendo alle Amministrazioni provinciali precisi quantitativi, che le stesse, con i rispettivi P.P.A.E., hanno l'obiettivo di reperire nei rispettivi territori.

**La L.R. n. 71/1997, all'art. 6, comma 2, lett. c) dispone che il PRAE, contenga una "Relazione contenente l'individuazione dei livelli produttivi e stima dei trends evolutivi"; la Regione Marche in adempimento a tale disposizione, ha analizzato e provveduto a determinare nel PRAE, i livelli produttivi relazionandoli con i fabbisogni regionali di materiali inerti; tali dati di riferimento sono stati riportati al par. 3.1 e nella tab. n. 9 "Stima del livello produttivo" della Relazione Tecnico Illustrativa Generale del PRAE, e prevedono per la Provincia di Pesaro e Urbino, una produzione annua di 1.779.000 mc. di materiali inerti;**

i suddetti livelli produttivi, così come espressamente previsto dal PRAE, **"...sono un preciso riferimento per le amministrazioni provinciali..."**, che inoltre, sempre ai sensi di quanto indicato dal PRAE, **"...possono valutare l'opportunità di modulare tra le diverse tipologie di materiale alcuni quantitativi proposti..."**; **il PPAE della Provincia di Pesaro e Urbino, in piena conformità a quanto disposto dal PRAE, e con l'obiettivo di raggiungere l'obiettivo di garantire il reperimento dei quantitativi di materiali di cava previsti dal PRAE, al fine di soddisfare il fabbisogno provinciale di tali materiali imposto dalla Regione Marche con il PRAE, ha confermato tali livelli produttivi**, rimodulando parzialmente i quantitativi assegnati alle varie tipologie di materiali;

si evidenzia che le previsioni programmatiche del PPAE della Provincia di Pesaro e Urbino, sono state valutate e ritenute compatibili e conformi al PRAE con Deliberazione della Giunta Regionale n. 938 del 03/08/2004.

La stessa L.R. n. 30/2009, condiziona l'applicazione delle disposizioni contenute nella norma, al rispetto dei quantitativi massimi estraibili stabiliti dal PRAE, ribadendo e riconoscendo pertanto detti livelli produttivi come riferimento per le Province.

Le previsioni della Variante generale al PPAE, individuano i nuovi poli estrattivi di "calcarei di qualità" (materiali di difficile reperibilità), attribuendo i quantitativi massimi estraibili su base decennale mediante riassegnazione dei quantitativi non assegnati, (vedi tab. n. 15 – Relazione Tecnico Illustrativa Generale della Variante), in coerenza e rispetto di tali norme e dei livelli produttivi previsti dal PRAE.

4. Rispetto ai dati inerenti ai quantitativi attualmente in corso di importazione nella Provincia di Pesaro e Urbino ed evidenziati nel Rapporto Ambientale, gli Uffici regionali, in particolare per quanto attiene i lavori di realizzazione della 3° corsia dell'autostrada A14, rilevano che da tali dati è desumibile una necessità di 3.600.000 mc., asserendo in merito che: *"Per ciò che concerne i lavori della terza corsia è tuttavia utile specificare che dalla documentazione in nostro possesso risulta una minore necessità di materiale."*; la Regione evidenzia infatti che dai dati contenuti nella documentazione trasmessa da Società Autostrade, per i tratti Cattolica-Fano e Fano Senigallia, risulterebbero necessari 952.000 mc. di materiali da cava, *"...lontani dalla necessità di materiale dichiarata."*



#### Controdeduzioni:

Riguardo alle eccezioni sollevate dalla Regione circa i dati sui volumi di calcare di qualità necessari alla realizzazione della 3° corsia dell'autostrada A14, tratto Cattolica-Senigallia, non è chiaro dove i tecnici regionali hanno desunto i 3.600.000 mc. occorrenti per la realizzazione della 3° corsia; nel ns. Rapporto Ambientale viene specificato che, dai dati forniti dagli operatori del settore, stanno giungendo dalle cave delle Province di Ancona e Macerata, 400.000 m<sup>3</sup>/anno, utilizzati per un 80-90% per la realizzazione della terza corsia dell'A14; considerando quindi un utilizzo di circa il 90% di tali materiali per la 3° corsia, si ricavano 360.000 mc. annui, che nell'arco temporale di 2-3 anni (tempo stimato per la conclusione dei lavori), ammonteranno a circa 900.000 – 1.000.000 di mc.; tali dati trovano corrispondenza con i 952.000 mc. di materiali da cava che risulterebbero necessari sulla base dei dati contenuti nella documentazione di Società Autostrade, per i tratti Cattolica-Fano e Fano Senigallia; rispetto ai 3.600.000 mc. considerati, i tecnici regionali hanno evidentemente computato per l'intero arco decennale i 360.000 mc. necessari annualmente, giungendo erroneamente a tale quantitativo in quanto la durata dei lavori di realizzazione della 3° corsia dell'autostrada A14 per il tratto Cattolica-Senigallia, non sarà di dieci anni, ma viene stimata in 2-3 anni al massimo.

5. A conclusione del par. 3.2.1 "Considerazioni generali", viene evidenziato che *"I tre siti individuati nella variante per l'estrazione dei calcari ricadono all'interno di Siti appartenenti alla rete Natura 2000, quindi in aree naturalisticamente sensibili. Non è chiaro se non vi sia una effettiva possibilità di reperire tale materiale altrove."*, citando un elenco di cave attive e inattive per il reperimento di calcari presente nella Relazione Tecnico-Illustrativa Generale; i tecnici regionali inoltre si chiedono *"... se non sarebbe stato necessario valutare congiuntamente tutte le possibili ipotesi, compresa la apertura di nuove cave, proprio in virtù delle segnalazioni giunte all'amministrazione provinciale da diverse amministrazioni comunali, confrontandole con l'ampliamento di siti in luoghi sensibili."*; vengono inoltre manifestate perplessità nel *"...prefigurare un'altra variante proprio mentre si sta predisponendo proprio una variante."*

#### Controdeduzioni:

Come già chiarito precedentemente al punto 3), si ribadisce che la scelta dei siti era condizionata, così come riportato nella Relazione Tecnico-Illustrativa Generale e nel Rapporto Ambientale, dalla presenza in tutti i siti/poli estrattivi oggetto della Variante, di materiali di difficile reperibilità (calcari di qualità), e dalla sussistenza dei requisiti richiesti dalla L.R. n. 30/2009; la possibilità di reperire i calcari di qualità altrove, come suggerisce la Regione, in altre cave attive o inattive riportate nelle tabb. 4 e 5 della Relazione Tecnico-Illustrativa Generale, non è percorribile in quanto, così come espressamente riportato a pag. 32 e 35 della Relazione Tecnico-Illustrativa Generale, le uniche cave di calcare di qualità, aventi i requisiti previsti dall'art. 2, commi 1 e 2, della L.R. n. 30/2009, sono riferibili alle cave attive in loc. Gorgo a Cerbara di Piobbico e in loc. Rave della Foce di Frontone, con presenza di materiali di cava di ottime qualità (Calcare Massiccio/Maiolica/Corniola), e al sito dismesso in località Ponte Alto di Cagli, quale "sito compromesso da precedenti rilevanti attività estrattive", (art. 2, comma 1, lett. b, L.R. n. 30/2009), avente sicuramente le caratteristiche previste dalla norma, con presenza anche in questo caso, di litotipi di ottime qualità e caratteristiche meccaniche (Calcare stratificato/Corniola);



si chiarisce inoltre che le altre cave di materiali di difficile reperibilità, attive alla data di approvazione del PRAE, risultanti in tabella n. 5, sono già ubicate all'interno di poli estrattivi individuati dal PPAE e PEAE, con attribuzione di appositi volumi estraibili nell'arco di efficacia del PPAE, e non presentano oltretutto giacimenti di calcari di qualità, ad eccezione della cave ubicate in Valmarecchia, che però non fanno più parte del ns. territorio provinciale a seguito del "passaggio" alla Provincia di Rimini avvenuto ai sensi della L. n. 117/2009.

Appare alquanto singolare e degna di nota l'affermazione dei tecnici regionali circa l'ipotesi di valutare anche *l'apertura di nuove cave, piuttosto che l'ampliamento di siti in luoghi sensibili*; perseguendo tale ipotesi si creerebbero nuove ferite in zone "vergini" e ambientalmente intatte, mentre gli interventi previsti nei siti di cave ubicati in luoghi sensibili (ZPS), sono una importante opportunità dettata dalla L.R. n. 30/2009 che porterà al definitivo recupero ambientale di zone attualmente in stato di compromissione e/o degrado, con conseguenti riflessi positivi sia sugli habitat interessati, che in termini naturalistici e paesaggistici sulle zone di insistenza dei siti.

Circa le perplessità manifestate dai tecnici regionali nel *"...prefigurare un'altra variante proprio mentre si sta predisponendo proprio una variante."*, si chiarisce, come già evidenziato sia nella Relazione Tecnico-Illustrativa Generale, (pagg. 33-34) e nel Rapporto Ambientale (pag. 23), che una successiva e definitiva Variante al PPAE, avrà l'obiettivo di valutare le numerose proposte e segnalazioni giunte all'Amministrazione Provinciale da diverse amministrazioni comunali, ed inoltre, sulla base degli scostamenti riscontrati, provvedere alla riassegnazione e rimodulazione dei volumi non richiesti per le altre tipologie di materiali di cava, con riassegnazione dei residui 1.002.689 mc.;

tali istanze infatti, vista la specificità della presente Variante Generale interessante unicamente, in recepimento ed attuazione di quanto disposto dalla L.R. n. 30/2009, i siti e poli estrattivi di "calcari di qualità", e il polo estrattivo di Conglomerato in loc. Lupaiolo Basso di Lunano, e visti i ristrettissimi tempi di redazione e approvazione previsti, dovuti alla necessità di approvare la Variante entro settembre 2010, ovvero prima della scadenza del D.M. Ambiente del 17/10/2007, non possono essere analizzate e inserite nella presente Variante.

**Controdeduzioni ai par. 2.3.2 e seguenti del Documento istruttorio del Decreto del Dirigente della P.F. Valutazioni ed Autorizzazioni Ambientali della Regione Marche n. 80/VAA 08 del 02/07/2010.**

1. Al paragrafo 2.3.1 - 5° capoverso (pag. 12), l'istruttoria regionale afferma che *"In modo particolare, è assente, nei contenuti, un confronto con gli obiettivi strategici della politica provinciale e regionale per settori differenti da quello delle attività estrattive. Al di là del mero rispetto delle vincolistiche, la VAS dovrebbe essere in grado di valutare la sovrapposizione di interessi diversi (anche contrapposti) su risorse comuni (nel caso in esame, principalmente territorio e paesaggio). Tale confronto viene fatto attraverso l'analisi di coerenza esterna che dovrebbe determinare, appunto, se il perseguimento di determinati obiettivi può inficiare il raggiungimento di obiettivi preposti da altri piani, programmi o politiche"*.



Controdeduzioni:

Il Rapporto Ambientale è stato redatto in conformità alle Linee Guida regionali, con particolare riferimento a quanto previsto, nel caso in esame, al paragrafo *I.B.1. Impostazione metodologica generale*. Tale paragrafo, infatti, prevede nel Rapporto Ambientale la sezione *“Inquadramento Programmatico e Pianificatorio”*, la cui Sottosezione A4 ha il compito di analizzare la coerenza tra obiettivi e priorità del Piano ed il quadro pianificatorio e programmatico di riferimento.

Tali aspetti sono stati debitamente sviluppati nel Rapporto Ambientale (da pag. 36 a pag. 43), effettuando l'analisi puntuale delle possibili interazioni della previsione di Variante nei confronti di tutti i Piani e Programmi potenzialmente coinvolti: PPAR, PAI, PRAE, PFR, PTA, PTC, PRG, PCU, STRAS. L'analisi di compatibilità ha permesso di escludere la presenza di possibili conflitti tra le previsioni della Variante ed i contenuti dei suddetti Piani e Programmi. Dunque, il rilievo evidenziato dai funzionari regionali è da considerarsi privo di pregio, considerato che l'analisi di coerenza esterna è stata debitamente e adeguatamente svolta in conformità a quanto previsto dalle Linee Guida Regionale di cui alla D.G.R. n. 1400 del 20.10.2008.

2. Al paragrafo 2.3.1 - (pag. 13) - 1° capoverso, il Decreto recita: *“... si rileva che la tabella riportata a pag. 101 del Rapporto Ambientale, in risposta a quanto richiesto dalla scrivente PF in sede di consultazione preliminare, non può essere considerata una reale analisi delle alternative in quanto si limita ad escludere, senza elementi valutativi a supporto, alternative differenti da quelle già individuate per la Variante. In particolare, sarebbe stata necessaria una più approfondita analisi per le seguenti possibili alternative:*
  1. *riduzione dei quantitativi massimi estraibili;*
  2. *riduzione del numero di siti a parità di quantitativi massimi estraibili*
  3. *rimodulazione dei quantitativi massimi estraibili stabiliti nei siti individuati”*.

Controdeduzioni:

L'osservazione formulata non è condivisibile. Occorre tener presente, infatti, che, come già evidenziato nel Rapporto Ambientale:

- i limiti imposti dalla L.R. 30/2009, impediscono di individuare nel territorio provinciale altri poli estrattivi in alternativa o in aggiunta a quelli proposti nella Variante;
- i quantitativi stabiliti dalla Variante, altro non sono che il diretto recepimento dei quantitativi fissati dal Piano Regionale delle Attività Estrattive (PRAE), cui il Piano Provinciale necessariamente si riferisce;
- la riduzione dei poli estrattivi ad uno-due siti, oltre a causare inevitabili maggiori impatti ambientali e paesaggistici, non consentirebbe di effettuare il definitivo recupero ambientale dei poli estrattivi esclusi, disattendendo in tal modo la L.R. 30/2009.

Ne discende, come chiaramente evidenziato nel Rapporto Ambientale, che la Variante proposta non ha alternative validamente e realmente percorribili.

Ciò nonostante, pur nella consapevolezza che non vi erano, né potevano esservi, alternative migliori rispetto a quella proposta, il Rapporto Ambientale, in un mero esercizio teorico e al fine di recepire le osservazioni che il Servizio Ambiente e Paesaggio della Regione aveva a suo tempo richiesto in fase di consultazione preliminare, analizza, confronta e valuta, in termini qualitativi, 5 possibili alternative (paragrafo 7 - pag. 34-35 e paragrafo 16 - pag. 101). Dal confronto di tali alternative



emerge che la proposta oggetto della Variante è quella che, nel perseguire le finalità della L.R. 30/2009, garantisce la migliore sostenibilità sul piano ambientale, sociale ed economico.

3. Al Paragrafo 2.3.2 - (Risorse idriche) pag. 17, il Decreto evidenzia *l'opportunità che il Rapporto Ambientale, nel descrivere il tema ambientale acqua, dovesse analizzare i seguenti aspetti:*
- *la necessità, e di conseguenza l'inevitabilità, di prelievi di risorse idriche;*
  - *l'entità dei prelievi;*
  - *l'effettiva disponibilità (portate di massima e di minima, DMV).*

#### Controdeduzioni

L'osservazione formulata dai funzionari regionali non è pertinente rispetto al livello di scala della Variante. Gli approfondimenti richiesti si riferiscono, infatti, ad aspetti puntali e di dettaglio, non riconducibili ad uno strumento di pianificazione, bensì al momento progettuale, in particolare alla procedura di verifica di VIA.

4. Al paragrafo 2.3.2 - pag. 17 (Risorse idriche), 1° capoverso, il Decreto specifica che *“Nel normale svolgimento di attività estrattive, l'acqua è necessaria per l'abbattimento delle polveri, l'inumidimento dei piazzali e delle piste, ecc. I quantitativi d'acqua necessari a tali operazioni possono essere ricavati in altro modo (o tramite autocisterne, o tramite la realizzazione di bacini di raccolta dell'acqua piovana atti all'uso). Se la necessità dei prelievi si basa su tali esigenze, è ragionevole prescrivere di evitare captazioni su corsi d'acqua superficiali e ricorrere ad altre strategie per colmare il fabbisogno”*.

#### Controdeduzioni

Anche tale osservazione è priva di pregio, non essendo pertinente al livello di scala della Variante: decidere, infatti, se in luogo al prelievo di acqua dai limitrofi corsi d'acqua, sia necessario ricorrere ad autocisterne e a bacini di raccolta dell'acqua piovana, costituisce una scelta che non può essere effettuata a livello di Piano, bensì alla fase progettuale, allorquando si disporranno i necessari e doverosi approfondimenti (es.: conoscenza del DMV, entità del prelievo commisurata all'effettivo fabbisogno, livello della falda, ecc.).

5. Al Paragrafo 2.3.2 - pag. 17 (Risorse idriche), 2° capoverso, il Decreto precisa che *“La necessità di evitare prelievi nasce anche dalla constatazione che i corsi d'acqua sono in due casi a carattere torrentizio (Cinisco e Burano) e nel terzo caso (Candigliano) le portate risultano comunque basse, soprattutto nei mesi estivi”*.

#### Controdeduzioni

Vietare a priori l'attingimento di acque superficiali solo perché i dati sulle portate nei mesi estivi vengono qualificati come “bassi”, appare pretestuoso, non essendo tale affermazione supportata da dati in grado di oggettivare l'entità dell'impatto del prelievo sulla componente idrologica-idraulica



(es.: analisi di bilancio tra il fabbisogno idrico richiesto dall'attività estrattiva e i valori di portata effettivi del corso d'acqua). Come specificato nel Rapporto Ambientale, tali aspetti andranno debitamente analizzati e valutati in fase progettuale.

Si evidenzia dunque che anche in questo caso il livello di approfondimento richiesto dai funzionari regionali non può essere considerato pertinente al livello di scala della Variante.

6. Al Paragrafo 2.3.2 - pag. 17 (Risorse idriche), 4°-5° capoverso, il Decreto recita: *“Nel Rapporto Ambientale non vengono invece approfonditi le possibili interazioni tra le risorse idriche e la realizzazione dei laghetti di cava previsti nella Variante.*

*Il principale elemento di preoccupazione è la possibile interferenza con le falde sotterranee. Fermo restando quanto prescrive la normativa in materia, e cioè il divieto di interferenza con le falde nell'attività estrattiva, è necessario chiarire già in fase di pianificazione che la realizzazione di laghetti per uso idropotabile, prevista nella Variante, presuppone un utilizzo di acqua di falda: tale ipotesi deve quindi essere esclusa a priori”.*

Al Paragrafo 2.3.2 - pag. 17 (Risorse idriche), ultimo paragrafo, si legge: *“Nel Rapporto Ambientale viene indicato che nell'ambito del progetto di escavazione, “si dovranno valutare le eventuali implicazioni che l'escavazione potrebbe arrecare all'area di ricarica ed alimentazione della sorgente”. È necessario precisare che la realizzabilità del progetto, e quindi delle previsioni di Variante, è condizionata alla non interferenza con le sorgenti indicate”.*

#### Controdeduzioni

Le interazioni dell'attività estrattiva con le risorse idriche sotterranee sono già regolate dalla vigente normativa, alla quale sia la Variante al PPAE che il Rapporto Ambientale costantemente si riferiscono. Si rammenta, infatti, che l'art. 6, comma 3, lettera c) della L.R. 71/97, vieta “l'esercizio di cava in falda e nelle aree di protezione delle sorgenti perenni, dei pozzi e delle captazioni a scopo acquedottistico individuate ai sensi del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 236 e della legge 5 gennaio 1994, n. 36”.

Essendo la materia già regolata dalla Legge, non si può non rilevare, dunque, che le (ovvie) precisazioni effettuate dai funzionari regionali, sono da considerarsi del tutto prive di pregio.

Si rileva, piuttosto, che anche in questo caso i funzionari regionali, anziché demandare alla fase progettuale l'analisi di tali aspetti, hanno impropriamente ritenuto di doverle considerare a questo livello di scala.

Pertanto, non è assolutamente condivisibile l'osservazione secondo cui “... è necessario chiarire già in fase di pianificazione che la realizzazione di laghetti per uso idropotabile, prevista nella Variante, presuppone un utilizzo di acqua di falda: tale ipotesi deve quindi essere esclusa a priori”.

La realizzazione di laghetti ad uso idropotabile può, infatti, avere luogo non solo con l'acqua di falda (che nel caso in specie è vietato), ma anche attingendo l'acqua dai limitrofi corpi idrici superficiali, qualora ne venisse dimostrata la compatibilità con il Deflusso Minimo Vitale. E' dunque improprio affermare che l'uso idropotabile sia legato a priori alla sola acqua di falda.

7. Al Paragrafo 2.3.2 - pag. 18 (Paesaggio), 1° capoverso, nell'osservare che l'attività di escavazione comporterà necessariamente una alterazione dello stato dei luoghi, il Decreto



specifica che *“Affinché tale alterazione sia solamente temporanea, è necessario che sia possibile un effettivo ripristino ambientale, possibile solo con un effettivo recupero delle pendenze e raccordo delle morfologie”*.

Analogo concetto viene espresso nel Paragrafo 2.4.3 - pag. 37, 1° capoverso, laddove si afferma che *“Come già affermato in precedenza nella presente istruttoria, presupposto essenziale per la realizzabilità della variante in aree ZPS è “l’obbligo di recupero finale delle cave a fini naturalistici”. Il presupposto affinché si possa assolvere a tale obbligo è la possibilità di realizzare un raccordo morfologico e una modifica delle pendenze tale da permettere l’insediamento di un soprassuolo vegetale”*.

### Controdeduzioni

Gli uffici regionali sostengono che il ripristino ambientale di un’area di cava debba realizzarsi solo con il recupero delle pendenze e delle morfologie delle pareti. Tali affermazioni non sono condivisibili. Il recupero ambientale può infatti efficacemente avvenire (e di esempi in tal senso ve ne sono), anche mantenendo i fronti di cava con pareti sub-verticali. In tal modo, e con limitati interventi, è possibile attuare il recupero naturalistico del sito favorendo la creazione di un habitat rupicolo, generalmente colonizzato da un contingente di specie vegetali e animali interessante e di valore conservazionistico.

Inoltre, si fa osservare che la suddetta modalità di recupero è espressamente prevista dallo stesso PRAE nella *“Direttiva recante norme di attuazione per una razionale coltivazione, un appropriato uso del materiale, per l’esercizio dell’attività estrattiva nelle formazioni boscate e per il recupero e la ricomposizione finale delle cave”*, di cui all’art. 6, comma 2, lettera d) della L.R. n. 71/1997. In particolare, l’Allegato B ad oggetto *“Criteri, interventi, ed opere per il recupero e la ricomposizione finale delle cave”*, il paragrafo 8 *“Recupero e ricomposizione finale delle cave di calcare, detrito calcareo, pietra ornamentale, gesso, travertino e conglomerato ad alto grado di cementazione”*, prevede espressamente la possibilità, in caso di pendenze elevate, di ricorrere a operazioni *“tese ad aumentare la scabrosità della superficie .... mediante interventi di microfratturazione, microgradonatura ...”*.

Tale modalità di recupero è inoltre prevista, con adeguato dettaglio, anche nell’allegato “F” al PPAE *“Modalità e schemi per la realizzazione dei progetti di coltivazione, nonché per il recupero finale”*.

Per le motivazioni sopra esposte, l’osservazione regionale è da considerarsi priva di pregio.

8. Al Paragrafo 2.3.2 - pag. 19-20 (Aria), ultimo capoverso, il Decreto specifica che *“Nel Rapporto Ambientale (pag. 98) si legge che “i poli estrattivi non causeranno localmente un incremento del flusso veicolare tale da causare un significativo innalzamento dei valori di emissione in atmosfera di inquinanti (NOx, SO2, CO, combustibili)”. Tale affermazione sembra in contrasto con i dati riportati, dai quali è invece ragionevole presupporre un aumento delle emissioni di inquinanti caratteristici del traffico veicolare, la cui significatività non può essere valutata senza metterla in relazione ai valori di fondo per le aree in esame”*.

### Controdeduzioni

Occorre anzitutto premettere che la riattivazione delle cave dismesse potrà ridurre i forti disagi sociali ed ambientali che da anni la città di Pesaro (in particolare il quartiere del porto), sta subendo a causa della importazione di materiali inerti. Tale aspetto, che ha evidenti ripercussioni positive sul



tema ambientale aria, stranamente non viene mai citato nell'istruttoria regionale, nonostante sia stato debitamente evidenziato nel Rapporto Ambientale.

In relazione all'osservazione sopra esposta, si fa presente che il Rapporto Ambientale (pag. 96 e seguenti), stima gli effetti derivanti dall'attività estrattiva sul tema ambientale aria, riportando un'attenta e dettagliata valutazione previsionale sugli incrementi di traffico veicolare che si potranno registrare su 4 Strade Provinciali (S.P. n. 3 bis, S.P. n. 257, S.P. n. 424, S.P. n. 3).

Quella effettuata, costituisce ovviamente una stima che, come precisato nel Rapporto Ambientale, è funzionale a rappresentare "l'ordine di grandezza del problema "traffico veicolare"", non certamente a fornire dati numerici precisi su tale fenomeno. A tal fine, e sulla base dei dati ufficiali del censimento dei flussi di traffico (*fonte : Servizio Viabilità e Traffico della Provincia di Pesaro e Urbino, negli anni 2003 e 2007*), è stata data dimostrazione di come l'incidenza del flusso veicolare di mezzi pesanti sul traffico totale registrerà sulle diverse strade provinciali un innalzamento compreso tra il +0,67% e il +1,09%.

Appare evidente, dunque, che l'incremento di traffico veicolare sulle predette S.P. sarà trascurabile. Se tale incremento sarà lieve, è logico attendersi che anche l'entità delle emissioni in atmosfera di inquinanti non sarà significativo.

9. Al Paragrafo 2.4.2 - pag. 31 (Impatti generati dalle previsioni di Variante), 2° paragrafo, il Decreto regionale specifica che *"Uno dei principali fattori di impatto dell'attività estrattiva è legata alla sottrazione di substrati e quindi, conseguentemente, della perdita di terreno e di vegetazione: si tratta quindi della perdita definitiva di habitat naturali e di habitat di specie"*.

#### Controdeduzioni

L'osservazione secondo cui l'attività estrattiva causerà una perdita definitiva di habitat può essere condivisa qualora non si effettuasse il recupero ambientale dei luoghi escavati.

Ma come più volte evidenziato nel Rapporto Ambientale, per i siti estrattivi individuati nella Variante, la L.R. 30/2009 (art. 2, c. 1, lettera a) e, più in generale, la L.R. n. 71/1997, obbligano al definitivo recupero ambientale dei siti. E' evidente, che tale recupero può avvenire solo mediante la ricostituzione dei preesistenti habitat forestali o pastorali, o favorendo la creazione di habitat rupicoli negli ambiti già escavati.

E' dunque improprio affermare che vi sarà una perdita definitiva di habitat naturali e di habitat di specie; si tratta, piuttosto, di una perdita temporanea degli stessi in quanto al termine del recupero ambientale, è facile attendersi che l'area recupererà una funzionalità ecologica paragonabile a quella preesistente all'attività estrattiva.

10. Al Paragrafo 2.4.2 - pag. 32, pag. 36, pag. 37 si legge: *"Il rumore delle volate esplosive comporta perdita permanente di habitat di specie per allontanamento definitivo di specie"*.



### Controdeduzioni

E' indubbio che rumori e vibrazioni causeranno un disturbo elevato e prolungato alle specie animali presenti nell'area. Non è tuttavia condivisibile l'affermazione secondo cui tali disturbi cagioneranno necessariamente la "perdita permanente di habitat di specie per allontanamento definitivo di specie". Se così fosse, si giungerebbe all'assurda conclusione che tutte le aree di ex cava (e le zone limitrofe), sarebbero prive di presenze faunistiche.

Il disturbo provocato dalle volate esplosive, per quanto prolungato nel tempo, non è continuativo: si stimano, in media, 1-2 volate a settimana. Pertanto, tale disturbo è da qualificare come temporaneo e reversibile, essendo strettamente legato alla durata del cantiere. Occorre tener presente, inoltre, che le più recenti tecniche prevedono il ricorso a microritardi, che riducono notevolmente gli effetti indotti dalle volate.

Inoltre, l'affermazione secondo cui tali rumori causeranno l'allontanamento definitivo di specie, andrebbe supportata da conoscenze di adeguato dettaglio sulle presenze faunistiche nell'area limitrofa al polo estrattivo (e per un intorno significativo), in particolare sulla composizione qualitativa dei popolamenti presenti. E' solo disponendo di tali informazioni, esclusive della fase progettuale, che è possibile comprendere "come" e "quanto" le volate esplosive potranno incidere sulla componente faunistica.

11. Al Paragrafo 2.4.2 - pag. 33, 5°-6° paragrafo, il Decreto recita che *"Per il calcolo della biodiversità nelle aree di saggio del bosco, si è scelto di utilizzare il rilievo botanico e di far riferimento alle specie arboree ed arbustive"*.

*"Per valutare la biodiversità della prateria, è stata fatta una area di saggio di 2 x 2 m in cui è stato effettuato un rilievo floristico completo delle specie"*.

### Controdeduzioni

Il rilievo botanico compiuto dai funzionari regionali, funzionale a calcolare la biodiversità del bosco, è stato effettuato esaminando le sole specie arboree ed arbustive. Sono state pertanto escluse dal conteggio le essenze erbacee, ovvero quelle specie che in termini di ricchezza specifica, concorrono in misura maggiore a caratterizzare la biodiversità vegetale di un luogo.

Il censimento compiuto, poteva per lo meno essere integrato con l'elenco delle specie erbacee messo a disposizione dai funzionari provinciali a seguito del sopralluogo congiunto del 20 maggio 2010.

Si rileva, inoltre, che il rilievo floristico effettuato su un'area di soli 4 mq, non può essere considerato adeguato rispetto alle finalità per le quali è stato condotto. La sua superficie è talmente contenuta che non può essere sufficiente a rappresentare l'intera fitocenosi prativa. Si rammenta, infatti, che i rilievi floristici andrebbero infatti effettuati su più aree campione, ciascuna di superficie almeno pari a 100 mq o a 400 mq (in relazione alla superficie dell'area da descrivere), aventi caratteristiche uniformi e omogenee per caratteri eco-stazionali e di popolamenti vegetali.

12. Al Paragrafo 2.4.2 - pag. 33, 2°-3° capoverso, il Decreto così recita: *"La proposta di ricostituzione di habitat di roccia con vegetazione casmofitica (8210), può essere riferita alle pareti verticali già presenti e non recuperabili, ma non può essere vista come compensazione rispetto ad un intervento che nel complesso è peggiorativo della situazione"*



*ecologica esistente e che nulla ha a che vedere con il recupero a fini naturalistici dell'area. Va altresì specificato, a questo proposito, che sebbene l'habitat 8210 sia presente all'interno del SIC e della ZPS interessati dalla Variante, non sembra compatibile, né per quota, né per morfologia, con l'area di cava in cui si intende crearlo. L'habitat 8210 si trova infatti, nei Siti Natura 2000 interessati, solo in due località, ambedue situate sotto la cima del Mt. Catria e precisamente in Località Balza dell'Aquila (quote circa 1100-1000 m s.l.m.) e in prossimità di Bosco Rotondo (a quote di circa 1400-1000 m s.l.m.), per una superficie dello 0.2% sul totale delle superfici di tutti gli habitat di interesse comunitario presenti sia considerando il SIC IT5310019 sia considerando la ZPS IT5310030".*

### Controdeduzioni

L'osservazione sopra riportata contraddice palesemente quanto riportato a pag. 40, 3° capoverso dello stesso Decreto, laddove si afferma che *"Vale la pena segnalare anche che gli attuali fronti di cava, al di là del loro forte impatto negativo paesaggistico, cioè visivo, sono ormai in via di lenta rinaturalizzazione e quindi la loro eliminazione costituisce comunque un'alterazione di pareti rocciose che potrebbero in futuro configurarsi come sede di vegetazione casmofitica e quindi rappresentare un habitat di interesse comunitario, mentre attualmente potrebbero già costituire un habitat di specie"*.

Ai fini del recupero ambientale della cava, il Decreto regionale da un lato sottolinea l'importanza del processo di spontanea rinaturalizzazione che sta interessando le pareti rocciose di Rave della Foce (Frontone); dall'altro lato, sostiene invece l'esatto opposto, ovvero che l'unica modalità per giungere al recupero ambientale della cava è quella che prevede la modifica delle pendenze e delle morfologie delle pareti.

Sulle modalità di recupero ambientale e naturalistico, è inoltre doveroso far presente che i poli estrattivi, essendo ricompresi all'interno del perimetro di Siti Natura 2000, andrebbero recuperati, laddove possibile, nell'ottica di favorire le condizioni ecologiche necessarie all'insediamento di specie ed habitat tutelati dalle Direttive n. 92/43/CEE e n. 79/409/CEE. Ne consegue, quindi, che favorire nel polo di Frontone la formazione dell'habitat di interesse comunitario n. 8210 *"Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica"*, di notevole importanza anche a fini avifaunistici, costituisce una modalità di recupero ambientale e naturalistico assai interessante, del tutto coerente con i siti Natura 2000 coinvolti e che, contrariamente a quanto asserito dai funzionari regionali, ben si concilia con il perimetro del polo estrattivo inizialmente proposto nella Variante.

Occorre inoltre precisare che l'habitat n. 8210, espressione di una comunità casmofitica azonale, ha uno spettro ecologico e fitogeografico assai ampio: in Italia è diffuso dal livello del mare nelle regioni mediterranee, a quello cacuminale nell'arco alpino. In provincia di Pesaro e Urbino, ad esempio, è diffusamente presente lungo le pareti della gola del Furlo, a quote dunque assai più basse rispetto a quelle presenti nel sito di Frontone. Dunque non sembra condivisibile quanto asserito dai funzionari regionali, secondo cui tale habitat *"non sembra compatibile, né per quota, né per morfologia, con l'area di cava in cui si intende crearlo"*.

13. In merito al perimetro del polo estrattivo di Rave della Foce di Frontone, al paragrafo 2.4.2 - pag. 33, 2° capoverso, si afferma che *"Il perimetro del sito estrattivo è stato disegnato evitando di interessare direttamente habitat prioritari, tuttavia tale perimetro è completamente inadeguato volendo perseguire un ripristino ambientale il quale presuppone non un semplice avanzamento del fronte di cava ma una variazione complessiva del suo assetto"*;



Al Paragrafo 2.4.2 - pag. 35 primo capoverso, si afferma inoltre che *“La perimetrazione proposta in prima istanza e corrispondente alla UMII della proposta inoltrata successivamente (ns. prot. 398708 del 21/06/2010), non ha caratteristiche tali da consentire un ripristino ambientale”*.

Infine, al Paragrafo 2.4.3 - pag. 37, 4° capoverso, viene precisato che *“La UMII proposta per tale sito non è compatibile con le prescrizioni normative che prevedono l’obbligo di recupero a fini naturalistici dei siti di cava. Una UMI unica, comprendente le proposte UMI 1 e 2 potrebbe essere invece compatibile con le esigenze di ripristino morfologico-ambientale”*.

### Controdeduzioni

Non si ritiene condivisibile l’osservazione formulata dagli Uffici regionali, secondo cui il perimetro proposto non sarebbe compatibile con il recupero ai fini naturalistici della cava.

Occorre evidenziare, infatti, che il perimetro proposto nella Variante per il polo estrattivo di Rave della Foce (Frontone), riflette la chiara esigenza di tutelare i preziosi habitat di interesse comunitario di natura prioritaria presenti lungo il perimetro Nord della cava. Si tratta dell’habitat n. 91AA\* : *Boschi orientali di quercia bianca* e dell’habitat n. 6210\* *“Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuco-Brometalia) (\*notevole fioritura di orchidee)*.

Tale perimetrazione, escludendo la possibilità di escavazione lungo i fronti di cava attigui ai suddetti habitat, obbliga a finalizzare il recupero ambientale delle pareti verso la creazione di un habitat rupicolo, potenzialmente ospitante l’habitat di interesse comunitario n. 8210 *“Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica”*, tutelato dalla Direttiva n. 92/43/CEE.

Ancora una volta, pertanto, non sono condivisibili l’approccio valutativo alla Variante e le modalità con le quali i funzionari regionali hanno esperito l’istruttoria, formulando considerazioni generiche e non supportate da adeguate valutazioni tecniche.

14. Al Paragrafo 2.4.2 - pag. 37, ultimo capoverso del paragrafo, il Decreto afferma che *“Tenendo conto da un lato dei quantitativi previsti e dall’altro del ripristino già avviato, il perimetro disegnato risulta con tutta evidenza, sovradimensionato. È opportuno quindi prevedere una riduzione di tale perimetro che, compatibilmente con le esigenze di estrazione dei quantitativi previsti, salvaguardasse il ripristino già efficacemente effettuato e minimizzasse le interferenze con l’ambiente esistente”*.

### Controdeduzioni

Il perimetro definito in Variante, relativo al sito di Gorgo a Cerbara (Piobbico), ha lo scopo di delimitare solo il limite del polo estrattivo. Spetta alla fase progettuale definire l’effettivo perimetro di escavazione, interno al polo estrattivo.

Anche in questo caso gli uffici regionali formulano una valutazione su base empirica e teorica, affermando che *“il perimetro disegnato risulta con tutta evidenza, sovradimensionato”*, senza supportare tale osservazione con adeguate valutazioni tecniche.

Si fa notare, inoltre, che il perimetro del polo estrattivo è già stato sensibilmente ridotto da questo Servizio rispetto a quello proposto dall’Amministrazione Comunale, escludendo le emergenze geomorfologiche (es. guglie e speroni rocciosi), presenti superiormente al perimetro proposto, e



della cui presenza si è data evidenza già in fase di redazione degli elaborati tecnici della Variante e nel Rapporto Ambientale (pag. 52).

Relativamente all'esclusione dalla futura attività di escavazione di un'area in cui il ripristino ambientale sarebbe "già efficacemente effettuato" occorre tener presente che il suddetto intervento di recupero, come evidenziato nel Rapporto Ambientale (pag. 60), è localizzato nel settore Sud-SudOvest della cava, ed è stato eseguito addossando semplicemente un ingente quantitativo di materiale terroso alle pareti escavate, allo scopo di mascherare visivamente le retrostanti pareti. E' stato poi effettuato un successivo intervento di inerbimento. Oltre alla discutibile presenza di specie comuni e ubiquitarie, poco affini con il circostante ambiente roccioso (vedi pag. 60 del Rapporto Ambientale), l'intervento non appare adeguatamente inserito nella matrice paesistico-ambientale dell'area, rispetto alla quale denota evidenti caratteri di discontinuità. Per le suddette motivazioni, non sono condivisibili le osservazioni regionali sopra formulate.

15. Al Paragrafo 2.4.5 - pag. 40, 2° capoverso, in merito alle misure di mitigazione/compensazione da attuare, gli Uffici regionali sostengono che "*Pur comprendendo la difficoltà di indicare elementi che possono essere stabiliti nel dettaglio soltanto in fase di progettazione, non si ritengono valide le suddette affermazioni. Si fa presente che la valutazione di incidenza, che si tratti di piano (o variante di piano) o di progetto, deve comunque essere completa e, proprio nel caso di valutazione negativa, non può rimandare ad altra sede la definizione di necessarie e realistiche misure di compensazione*".

#### Controdeduzioni

Gran parte delle misure di mitigazione/compensazione definite dalla Regione nel Decreto n. 80/2010, sono state proposte nello studio di incidenza redatto dalla Provincia. Se da un lato, dunque, si condividono le misure proposte, dall'altro lato non si comprendono le ragioni per le quali si sia voluto precisare che non si "*può rimandare ad altra sede la definizione di necessarie e realistiche misure di compensazione*".

#### CONCLUSIONI

**Per le motivazioni sopra esposte, questo Servizio non condivide l'istruttoria valutativa contenuta nel Decreto n. 80/2010. Ciò nonostante, in considerazione della necessità di giungere celermente all'approvazione della Variante prima dello scadere della fase transitoria prevista dal D.M. Ambiente del 17/10/2007, questo Servizio si trova costretto a dover prendere atto delle osservazioni contenute nel Decreto stesso e pertanto provvederà a recepirne le prescrizioni.**

**Preme infine sottolineare che il Decreto regionale n. 80/2010, definisce "significativa" l'incidenza della Variante sui Siti Natura 2000 interessati, individuando, a tal fine, alcune misure di mitigazione e di compensazione ai sensi dell'art. 5, comma 9 del DPR n. 357/97, necessarie a ridurre i prevedibili impatti.**



Con la definizione di tali misure di mitigazione/compensazione, si ritiene che la Valutazione di Incidenza esperita dalla Regione Marche, non sia ostativa e consenta quindi pienamente l'approvazione della Variante in esame.

In tal senso, trova valida applicazione quanto previsto dall'art. 5, comma 1, lettera n) del D.M. Ambiente del 17/10/2007, **che prevede la possibilità di apertura di nuove cave e l'ampliamento di quelle esistenti qualora previste "negli strumenti di pianificazione generali e di settore vigenti alla data di emanazione del presente atto o che verranno approvati entro il periodo di transizione, prevedendo altresì che il recupero finale delle aree interessate dall'attività estrattiva sia realizzato a fini naturalistici e a condizione che sia conseguita la positiva valutazione di incidenza dei singoli progetti ovvero degli strumenti di pianificazione generali e di settore di riferimento dell'intervento"**.

**REGIONE MARCHE - SERVIZIO INDUSTRIA, ARTIGIANATO ED ENERGIA  
POSIZIONE DI FUNZIONE ENERGIA, FONTI RINNOVABILI, RISPARMIO  
ENERGETICO E ATTIVITÀ ESTRATTIVE  
(nota prot. 476668 del 23/07/2010)**

Con nota prot. 476668 del 23/07/2010 la Posizione di Funzione Energia, Fonti Rinnovabili, Risparmio Energetico e Attività Estrattive della Regione Marche, esprimeva le seguenti valutazioni: *".....Il sito di Piobbico (loc. Gorgo a Cerbara) unitamente a quello di Cagli (loc. Ponte Alto) con opportune precauzioni, possono prestarsi allo escavo del materiale calcareo come previsto dalla Variante Generale al P.P.A.E. ed al successivo recupero ambientale.*

*Per quanto riguarda il sito di Lunano (loc. Lupaiolo Basso), in cui si intende scavare i c.d. "conglomerati a5" per un quantitativo decennale di circa 848.000 m<sup>3</sup>, la sua scelta appare valida senza criticità.*

*Per quanto riguarda il sito di Frontone (loc. Rave della Foce), il recupero ambientale sembrerebbe più difficile rispetto ai due siti sopraccitati, soprattutto per motivi morfologici e di vincolistica e pertanto una ottimale soluzione di recupero naturalistico-ambientale dovrà essere attentamente valutata in sede progettuale."*

Controdeduzioni/Valutazioni:

Si rimanda agli specifici progetti che dovranno considerare relativamente al polo di Frontone quanto sopra richiesto. La prescrizione viene recepita ed inserita nella specifica scheda del Polo estrattivo MAI004.

La P.F. Attività Estrattive della Regione Marche costituisce un membro effettivo della Conferenza dei Servizi di cui all'art. 13 della L.R. 71/97 che dovrà esprimersi sulla conformità dei progetti di cava alle disposizioni regionali e provinciali.

**CORPO FORESTALE DELLO STATO  
COORDINAMENTO PROVINCIALE DI PESARO  
(nota prot. 2644 del 30/03/2010)**

Con nota prot. 2644 del 30/03/2010 il Corpo Forestale dello Stato - Coordinamento Provinciale di Pesaro, esprimeva le seguenti valutazioni: *".....Si evidenzia l'altissima valenza ambientale e paesaggistica delle aree circostanti i siti estrattivi individuati ed oggetto appunto della variante di*



*cui trattasi. Ogni valutazione in tal senso pertanto potrà essere espressa sulla base di adeguate e precise analisi floristico vegetazionali, faunistiche, ecc.”*

Controdeduzioni/Valutazioni:

Si rimanda alle successive fasi di valutazione alle quali saranno sottoposti gli specifici progetti che interesseranno i singoli poli estrattivi; il Corpo Forestale dello Stato rappresenta infatti l'organo tecnico del quale l'autorità competente si avvale per lo svolgimento delle attività tecnico-scientifiche relative all'istruttoria sulla Valutazione di Impatto Ambientale di cui al D.Lgs. n. 152/2006, L.R. n. 7/2004, e costituisce, ai sensi dell'art. 13, L.R. n. 71/1997, un membro effettivo della Conferenza dei Servizi che dovrà esprimersi sulla conformità dei progetti di cava alle disposizioni regionali e provinciali.

**SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHITETTONICI E PER IL PAESAGGIO DELLE MARCHE**

Parere in corso di acquisizione

**SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHEOLOGICI DELLE MARCHE  
(nota prot. 4622 del 11/05/2010)**

Con nota prot. 4622 del 11/05/2010 la Soprintendenza per i Beni Archeologici delle Marche, confermava il parere espresso con precedente nota prot. 2370 del 10/03/2010.

Con nota prot. 2370 del 10/03/2010 la Soprintendenza per i Beni Archeologici delle Marche, esprimeva le seguenti valutazioni: “...*Qualsiasi autorizzazione riguardante la coltivazione di cave, per quanto di competenza di questa Soprintendenza, potrà essere rilasciata previa la presentazione della relazione concernente la verifica archeologica preventiva, effettuata secondo quanto previsto dall'art. 95 del Codice dei Contratti (D.to L.vo. 12 Aprile 2006 n°163).*”

Controdeduzioni/Valutazioni:

Si concorda con le valutazioni formulate e si rimanda agli specifici progetti che dovranno prevedere, tra gli elaborati progettuali, secondo quanto previsto dall'art. 95 del D. Lvo. 12 Aprile 2006 n°163 “Codice dei Contratti” una relazione concernente la verifica archeologica preventiva.

La Soprintendenza per i Beni Archeologici sarà coinvolta dall'autorità competente nelle successive istruttorie dei singoli progetti nell'ambito dei procedimenti di Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e della L.R. 7/2004, per l'espressione del parere di competenza.

**PROVINCIA DI PESARO E URBINO  
SERVIZIO 4.3 AMBIENTE, AGRICOLTURA, TUTELA DELLA FAUNA  
(nota rif. prot. 29597/10 del 29/06/2010)**

Con nota rif. prot. 29597/10 del 29/06/2010 il Servizio 4.3 Ambiente, Agricoltura, Tutela della fauna della Provincia di Pesaro e Urbino, esprimeva le seguenti valutazioni: “...*Si ritiene che, relativamente alla tipologia di variante in oggetto e alle correlate influenze sulle matrici ambientali interessate dalla realizzazione del piano stesso, la tutela delle stesse sia garantita attraverso la*



*verifica dell'avvenuto rispetto della normativa vigente e cioè tramite l'ottenimento – in caso di sussistenza dei presupposti legislativi – delle specifiche autorizzazioni di settore ove necessarie: alle emissioni in atmosfera, allo scarico di acque reflue industriali o urbane in corpo idrico superficiale o su suolo e alla gestione dei rifiuti (D. Lvo 152/06 e s.m.i.).”*

Controdeduzioni/Valutazioni:

Si concorda con le valutazioni formulate e si rimanda agli specifici progetti che dovranno ottenere le specifiche autorizzazioni di settore ove necessarie.

**PROVINCIA DI PESARO E URBINO**

**SERVIZIO 3.2 VIABILITÀ**

**Ufficio P.O. 3.1.1 Sicurezza stradale, catasto stradale, Arredo, Pareri tecnici, Autorizzazioni e Concessioni**

**(nota prot. 45290 del 06/07/2010)**

Con nota prot. 45290 del 06/07/2010 il Servizio 3.2 Viabilità della Provincia di Pesaro e Urbino esprimeva le seguenti valutazioni: “...*In fase di attuazione dei singoli interventi dovranno essere presentati progetti che tengano conto del sistema degli accessi, della viabilità e delle problematiche ad essa legate. Le soluzioni progettuali esecutive andranno autorizzate da quest'ufficio che potrà impartire specifiche prescrizioni, ivi comprese la eventuale convenzione tra le parti e la Provincia per la manutenzione della strada e/o tratti di strade pavimentate interessate dall'attività di estrazione.*”

Controdeduzioni/Valutazioni:

Si concorda con le valutazioni formulate e si rimanda agli specifici progetti che dovranno ottenere le previste autorizzazioni da parte del competente Servizio dell'Amministrazione provinciale.

**COMUNITÀ MONTANA AMBITO 1**

**(nota prot. 2831 del 15/07/2010)**

Con nota prot. 2831 del 15/07/2010 la Comunità Montana del Montefeltro - AMBITO 1, esprimeva le seguenti valutazioni: “...*Non condividiamo la previsione del Piano di inserire i siti del Logo di Lupaiolo quali siti suscettibili di attività estrattiva e chiediamo che gli stessi, in ragione dell'alta valenza ambientale e naturalistica, siano esclusi dalla variante almeno fino al pronunciamento del consiglio di Stato.*

*Riguardo al sito di Lupaiolo basso condividiamo l'inserimento a patto che l'attività estrattiva abbia veramente fini di recupero e bonifica del sito.*”

Controdeduzioni/Valutazioni:

In relazione alle valutazioni formulate circa l'individuazione di aree di attività estrattiva nei siti del Logo e di Lupaiolo Alto si precisa che:

- la Variante Generale, oltre alla individuazione del nuovo Polo estrattivo “FCob014-22b” in località Lupaiolo Basso di Lunano, prevede, così come disposto dal Tar Marche con sentenza n. 463/2009, la conferma dei poli estrattivi FCob014, in loc. il Logo di Sassocorvaro e FCob022b, in loc. Lupaiolo di Lunano, già individuati dal PPAE, disponendo altresì che a garanzia della



non escavazione nei suddetti Poli i Comuni di Lunano e Sassocorvaro si facciano parte attiva nell'assunzione dei relativi diritti di escavazione;

- relativamente alle modalità di recupero del nuovo sito di Lupaiolo Basso la Variante generale prevede già, nella specifica scheda del polo Fcob014-022b dell'elaborato A.1.1 "Schede tecniche e cartografie di dettaglio dei Poli estrattivi oggetto di variante", che: *"Dovrà essere previsto un recupero ad uso naturalistico, con piantumazione di essenze autoctone e valorizzazione delle peculiarità ambientali e paesaggistiche del sito, al fine di garantire un armonico inserimento dello stesso nel contesto circostante, con possibile inclusione delle aree recuperate nell'ambito dei percorsi escursionistici presenti in zona."*

## COMUNITÀ MONTANA DEL CATRIA E DEL NERONE - AMBITO 2B (nota prot. 3043 del 01/07/2010)

Con nota prot. 3043 del 01/07/2010 la Comunità Montana del Catria e del Nerone - AMBITO 2B, esprimeva le seguenti valutazioni:

*"..relativamente agli aspetti legati alla Legge Forestale Regionale (L.R. n. 6 del 23.02.2005): salvaguardare, per quanto possibile, quelle aree già in passato oggetto di interventi di recupero oltre a quelle aree ove si sono già innescati e sviluppati spontaneamente alcuni processi di rinaturalizzazione (ossidazione e sviluppo di licheni sulle superfici rocciose da più tempo rimaste integre, crescita di vegetazione lungo i gradoni, riporti di terreno e conoidi, ecc.) che andrebbero esclusi da attività di scavo.*

*relativamente agli aspetti legati agli Usi civici. (L.R. n. 13/2004; L.R. n. 18/2008; L.R. n. 37/2008):*

*Per i siti di Frontone e Piobbico, gravati da diritto di uso civico, questo Ente dovrà in primo luogo accertare la consistenza della proprietà collettiva interessata all'intervento e successivamente autorizzarne il mutamento di destinazione d'uso.*

*Si chiede di riconsiderare i quantitativi di materiali estraibili (1.300.000 m<sup>3</sup> ciascuno su base decennale), i cui volumi risultano essere stati ripartiti per le tre aree ricadenti in questo comprensorio, più in base ad un mero calcolo matematico di quanto assegnato dal PRAE, che in relazione alle specifiche caratteristiche ed alle reali necessità di recupero di ognuno dei siti, ribadendo che la situazione vincolistica in essere e la salvaguardia degli ambiti considerati nei loro aspetti ambientali e paesaggistici, rendono le aree di tale elevato pregio per cui la tutela dell'integrità dei luoghi debba essere considerata preponderante rispetto al ritorno economico dell'attività da porre in essere."*

### Controdeduzioni/Valutazioni:

**Aspetti legati alla Legge Forestale Regionale (L.R. n. 6 del 23.02.2005):**

Si precisa che così come espressamente disposto dalla L.R. 30/2009 gli interventi previsti dovranno essere finalizzati al definitivo recupero ambientale delle aree interessate; in conformità a tale previsione pertanto i progetti di coltivazione e recupero proposti sui poli estrattivi oggetto di variante dovranno necessariamente prevedere anche lo sviluppo dei processi di rinaturalizzazione in corso, per quanto possibile, nell'ambito del complessivo recupero dell'ambito estrattivo.

**Aspetti legati agli Usi civici**

Relativamente ai quantitativi di materiali estraibili nei singoli poli estrattivi oggetto della variante si



precisa che gli stessi, in considerazione delle potenzialità dei giacimenti interessati e dei quantitativi disponibili per la riassegnazione nell'ambito dei volumi complessivi assegnati al PPAE, sono quantitativi massimi che dovranno essere oggetto di una puntuale verifica in sede progettuale circa il loro eventuale possibile completo sfruttamento; le soluzioni progettuali dovranno proporre anche un adeguato recupero e valorizzazione ambientale dei siti garantendo il reinserimento degli stessi nel contesto ambientale circostante.

### **COMUNE DI PIOBBICO (nota prot. 3622 del 14/06/2010)**

Con nota prot. 3622 del 14/06/2010 il comune di Piobbico ha espresso il proprio parere favorevole alla variante Generale ribadendo quanto già espresso in sede di conferenza dei servizi svoltasi per la consultazione preliminare di scoping per la procedura di VAS.

In tale sede, in data 10/03/2010, era stato richiesto dai rappresentanti del comune di Piobbico: *"...Non includere nell'area di bacino l'area del fosso dell'Eremo. Il sito in questione sarà oggetto di intervento di valorizzazione in accordo con la proprietà sulla base di una convenzione con il comune di Piobbico."*

#### Controdeduzioni/Valutazioni:

Si concorda con le valutazioni formulate: il limite del Polo estrattivo già individuato non include l'area del Fosso dell'Eremo.

### **COMUNE DI FRONTONE (nota prot. 2365 del 02/07/2010)**

Con nota prot. 2365 del 02/07/2010 il Comune di Frontone esprimeva le seguenti valutazioni: *"...L'Amministrazione comunale di Frontone chiede a codesta Autorità procedente di ripristinare (anche per ciò che concerne il lato sud) il limite del polo estrattivo proposto con nota prot. n. 1365 del 15/04/2010 e allegato alla presente nota, rimarcando in particolare, come evidenziato nella Deliberazione di G.C. n. 40/2010, che tale perimetrazione consentirà il definitivo ed efficace riambientamento della cava di Rave della Foce, permettendo la valorizzazione e la fruizione della zona nell'ambito di un progetto integrato che esalti le potenzialità ambientali e turistiche dell'intera vallata che unisce il Castello di Frontone e gli impianti sciistici del massiccio del Monte Catria. Si concorda infine con la previsione di un lago in una porzione dell'attuale piazzale di cava che possa, oltre a valorizzare paesaggisticamente il sito, anche avere una finalità di riserva idrica ad uso idropotabile per le emergenze incendi e per esigenze di protezione civile."*

#### Controdeduzioni/Valutazioni:

Si concorda parzialmente con le valutazioni formulate: in base alle indicazioni formulate dalla P.F. Ambiente e Paesaggio della Regione Marche con Decreto n. 80/VAA\_08 del 02/07/2010 infatti *"... per il sito di Rave della Foce (Frontone), l'unica possibilità di effettivo recupero ambientale è data dalla perimetrazione complessiva della UMI1+UMI2; occorre pertanto modificare la proposta di Variante inserendo una unica UMI, che permetta un effettivo raccordo morfologico e quindi l'effettivo recupero naturalistico;"* .



In recepimento di tale misura di mitigazione il limite del Polo estrattivo MAI004 in Loc. Rave della Foce viene modificato ampliandolo, rispetto alla previsione iniziale contenuta nella Variante Generale al PPAE, in direzione sud-est ricomprendendo il perimetro della UMI n.1 e della UMI n. 2 e riconducendolo sostanzialmente alla proposta formulata dal Comune di Frontone ad eccezione della fascia in corrispondenza del lato nord interessata dalla presenza di un Bosco di Roverella costituente l'habitat prioritario 91AA\*.

### **COMUNE DI CAGLI (nota prot. 11475 del 16/07/2010)**

Con nota prot. 11475 del 16/07/2010 il Comune di Cagli ha ribadito il proprio parere favorevole alla Variante Generale confermando quanto già espresso con Delibera di Giunta Comunale n° 31 del 12/03/2010.

Con la suddetta Delibera di Giunta il Comune di Cagli deliberava:

- di concordare con le previsioni dell'Amministrazione Provinciale in relazione sia all'individuazione di un nuovo sito estrattivo in Loc. Ponte Alto che ai volumi utili complessivi estraibili su base decennale;
- che il recupero dell'area abbia le seguenti destinazioni finali e pertanto le modalità dell'intervento tengano conto di tali destinazioni:

#### **Parco archeologico:**

- i fronti di cava dovranno avere pareti con adeguate pendenze al fine di rendere stabili i fronti e dovranno essere rese accessibili mediante la realizzazione di una rete di sentieri. Inoltre i fronti di cava dovranno essere ricoperti da adeguata vegetazione, in particolare delle specie già presenti nella zona, al fine di ricreare un ambiente compatibile dal punto di vista ambientale con la zona interessata dall'intervento.

#### **Area turistico ricreativa:**

- nei piazzali dovranno essere realizzate strutture atte a favorire la sosta delle numerose persone che normalmente transitano lungo la strada Provinciale n. 3 Flaminia. In particolare l'area di sosta dovrà essere adeguatamente ombreggiata tramite la messa a dimora di essenze botaniche autoctone nonché attrezzata con servizi vari quali parcheggi ben delimitati, tavoli, panchine punto di ristoro, servizi igienici, etc. ed un lago artificiale per pesca sportiva nonché ulteriori attrezzature a servizio del pubblico al fine di rendere piacevole la sosta.

#### Controdeduzioni/Valutazioni:

Si concorda con le valutazioni formulate che risultano già recepite nella specifica scheda del polo COI001 dell'elaborato A.1.1 "Schede tecniche e cartografie di dettaglio dei Poli estrattivi oggetto di variante".

### **COMUNE DI LUNANO (Deliberazione del Consiglio Comunale n° 33 del 19/07/2010)**



Con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 33 del 19/07/2010 il Comune di Lunano ha deliberato:

1. di esprimere parere favorevole in ordine alla variante parziale del PPAE e del PEAE;
2. di esprimere parere favorevole alla attivazione del nuovo polo in loc. Lupaiolo Basso a prescindere dal trasferimento delle quantità già previste nei siti di Logo di Sassocorvaro e Lupaiolo alto di Lunano;
3. di confermare la richiesta alla Regione Marche e quindi alla Provincia di Pesaro e Urbino di modificare il PPAE ed il PEAE eliminando il polo estrattivo sito in loc. Lupaiolo Alto per le motivazioni già espresse dal comune con deliberazione n. 27/2005.

#### Controdeduzioni/Valutazioni

Si concorda e si prende atto delle valutazioni formulate dal comune di Lunano ai punti 1 e 2 Deliberazione del Consiglio Comunale n° 33 del 19/07/2010.

Rispetto alla richiesta evidenziata al punto 3 si chiarisce che già con la 1° Variante Parziale al PPAE (approvata con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 80 del 28/09/2007), viste le problematiche che hanno determinato l'impossibilità della prevista attivazione dei poli estrattivi di Conglomerati., ed in accoglimento della proposta e della volontà espressa e formulata dai Comuni di Lunano e Sassocorvaro, si era proceduto allo stralcio dal PPAE dei poli estrattivi in loc. Il Logo di Sassocorvaro e in loc. Lupaiolo di Lunano, ed alla localizzazione del nuovo polo estrattivo di "Conglomerati Messiniani di Pietrarubbia", in località "Lupaiolo Basso"; tale modifica del PPAE è stata però invalidata dal Tar Marche con sentenza n. 463/2009, ripristinando quindi la previsione pianificatoria iniziale; contro la sentenza del TAR Marche è stato proposto dalla Provincia di Pesaro e Urbino un ricorso al Consiglio di Stato, che al momento è ancora in pendenza di giudizio.

#### **ASUR Zona Territoriale n.2 Urbino**

Con nota prot. 1419 del 11/06/2010 l'ASUR Marche - Zona Territoriale n.2 Urbino ribadiva il parere espresso con le condizioni riportate nella nota prot. 799 del 19/03/2010.

Con la nota prot. 799 del 19/03/2010 l'ASUR Marche - Zona Territoriale n.2 Urbino comunicava l'impossibilità di partecipare alla Conferenza dei Servizi conferenza dei servizi svoltasi per la consultazione preliminare di scoping per la procedura di VAS, riservandosi comunque le valutazioni di competenza nelle fasi istruttorie che interesseranno i poli estrattivi presenti nell'ambito della zona territoriale di competenza.

#### Controdeduzioni/Valutazioni

Si concorda con le valutazioni formulate e si rimanda alle successive fasi istruttorie e autorizzative degli specifici progetti: si evidenzia che le relative norme disciplinanti (L.R. 7/2004, D.Lgs. 152/2006, L.R. 71/1997) non prevedono espressamente tra i soggetti coinvolti l'ASUR, ma la stessa potrà essere sicuramente coinvolta tra quelli interessati nella procedura di Valutazione di Impatto Ambientale.

#### **ASUR ZONA TERRITORIALE N.3 FANO (nota prot. 1936 del 02/07/2010)**



Con nota prot. 1936 del 02/07/2010 l'ASUR Marche - Zona Territoriale n.3 Fano esprimeva le seguenti valutazioni in riferimento alla cava in loc. Rave della Foce: *"...il rispetto delle norme di carattere ambientale costituisca il presupposto per la tutela della salute. Nella fattispecie si raccomanda particolare attenzione alla tutela delle risorse idriche ad uso umano e al contenimento di polveri e rumore in relazione agli insediamenti abitativi presenti nella zona."*

#### Controdeduzioni/Valutazioni

Si concorda con le valutazioni formulate e si rimanda alle successive fasi istruttorie e autorizzative degli specifici progetti: si evidenzia che le relative norme disciplinanti (L.R. 7/2004, D.Lgs. 152/2006, L.R. 71/1197) non prevedono espressamente tra i soggetti coinvolti l'ASUR, ma la stessa potrà essere sicuramente coinvolta tra quelli interessati nella procedura di Valutazione di Impatto Ambientale.

#### **AUTORITÀ DI BACINO DELLE MARCHE (nota prot. 463475 del 16/07/2010)**

Con nota prot. 463475 del 16/07/2010 l'Autorità di Bacino delle Marche, esprimeva le seguenti valutazioni:

*"Considerando quanto indicato, per i poli estrattivi all'interno o in stretta prossimità dei quali siano presenti dissesti mappati nel PAI (Ponte Alto di Cagli e Lupaiolo basso di Lunano), a pericolosità P3 o P2, si ritiene opportuno specificare che:*

- dovrà essere effettuata una caratterizzazione geologico-geomorfologica e geotecnica dei movimenti franosi individuati nel PAI (o altri riscontrabili in sito) e valutare se le limitofe*
- attività estrattive possano determinare peggioramento delle condizioni di dissesto, prevedendo eventuali interventi per mitigare le interferenze negative e gli opportuni monitoraggi;*
- le attività e gli usi consentiti nelle aree mappate nel PAI sono limitati a quelli espressamente specificati all'art. 12, 7 e 9 delle relative N.A. e tra questi non sono previsti le attività estrattive;*
- eventuali interventi di bonifica dovranno essere contenuti in specifico separato progetto, prevedendo le opportune misure di monitoraggio per verificare l'efficacia degli stessi;*
- a seguito dell'esecuzione di indagini o degli interventi di bonifica potrà essere presentata istanza di riclassificazione o ripermimetrazione dei dissesti ai sensi dell'art. 19 delle N.A. del PAI (es: nel caso della situazione di Ponte Alto di Cagli, là dove il perimetro del PAI dovesse corrispondere al piazzale di cava o ai fronti di cava, potrà essere chiesta la ripermimetrazione ai sensi dell'art. 19 delle N.A. del PAI);*
- l'autorizzazione all'attività estrattiva e/o la commercializzazione del materiale eventualmente asportato in quanto funzionale all'intervento di bonifica - realizzato secondo criteri, modalità ed obiettivi sopra definiti - potrà essere attuata solo a seguito di provvedimento di riclassificazione o ripermimetrazione dell'area interessata dal medesimo intervento di bonifica.*

Tra gli indicatori di monitoraggio potranno essere previsti, per la componente suolo, ad integrazione di quelli indicati:

- estensione delle aree in dissesto (mq);
- movimenti del suolo-sottosuolo (mm);
- livelli piezometrici (cm)



***Per quanto riguarda la componente Acqua si ritiene opportuno indicare che:***

- *per il polo di Gorgo a Cerbara e di Lupaiolo basso siano redatti appositi studi idrogeologici per determinare se ricadono nell'area di ricarica delle sorgenti presenti nelle vicinanze e caratterizzare le sorgenti (es: tipologia, portata, chimismo, curve di esaurimento); in tal caso valutare l'entità dell'eventuale interferenza dell'attività estrattiva sul loro regime; siano approfonditi gli aspetti relativi all'utilizzo e concessione delle sorgenti in questione;*
- *per il polo di Ponte Alto sia redatto una analisi/studio idrogeologico per valutare l'eventuale interferenza con i pozzi di prelievo idropotabile di Ponte Alto di Marche Multiservizi, escludendo l'attività estrattiva nella porzione eventualmente ricadente all'interno della zona di rispetto (il perimetro del polo estrattivo potrebbe ricadere, sia pure marginalmente, entro un raggio di 200 m dal punto di prelievo);*
- *per i nuovi prelievi di acque superficiali o di subalveo ai fini delle attività estrattive e per l'eventuale realizzazione di bacini idrici si ricorda le necessità dell'acquisizione del parere vincolante dell'Autorità di bacino ai sensi dell'art. 7 del R.D. 1775/1933."*

Tra gli indicatori di monitoraggio potranno essere previsti, per la componente acqua, ad integrazione di quelli indicati:

- portate delle sorgenti (l/s e mc).

Per quanto riguarda il monitoraggio, con riferimento all'indicazione nel rapporto ambientale che gli indicatori andranno elaborati su base annua, si ritiene che alcuni indicatori di tipo ambientale/risposta dovranno essere elaborati su base temporale inferiore all'anno (almeno mensile o trimestrale) e che almeno nelle successive fasi di approvazione dei progetti (V.I.A.), dovranno essere definiti le frequenze e le modalità dei monitoraggi.

Controdeduzioni/Valutazioni

Si prende atto delle valutazioni formulate che saranno recepite nelle specifiche schede dei Poli estrattivi come riportate nell'elaborato A.1.1 "Schede tecniche e cartografie di dettaglio dei Poli estrattivi oggetto di variante" e nel rapporto ambientale per quanto concerne gli ulteriori indicatori proposti, qualora condivisi dall'Autorità competente.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 4.2  
Suolo, Attività estrattive, Acque pubbliche,  
Servizi pubblici locali

(Arch. Stefano Gattoni)

f.to



**ALLEGATO 2 al parere rif.prot. 30991/10 del 01/09/2010**

Prot. n. 58483  
Class. 10-5-68-1/2006

Pesaro, 31/08/2010

All'Autorità Competente: Provincia di Pesaro e Urbino  
Servizio 4.1 - Urbanistica - Pianificazione  
Territoriale - VIA – VAS – Aree Protette  
Sede

Alla cortese attenzione del Responsabile del  
procedimento Arch. Marzia Di Fazio

**Oggetto: Variante Generale al Programma Provinciale delle Attività Estrattive (PPAE) ed al Programma Esecutivo delle Attività Estrattive (PEAE) - Valutazione Ambientale Strategica, di cui all'art. 6 del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii.  
Trasmissione considerazioni e valutazioni relative al parere prot. n. 6797 in data 30/08/2010 della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici delle Marche.**

In relazione a quanto in oggetto, e ad integrazione di quanto già comunicato con ns. nota prot. 57244 del 24/08/2010, si formulano di seguito, quale contributo istruttorio, le considerazioni e le controdeduzioni elaborate dal Servizio scrivente, in qualità di Autorità procedente, relativamente al parere prot. n. 6797 in data 30/08/2010 della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici delle Marche.

Nella nota suddetta la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici delle Marche esprimeva le seguenti valutazioni: *“Tenuto conto di quanto sopra riportato, questa Soprintendenza nel confermare il precedente parere negativo sul programma di cui alla nota prot. 3636, ritiene necessario, al fine di una esaustiva valutazione dello stesso, di poter esaminare un progetto attinente le opere di recupero sistemazione ambientale delle aree già compromesse dalle attività estrattive e di poter valutare sotto il profilo dell'impatto paesaggistico le eventuali nuove proposte di siti estrattivi.”*

**Controdeduzioni/Valutazioni:**

Il parere espresso dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici delle Marche, ribadisce le valutazioni già espresse nella fase di scoping e riassunte nel parere prot. n. 2313 del 23/03/2010 della Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici delle Marche, quale organo gerarchicamente superiore alla Soprintendenza, dove si precisava che *“... qualsiasi progetto di coltivazione insistente su aree assoggettate a tutela paesaggistica, dovrà essere preventivamente sottoposto all'esame della competente Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici...”*, rimandando di fatto all'esame istruttorio dei relativi progetti di cava, la verifica sulla sussistenza e coerenza delle misure di tutela paesaggistica contenute negli stessi.

Anche nel presente parere tale impostazione viene confermata, laddove viene esplicitata la necessità di esaminare gli elaborati progettuali, che, ovviamente non si dispongono in questa fase di



programmazione, ma che, sarà certamente cura dello scrivente servizio, come sempre effettuato nell'ambito della prevista procedura di VIA, sottoporre all'esame della Soprintendenza per il rilascio del parere obbligatorio.

In entrambe le note non si può non rilevare un aspetto contraddittorio laddove si manifestano dapprima delle valutazioni negative sul programma, espresse peraltro in maniera generica e non suffragate da oggettive argomentazioni, per poi rimandare alle fasi progettuali l'esame e la verifica delle interferenze dell'attività estrattiva con il paesaggio.

Si ritiene infine opportuno fornire una precisazione in merito al riferimento normativo riportato nel testo dell'oggetto. La Soprintendenza, infatti, anziché esplicitare la normativa di riferimento del processo di VAS, ovvero il D.Lgs 152/2006 nell'ambito della quale era stata individuata per esprimersi in qualità di Soggetto con Competenze Ambientali (SCA), fa riferimento al D.Lgs. 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137".

Si fa presente al riguardo, che quest'ultima norma non prevede che la Soprintendenza si debba esprimere su strumenti di programmazione come quello in esame.

La stessa Soprintendenza, con le note rilasciate sul Rapporto Preliminare e sul Rapporto Ambientale della VAS, demanda alla successiva fase progettuale, allorquando saranno disponibili i progetti di coltivazione e le conseguenti misure di recupero ambientale e paesaggistico, la verifica di compatibilità fra interesse paesaggistico tutelato ed intervento progettato.

Nel caso in esame, peraltro, sui progetti di coltivazione saranno attivate le procedure di verifica di VIA, nell'ambito delle quali la Soprintendenza è tenuta ad esprimersi ai fini del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del D.Lgs n. 42/2004.

Il parere della Soprintendenza è stato dunque rilasciato in qualità di Soggetto con Competenze Ambientali (SCA) nell'ambito del processo di VAS, ed è evidentemente sotto tale profilo che il suddetto parere deve essere ricondotto, rimandando le puntuali analisi e verifiche sugli aspetti paesaggistici alla successiva fase progettuale.

Non pare altresì individuabile un'analogia con altre situazioni normative (L. 17 agosto 1942, n. 1150 "Legge urbanistica") dove la Soprintendenza è chiamata ad esprimersi in merito all'approvazione dei Piani particolareggiati che costituiscono lo strumento di attuazione del Piano regolatore generale: la Variante generale al PPAE ed al PEAE costituisce uno strumento di programmazione di settore sovraordinato rispetto agli strumenti urbanistici comunali, avente interesse pubblico in ragione delle tipologie di materiali di difficile reperibilità e non determina una modifica urbanistica della destinazione d'uso delle aree interessate.

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 4.2**  
Suolo, Attività estrattive, Acque pubbliche,  
Servizi pubblici locali

(Arch. Stefano Gattoni)

f.to